



REPUBBLICA DI SLOVENIA
DIFENSORE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

2021

Resoconto annuale
CASI ESAMINATI



REPUBBLICA DI SLOVENIA

DIFENSORE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

Resoconto annuale 2021

CASI ESAMINATI

Lubiana, aprile 2022



Miha Lobnik, Difensore del Principio di Uguaglianza

Prefazione del direttore del Difensore del Principio di Uguaglianza

Il Resoconto annuale per il 2021 è costituito da due parti. La prima parte del resoconto “Panoramica dell’operato sistemico” offre una panoramica dell’operato dell’organo nell’anno passato, sia sui singoli casi sia a livello sociale. Comprende, inoltre, i dati statistici riguardanti il suo lavoro nell’anno scorso, esponendo la vasta serie di compiti che il Difensore ha svolto nell’ambito dell’uguaglianza, delle pari opportunità e della parità di trattamento.

La seconda parte del Resoconto “Casi esaminati” esamina più da vicino i prodotti del Difensore, rispondendo alla domanda sul perché qualcuno è stato trattato in modo meno favorevole. Il motivo può essere una delle circostanze personali, cioè una caratteristica personale, che prescinde dalla scelta individuale, quale genere, età, disabilità, ecc. Inoltre, nell’ambito dei casi esaminati, è sempre evidenziato in quale area della vita sociale si è verificata la discriminazione.

Il Resoconto, inoltre, riassume i casi che i singoli hanno percepito come ingiustizie, nonostante non soddisfino i requisiti essenziali della definizione contenuta nella Legge sulla tutela contro la discriminazione per accertare il carattere discriminatorio o meno ai sensi della ZVarD. Si tratta di questioni sociali importanti, alle quali il Difensore non può rispondere nell’ambito delle sue competenze previste dalla legge, ma che sono incluse nel Resoconto proprio perché, sebbene non soddisfino la definizione legale di discriminazione, rappresentano importanti sfide sociali che la società deve affrontare.

Nel 2021, l’operato del Difensore è rimasto influenzato notevolmente dalla diffusione del Covid-19. Per via delle condizioni sfavorevoli degli abitanti della Slovenia, il Difensore ha svolto più attività di consulenza, ricevuto e trattato più denunce di atti discriminatori e redatto più raccomandazioni con proposte per migliorare la situazione nel campo della tutela contro la discriminazione. Dal Resoconto si evince che, nonostante le circostanze difficili, il nostro impegno per risolvere le difficoltà individuali, in collaborazione reciproca con lo Stato e con la società civile, ha portato i suoi frutti

Il Resoconto annuale per il 2021 offre una panoramica integrale del contributo del Difensore del Principio di Uguaglianza verso una società di pari opportunità. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare profondamente i miei colleghi per il loro lavoro svolto in maniera professionale e diligente. Inoltre, un ringraziamento speciale va a chi continua a supportare e promuovere le attività, l’operato e lo sviluppo del Difensore del Principio di Uguaglianza.

Miha Lobnik
DIFENSORE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

Lubiana, aprile 2022

CONTENUTO DEL RESOCONTO ANNUALE PER IL 2021

Panoramica dell'operato sistemico

- 1 ATTIVITÀ DELL'ORGANO**
- 2 FUNZIONI DELL'ORGANO**
- 3 LAVORO DEL DIFENSORE CON I SINGOLI CASI**
- 4 CONSULENZA, ORIENTAMENTO E SUPPORTO**
- 5 RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DURANTE I PROCEDIMENTI GIUDIZIARI**
- 6 ACCERTAMENTO DELLA DISCRIMINAZIONE**
- 7 VALUTAZIONI DEL CARATTERE DISCRIMINATORIO DELLE NORME**
- 8 DATI SUI CASI ESAMINATI DI DISCRIMINAZIONE NELL'AMBITO DEGLI ALTRI
ORGANI STATALI**
- 9 TUTELA CONTRO LA DISCRIMINAZIONE A LIVELLO SOCIALE**
- 10 RACCOMANDAZIONI DEL DIFENSORE**
- 11 MISURE PER L'ELIMINAZIONE DELLA DISCRIMINAZIONE E PROMOZIONE DELLA
PARITÀ DI TRATTAMENTO**
- 12 ATTIVITÀ DI RICERCA DEL DIFENSORE**
- 13 EDUCAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE**
- 14 COOPERAZIONE DEL DIFENSORE CON LA SOCIETÀ CIVILE**
- 15 COOPERAZIONE DEL DIFENSORE A LIVELLO NAZIONALE**
- 16 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DEL DIFENSORE**

Casi esaminati

- 1 CIRCOSTANZE PERSONALI DI DISCRIMINAZIONE**
 - 1.1 **GENERE**
 - 1.2 **NAZIONALITÀ**
 - 1.3 **RAZZA O ORIGINE ETNICA**
 - 1.4 **LINGUA**
 - 1.5 **RELIGIONE O CONVINZIONI PERSONALI**
 - 1.6 **DISABILITÀ**
 - 1.7 **ETÀ**
 - 1.8 **ORIENTAMENTO SESSUALE, IDENTITÀ DI GENERE ED ESPRESSIONE DI GENERE**
 - 1.9 **STATO SOCIALE**
 - 1.10 **CONDIZIONE ECONOMICA**
 - 1.11 **ISTRUZIONE**
 - 1.12 **STATO DI SALUTE**
 - 1.13 **GRAVIDANZA E/O GENITORIALITÀ**
 - 1.14 **CITTADINANZA**
 - 1.15 **LUOGO DI DOMICILIO O RESIDENZA**
 - 1.16 **STATO CIVILE**
 - 1.17 **TUTTE LE CIRCOSTANZE PERSONALI**
 - 1.18 **ALTRE CIRCOSTANZE, DIVERSE DA CIRCOSTANZE PERSONALI SECONDO ZVARD**

Indice

1	CIRCOSTANZE PERSONALI DI DISCRIMINAZIONE	16
1.1	GENERE	18
1.1.1	Consulenza, orientamento e supporto in merito alla circostanza personale del genere	18
1.1.2	Accertamento di discriminazione per circostanza personale del genere	21
1.1.3	Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale del genere	23
1.1.4	Raccomandazioni del Difensore in merito alla circostanza personale del genere	23
1.1.5	Formazione e sensibilizzazione del Difensore in merito alla circostanza personale del genere	25
1.1.6	Cooperazione del Difensore con la società civile riguardo alla circostanza personale del genere	26
1.2	NAZIONALITÀ	27
1.2.1	Consulenza, orientamento e supporto in merito alla circostanza personale della nazionalità	27
1.2.2	Accertamento di discriminazione a causa della circostanza personale della nazionalità	28
1.2.3	Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale della nazionalità	29
1.2.4	Raccomandazioni del Difensore in merito alla circostanza personale della nazionalità	30
1.2.5	Formazione e sensibilizzazione del Difensore in merito alla circostanza personale della nazionalità	31
1.2.6	Cooperazione del Difensore con la società civile riguardo alla circostanza personale della nazionalità	32
1.3	RAZZA O ORIGINE ETNICA	34
1.3.1	Consulenza, orientamento e supporto in merito alla circostanza personale dell'istruzione	34
1.3.2	Accertamento di discriminazione a causa della circostanza personale della razza o origine etnica	36
1.3.3	Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale della razza o origine etnica	38
1.3.4	Raccomandazioni del Difensore in merito alla circostanza personale della razza o origine etnica	38
1.3.5	Formazione e sensibilizzazione del Difensore in merito alla circostanza personale di razza o origine etnica	39
1.3.6	Cooperazione del Difensore con la società civile riguardo alla circostanza personale della razza o origine etnica	39

1.4	LINGUA	40
1.4.1	Consulenza, informazione e supporto in merito alla circostanza personale della lingua	40
1.4.2	Accertamento di discriminazione a causa della circostanza personale della lingua	40
1.4.3	Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale della lingua	40
1.4.4	Raccomandazioni del Difensore in merito alla circostanza personale della lingua	41
1.4.5	Formazione e sensibilizzazione del Difensore in merito alla circostanza personale della lingua	41
1.4.6	Cooperazione del Difensore con la società civile riguardo alla circostanza personale della lingua	41
1.5	RELIGIONE O CONVINZIONI PERSONALI	42
1.5.1	Consulenza, informazione e supporto in merito alla circostanza personale della religione o convinzioni personali	42
1.5.2	Accertamento di discriminazione a causa della circostanza personale della religione o convinzioni personali	45
1.5.3	Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale della religione o convinzioni personali	45
1.5.4	Raccomandazioni del Difensore in merito alla circostanza personale della religione o convinzioni personali	45
1.5.5	Formazione e sensibilizzazione del Difensore in merito alla circostanza personale della religione o convinzioni personali	45
1.5.6	Cooperazione del Difensore con la società civile riguardo alla circostanza personale della religione o convinzioni personali	46
1.6	DISABILITÀ	47
1.6.1	Consulenza, orientamento e supporto in merito alla circostanza personale della disabilità	47
1.6.2	Accertamento di discriminazione a causa della circostanza personale della disabilità	51
1.6.3	Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale della disabilità	54
1.6.4	Raccomandazioni del Difensore in merito alla circostanza personale della disabilità	55
1.6.5	Formazione e sensibilizzazione del Difensore in merito alla circostanza personale della disabilità	59
1.6.6	Cooperazione del Difensore con la società civile riguardo alla circostanza personale della disabilità	60

1.7	ETÀ	61
1.7.1	Consulenza, orientamento e supporto in merito alla circostanza personale dell'età	61
1.7.2	Accertamento della discriminazione a causa della circostanza personale dell'età	64
1.7.3	Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale dell'età	66
1.7.4	Raccomandazioni del Difensore in merito alla circostanza personale dell'età	71
1.7.5	Formazione e sensibilizzazione del Difensore in merito alla circostanza personale dell'età	74
1.7.6	Cooperazione del Difensore con la società civile riguardo alla circostanza personale dell'età	75
1.8	ORIENTAMENTO SESSUALE, IDENTITÀ DI GENERE ED ESPRESSIONE DI GENERE	76
1.8.1	Consulenza, orientamento e supporto in merito alla circostanza personale dell'orientamento sessuale, identità di genere ed espressione di genere	76
1.8.2	Accertamento di discriminazione a causa della circostanza personale dell'orientamento sessuale, identità di genere ed espressione di genere	78
1.8.3	Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale dell'orientamento sessuale, identità di genere ed espressione di genere	79
1.8.4	Raccomandazioni del Difensore in merito alla circostanza personale dell'orientamento sessuale, identità di genere ed espressione di genere	80
1.8.5	Formazione e sensibilizzazione del Difensore in merito alla circostanza personale dell'orientamento sessuale, identità di genere ed espressione di genere	82
1.8.6	Cooperazione del Difensore con la società civile riguardo alla circostanza personale dell'orientamento sessuale, identità di genere ed espressione di genere	82
1.9	STATO SOCIALE	84
1.9.1	Consulenza, informazione e supporto in merito alla circostanza personale dello stato sociale	84
1.9.2	Accertamento di discriminazione a causa della circostanza personale dello stato sociale	84
1.9.3	Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale dello stato sociale	84
1.9.4	Raccomandazioni del Difensore in merito alla circostanza personale dello stato sociale	85
1.9.5	Formazione e sensibilizzazione del Difensore in merito alla circostanza personale dello stato sociale	86
1.9.6	Cooperazione del Difensore con la società civile riguardo alla circostanza personale dello stato sociale	87

1.10	CONDIZIONE ECONOMICA	88
1.10.1	Consulenza, orientamento e supporto in merito alla circostanza personale della condizione economica	88
1.10.2	Accertamento della discriminazione a causa della circostanza personale della condizione economica	90
1.10.3	Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale della condizione economica	91
1.10.4	Raccomandazioni del Difensore in merito alla circostanza personale della condizione economica	92
1.10.5	Formazione e sensibilizzazione del Difensore in merito alla circostanza personale della condizione economica	93
1.10.6	Cooperazione del Difensore con la società civile riguardo alla circostanza personale della condizione economica	93
1.11	ISTRUZIONE	94
1.11.1	Consulenza, orientamento e supporto in merito alla circostanza personale dell'istruzione	94
1.11.2	Accertamento di discriminazione a causa della circostanza personale dell'istruzione	95
1.11.3	Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale dell'istruzione	96
1.11.4	Raccomandazioni del Difensore in merito alla circostanza personale dell'istruzione	97
1.11.5	Formazione e sensibilizzazione del Difensore in merito alla circostanza personale dell'istruzione	97
1.11.6	Cooperazione del Difensore con la società civile riguardo alla circostanza personale dell'istruzione	98
1.12	STATO DI SALUTE	99
1.12.1	Consulenza, orientamento e supporto in merito alla circostanza personale dello stato di salute	99
1.12.2	Accertamento di discriminazione a causa della circostanza personale dello stato di salute	104
1.12.3	Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale dello stato di salute	105
1.12.4	Raccomandazioni del Difensore in merito alla circostanza personale dello stato di salute	106
1.12.5	Formazione e sensibilizzazione del Difensore in merito alla circostanza personale dello stato di salute	107
1.12.6	Cooperazione del Difensore con la società civile riguardo alla circostanza personale dello stato di salute	107

1.13	GRAVIDANZA E/O GENITORIALITÀ	109
1.13.1	Consulenza, orientamento e supporto in merito alla circostanza personale della gravidanza e/o genitorialità	109
1.13.2	Accertamento di discriminazione a causa della circostanza personale della gravidanza e/o genitorialità	111
1.13.3	Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale della gravidanza e/o genitorialità	112
1.13.4	Raccomandazioni del Difensore in merito alla circostanza personale della gravidanza e/o genitorialità	112
1.14	CITTADINANZA	114
1.14.1	Consulenza, orientamento e supporto in merito alla circostanza personale della cittadinanza	114
1.14.2	Accertamento di discriminazione a causa della circostanza personale della cittadinanza	116
1.14.3	Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale della cittadinanza	117
1.14.4	Raccomandazioni del Difensore in merito alla circostanza personale della cittadinanza	118
1.15	LUOGO DI DOMICILIO O RESIDENZA	120
1.15.1	Consulenza, orientamento e supporto in merito alla circostanza personale del luogo di domicilio o residenza	120
1.15.2	Accertamento della discriminazione a causa della circostanza personale del luogo di domicilio o residenza	121
1.15.3	Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale del luogo di domicilio o residenza	122
1.15.4	Raccomandazioni del Difensore in merito alla circostanza personale del luogo di domicilio o residenza	123
1.16	STATO CIVILE	124
1.16.1	Consulenza, orientamento e supporto in merito alla circostanza personale dello stato civile	124
1.16.2	Accertamento di discriminazione a causa della circostanza personale dello stato civile	124
1.16.3	Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale dello stato civile	124
1.17	TUTTE LE CIRCOSTANZE PERSONALI	125
1.17.1	Consulenza, informazione e supporto	125
1.17.2	Accertamento di discriminazione	125
1.17.3	Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme	125
1.17.4	Raccomandazioni del Difensore	125
1.17.5	Formazione e sensibilizzazione del Difensore	126
1.17.6	Cooperazione del Difensore con la società civile	129

1.18	ALTRE CIRCOSTANZE, DIVERSE DA CIRCOSTANZE PERSONALI SECONDO ZVARD	130
1.18.1	Consulenza, orientamento e supporto	130
1.18.2	Accertamento di discriminazione	140
1.18.3	Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme	141
2	MINISTERI E ALTRI ENTI	146
3	ABBREVIAZIONI E ACRONIMI	148

1 CIRCOSTANZE PERSONALI DI DISCRIMINAZIONE

Quanto segue è una panoramica generale del lavoro e dei risultati in base alle circostanze personali di discriminazione come elencate nella Legge sulla tutela contro la discriminazione (ZVarD).

Le circostanze personali previste dalla ZVarD sono: genere, nazionalità, razza o origine etnica, lingua, religione o credo personale, disabilità, età, orientamento sessuale, identità di genere ed espressione di genere, stato sociale, condizione economica, istruzione o qualsiasi altra situazione personale.

Il capitolo presenta i principali risultati del lavoro dell'organo:

1. consulenza, orientamento e supporto,
2. accertamento della discriminazione,
3. valutazioni del carattere discriminatorio delle norme,
4. raccomandazioni del Difensore,
5. formazione e sensibilizzazione da parte del Difensore,
6. cooperazione del Difensore con la società civile.

L'Articolo 2 della ZVarD determina anche gli ambiti della vita sociale in cui gli organi statali, le comunità locali, i titolari di autorità pubbliche e le persone fisiche e giuridiche devono rispettare il divieto di discriminazione. I settori (numero di casi) sono divisi nelle seguenti gradazioni:

Lavoro e occupazione

- Condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo (compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione - indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché dalla promozione);
- accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
- condizioni di assunzione e le condizioni di lavoro, inclusa la cessazione del contratto lavorativo e gli stipendi.

Iscrizione alle organizzazioni sindacali

- Affiliazione e attività in un'organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro o in qualunque organizzazione i cui membri esercitano una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.

Diritti sociali

- Tutela sociale, compresa la previdenza sociale;
- vantaggi sociali.

Assistenza sanitaria

- Assistenza sanitaria.

Istruzione

- Educazione e formazione.

Mercato dei beni e dei servizi

- Accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e loro fornitura, inclusi gli alloggi.

Other

- Questo settore include questioni che non possono essere collocate nelle categorie di cui sopra e questioni che riguardano tutti i settori contemporaneamente o la tutela contro la discriminazione in generale.



1.1 Genere

1.1.1 Consulenza, orientamento e supporto in merito alla circostanza personale del genere

Il trattamento sfavorevole delle donne sul posto di lavoro e il pregiudizio sulla loro inadeguatezza alle professioni tecniche suggeriscono un possibile trattamento discriminatorio

Al Difensore si sono rivolte due donne, impiegate da diversi datori di lavoro, a causa di una presunta discriminazione sul posto di lavoro. La prima ha riportato il trasferimento, la conclusione di un nuovo contratto a tempo determinato e le minacce del suo superiore al momento della sua candidatura per il posto di ingegnere di analisi nel settore tecnico della società, che sarebbe stato riservato a un collega uomo. La seconda ha descritto il suo lavoro principale nell'ambito del contratto di lavoro e la formazione richiesta per lavorare con una determinata macchina; in questo caso, il datore di lavoro non voleva firmare il "contratto per macchinista" perché relativo ad una donna, nonostante quest'ultima stesse già svolgendo tale lavoro. Il Difensore ha spiegato alle richiedenti che, oltre a numerosi atti internazionali, la discriminazione nell'ambito dei rapporti di lavoro è vietata anche dalla Legge ZVarD e dalla normativa sulla tutela dell'occupazione. La legislazione slovena definisce chiaramente come illegali, proibite o discriminatorie le situazioni di trattamento sfavorevole degli individui a causa della circostanza personale del genere. Ha presentato alle parti le loro possibilità di agire legalmente, informandole sull'inversione dell'onere della prova. Le parti hanno deciso di non avviare la procedura dinanzi al Difensore. Le due procedure di consulenza sono state perciò completate. (0702-57/2021, 0702-163/2021)

Durante la selezione di candidati, le domande sulla pianificazione familiare o sulla possibile gravidanza sono inammissibili

Il Difensore è stato contattato da una candidata partecipante alla selezione di nuovi impiegati che ha chiesto se al colloquio di lavoro il suo datore di lavoro avesse il diritto di chiederle informazioni sull'eventuale pianificazione familiare. Il Difensore ha spiegato che tali domande non sono ammissibili. Nel caso in esame si può, infatti, identificare il genere, la gravidanza e la genitorialità come circostanze personali in base alle quali la candidata gode di tutela contro la discriminazione. Tuttavia, il Difensore ha avvertito la richiedente del fatto che potrà confermare l'esistenza di una discriminazione solo dopo l'espletamento della procedura di accertamento della discriminazione. Il Difensore ha spiegato le modalità di attuazione della procedura, invitando la richiedente a descrivere gli eventi in modo accurato e concreto. Per avviare la procedura di accertamento della discriminazione, la parte deve presentare una proposta scritta per l'accertamento della discriminazione. A consultazione conclusa, la richiedente ha deciso di non procedere con la denuncia. La procedura di consulenza è stata perciò completata. (0702-275/2021)

Aspetto discriminatorio della raccolta di dati personali e di altro tipo da parte dei datori di lavoro

Al Difensore, si è rivolta una lavoratrice anziana in merito a un questionario inviatole dal suo datore di lavoro. Il questionario è stato inviato solo alle lavoratrici più anziane, sebbene nel collettivo vi siano anche lavoratori maschi più anziani. L'utente ha ritenuto che il questionario non fosse corretto dal punto di vista della protezione dei dati personali e ha chiesto consiglio all'organo. Il Difensore ha spiegato che la protezione dei dati personali rientra nel campo di competenza del Commissario garante delle informazioni, ma il settore dei dati personali in relazione a una determinata circostanza personale (la donna ha dichiarato circostanze personali del genere e dell'età) può essere correlato anche alla tutela contro la discriminazione. Ha quindi invitato la richiedente a rivolgersi nuovamente all'organo qualora le lavoratrici anziane fossero state trattate in modo meno favorevole (rispetto ai lavoratori anziani o rispetto ai lavoratori più giovani, indipendentemente dal genere) a causa del questionario o a causa del rifiuto di compilare il questionario o comunque in generale nel rapporto di lavoro. La procedura di consulenza è stata perciò completata. **(0702-162/2021)**

Il premio natalizio legato alla presenza del dipendente sul luogo di lavoro può costituire un'inammissibile discriminazione

Al Difensore si sono rivolti diversi utenti che, a causa della loro minore presenza sul lavoro per il congedo parentale, non avevano diritto all'esborso della prestazione aziendale o dei premi natalizi ovvero hanno ricevuto un bonus natalizio più basso. Il Difensore ha informato le parti in merito alle decisioni anonimizzate, nelle quali aveva già dichiarato che i criteri per la determinazione dell'idoneità e dell'importo dei premi per prestazione o bonus natalizi, che sono legati alla presenza dei dipendenti sul posto del lavoro, violano il divieto di discriminazione indiretta. Tuttavia, se tra i criteri è indicato direttamente che i dipendenti assenti per malattia o congedo parentale ricevono un premio natalizio inferiore, si tratta di discriminazione diretta. Le circostanze personali tutelate sulla base delle quali si verifica la discriminazione in questi casi sono diverse, ad es. la salute, la gravidanza, la genitorialità, e anche il genere, perché il congedo parentale è usufruito principalmente dalle donne e il congedo di paternità solo dagli uomini. Il Difensore ha consigliato alle parti di contattare il datore di lavoro con le argomentazioni presentate e, in caso volessero procedere con l'accertamento della discriminazione, di presentare denuncia e allegare documentazione a conferma delle loro accuse. In due casi specifici, le parti non hanno deciso di avviare la procedura. Gli altri casi in cui le parti hanno deciso di avviare la procedura sono presentati ai punti 1.12.2. e 1.13.2. **(0702-144/2020, 0702-163/2020)**



Il Contratto collettivo per l'attività di educazione e istruzione nella Repubblica di Slovenia non segue le tendenze della legislazione pensionistica in materia della parità di genere

Al Difensore, si è rivolto un utente che ha denunciato la discriminazione come da Articolo 62 del contratto collettivo per l'attività di educazione e istruzione nella Repubblica di Slovenia che prevede la riduzione dell'obbligo formativo di due ore, specificamente, per gli uomini oltre i 35 anni di anzianità e per le donne oltre i 30 anni di anzianità. In pratica, tale disposizione fa sì che per cinque anni gli uomini (rispetto alle donne) ricevano una retribuzione inferiore per lo stesso numero di ore di formazione. Il Difensore ha osservato che si tratta di una disposizione del contratto collettivo che segue la legislazione sulle pensioni del 1992, ma che non è in linea con le nuove tendenze in questo settore. Ha spiegato all'utente che le sue conclusioni non potevano interferire formalmente con la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e rappresentanti dei dipendenti, ossia nel contenuto dei contratti collettivi. Terminata la consulenza, il Difensore ha rivolto una raccomandazione al Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport e alle rappresentanze sindacali in merito alla modifica dell'Articolo 62 del Contratto collettivo per l'attività di educazione e istruzione. Il Difensore non ha ricevuto risposta alla sua raccomandazione. La procedura di consulenza è stata così completata. **(0702-16/2021/2)**

Aliquote contributive diverse per la determinazione delle pensioni per uomini e donne

Due utenti si sono rivolti al Difensore per presunta discriminazione nei confronti degli uomini in relazione alla percentuale applicabile al calcolo della pensione ai sensi della ZPIZ-2. Il Difensore ha spiegato di aver già espresso il proprio parere sulla predetta questione nella Valutazione del carattere discriminatorio della legge di modifica della ZPIZ-2 n. 050-4/2019, in cui ha valutato che la differenza delle percentuali non significa discriminazione diretta nei confronti degli uomini rispetto alle donne, ma piuttosto un'eccezione al divieto di discriminazione. Ha aggiunto che questa è una misura di incentivazione speciale per prevenire la discriminazione indiretta nei confronti delle donne. La valutazione faceva seguito alla sentenza della Corte Costituzionale U-I-298/96 dell'11 novembre 1999, la quale affermava, tra l'altro, che l'uguaglianza formale dovuta alle effettive differenze tra uomini e donne porterebbe alla disuguaglianza. Il legislatore, tenendo presente il diverso trattamento tra uomini e donne, ha infatti tenuto conto della posizione sociale sfavorevole delle donne, che deriva dai diversi ruoli sociali dei sessi, i quali sono tradizionalmente e storicamente condizionati. Il Difensore ha, inoltre, richiamato l'attenzione dell'utente sul divario retributivo e pensionistico tra i generi, che evidenziano le reali differenze economiche e sociali che intercorrono tra uomo e donna. Ciò nonostante, è necessario seguire la graduale attuazione della parità tra uomini e donne: quando le differenze nella condizione economica e sociale di donne e uomini non ci saranno più, ovvero saranno significativamente minori, non ci sarà bisogno di normative diverse. La procedura di consulenza è stata perciò completata. **(0702-162/2020/2, 0702-292/2021)**

1.1.2 Accertamento di discriminazione per circostanza personale del genere

Discriminazione nei confronti di una dipendente pubblica per motivi di congedo di maternità nella valutazione annuale dei dipendenti

Il Difensore del Principio di Uguaglianza ha accertato la discriminazione nei confronti di una dipendente pubblica nella valutazione annuale dei dipendenti. Nel caso esaminato, la superiore dell'impiegata ha infatti tenuto conto della sua assenza per l'utilizzo del congedo di maternità. Di conseguenza, la donna è stata sfavorita a causa delle circostanze personali della genitorialità e del genere. Il Difensore ha confermato la discriminazione nella fattispecie sulla base di un'analisi statistica, che ha mostrato un evidente nesso di causalità tra l'assenza o la presenza sul posto di lavoro e la valutazione della grande maggioranza dei dipendenti dell'ente pubblico in esame. Sulla base del caso esaminato e della possibilità di utilizzo del criterio dell'assenza nelle valutazioni annuali di prestazione anche da enti statali e altre istituzioni pubbliche, il Difensore ha raccomandato al Ministero della Pubblica Amministrazione, in conformità alla competenza di cui all'Articolo 21, secondo comma, della ZVarD, di emanare una circolare con la quale avvisare tutti gli enti statali e le istituzioni pubbliche del fatto che l'abbassamento delle valutazioni annuali per giustificata assenza dal lavoro significa discriminazione indiretta, ed è quindi vietato dalla legge, e che coloro che sono preposti alla valutazione del personale devono tenerne conto in sede di rilascio di valutazioni annuali delle prestazioni. La raccomandazione è stata presa in considerazione. Avverso la decisione del Difensore, la parte convenuta ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo, dove il procedimento è tuttora pendente. (Decisione numero **0700-26/2020/41** del 01/07/2021)

Il rifiuto di consenso alla promozione della ricercatrice a causa del mancato rispetto della condizione di tutoraggio completato con successo non costituisce discriminazione

Il Difensore ha ricevuto una proposta per l'accertamento della discriminazione, in cui la proponente ha affermato che le era stata negata la promozione al titolo di ricercatrice associata dal Consiglio scientifico dell'Agenzia pubblica di ricerca della Repubblica di Slovenia (di seguito: ZSA) per mancato rispetto del criterio richiesto dell'attività di tutoraggio. La proponente ha ritenuto ingiustificato il parere del ZSA, in quanto la decisione di maternità della giovane ricercatrice, che altrimenti svolge regolarmente e con successo i suoi obblighi e che avrebbe ricevuto il dottorato in tempo se non avesse partorito, non dovrebbe costituire un ostacolo alla promozione della sua mentore, se vogliamo essere una società di pari opportunità. Al riguardo, la proponente ha invocato l'Articolo 33 del Regolamento sulle condizioni e le procedure per la promozione dei dipendenti nei titoli di ricerca presso il Centro di ricerca scientifica dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti (di seguito: ZRC SAZU) che consente la promozione, anche in caso di mancato soddisfacimento di uno dei criteri, a condizione di ripetuto superamento di altri criteri. Il ZSA ha rifiutato di rilasciare il consenso spiegando che l'attività di tutoraggio, completata con successo, è un criterio che non può essere trascurato in anticipo, indipendentemente dal soddisfacimento di altri criteri.



Nella procedura, il Difensore ha accertato che il ZSA, nell'ambito della discrezionalità in base al Regolamento sui titoli di ricerca, era autorizzato a decidere di non trascurare i tutoraggi incompiuti nella verifica dell'ammissibilità. Il mancato uso della discrezionalità non significa di per sé che il ZSA abbia agito contro i regolamenti o che abbia trattato la proponente in modo diseguale rispetto ad altri candidati, né superamento di altri criteri sancisce il diritto della proponente a non soddisfare uno dei criteri. Alla luce di tali considerazioni, il Difensore non ha accertato alcuna discriminazione. La decisione è diventata definitiva. (Decisione numero **0700-40/2020/12** del 07/09/2021)

L'Agenzia per il lavoro, dopo l'intervento del Difensore, ha preso in considerazione il fatto che gli annunci di lavoro debbano essere neutri rispetto al genere

Il Difensore è stato informato da una terza parte di un annuncio di lavoro che invitava al lavoro in un bar solo donne. Il Difensore ha avviato la procedura di accertamento della discriminazione ai sensi dell'Articolo 34 della ZVarD. Nel caso, è stato accertato che il bar non era più operativo, l'annuncio è stato ritirato e non è stato possibile ottenere informazioni sul legittimo proprietario dell'esercizio. Ai sensi dell'Articolo 135, quarto comma, della ZUP, l'organo può sospendere il procedimento avviato d'ufficio se vengono meno i presupposti per il suo avvio o se ritiene che non vi sia interesse pubblico al suo proseguimento. Alla luce di quanto sopra, il Difensore ha deciso di sospendere la procedura di accertamento della discriminazione ai sensi della ZVarD. La decisione è diventata definitiva. (Decisione numero **0700-32/2021/8** del 24/11/2021)

Dopo l'intervento del Difensore, l'Istituto di collocamento della RS ha iniziato a formare i propri collaboratori professionali in modo da identificare ed eliminare criteri discriminatori negli annunci di lavoro

Il Difensore è stato informato da una terza parte dell'annuncio di lavoro contestato. Una società ha pubblicato l'avviso di un posto vacante sul sito Internet dell'Istituto di collocamento della RS, affermando di cercare un candidato di genere maschile. Il Difensore ha avviato d'ufficio la procedura di accertamento della discriminazione, con cui ha stabilito che la società nell'annuncio non ha posto la condizione del genere maschile, ma che tale requisito è stato successivamente aggiunto durante la pubblicazione dell'annuncio dall'Istituto di collocamento. L'Istituto di collocamento della RS ha spiegato che la causa era un errore di natura tecnica da parte dell'Istituto, verificatosi nel processo di riferimento di persone disoccupate ai posti vacanti per spedizioniere. Ha inoltre dichiarato di voler evitare tali errori in futuro, volendo prestare maggiore attenzione a eventuali irregolarità e attirando l'attenzione dei propri impiegati sulla possibilità di tali errori durante la prossima formazione professionale. Dopo aver ricevuto chiarimenti dalla società e dall'Istituto di collocamento della RS, il Difensore ha valutato che la prosecuzione della procedura di accertamento della discriminazione nei confronti della società non era più giustificata, in quanto si è scoperto che la società non ha posto, di fatto, la condizione contestata. Alla luce di quanto sopra, il Difensore ha deciso di sospendere la procedura di accertamento della discriminazione ai sensi della ZVarD. La decisione è diventata definitiva. (Decisione numero **0700-42/2021/8** del 24/11/2021)

1.1.3 Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale del genere

La differenza di percentuali per il calcolo della pensione in base al genere non è discriminazione

Il Difensore ha ricevuto due proposte di esame per presunta discriminazione tra uomini e donne nel calcolare la percentuale della pensione. Con la modifica dell'Articolo 37 della ZPIZ-2, dal 1° gennaio 2020 è iniziata la perequazione graduale annuale delle percentuali per il calcolo delle pensioni di vecchiaia per uomini e donne e dal 1° gennaio 2025 la perequazione di tali percentuali per entrambi i generi sarà raggiunta. Fino ad allora, la percentuale per gli uomini con lo stesso periodo assicurativo rimarrà inferiore alla percentuale per le donne, anche se questa differenza diminuirà di anno in anno. Il Difensore ha già preso posizione in merito alla valutazione del carattere discriminatorio n. 050-4/2019 del 19 settembre 2019. Ha affermato che la differenza di genere non significa discriminazione diretta contro gli uomini rispetto alle donne, ma un'eccezione. La fissazione di percentuali più elevate ai fini del calcolo delle pensioni di vecchiaia per le donne era, infatti, una misura speciale (incentivante) di durata relativamente lunga per prevenire, di fatto, la discriminazione indiretta nei confronti delle donne rispetto agli uomini. Questa misura è stata gradualmente soppressa con la riduzione del divario, partendo dal presupposto che la discriminazione indiretta nei confronti delle donne si sta riducendo. Nella sua valutazione, il Difensore ha seguito la sentenza della Corte Costituzionale del 11 novembre 1999 n. U-I-298/96. I proponenti rivendicavano, inoltre, una posizione sfavorevole in relazione alle diverse percentuali di calcolo applicate nei diversi periodi. In merito a quanto sopra, il Difensore ha chiarito che le posizioni dei soggetti che vanno in pensione o sono stati pensionati in anni diversi, in cui venivano applicate diverse disposizioni di legge (ZPIZ, ZPIZ-1, ZPIZ-2 – con modifiche) sul calcolo della pensione di vecchiaia e diverse percentuali applicabili al calcolo della pensione di anzianità, non possono essere effettivamente comparabili. Infatti, non si tratta di situazioni identiche o simili previste dalla disposizione della ZVarD sulla discriminazione diretta. Di conseguenza, il Difensore ha deciso di non avviare la procedura di valutazione del carattere discriminatorio. La procedura di valutazione del carattere discriminatorio è stata perciò completata. [\(050-10/2021/6\)](#)

1.1.4 Raccomandazioni del Difensore in merito alla circostanza personale del genere

Raccomandazione sulla proposta di Legge sulle modifiche e integrazioni Legge sulle modifiche e integrazioni alla Legge sulle società commerciali

Il Difensore ha raccomandato all'Assemblea Nazionale che la proposta di modifica della Legge sulle società commerciali stabilisca un meccanismo vincolante per garantire una rappresentanza equilibrata di genere negli organi di amministrazione e di controllo delle società. Ha avvertito il legislatore che negli ultimi anni la Slovenia è rimasta indietro in questo settore. [\(007-4/2019/3\)](#)

Stato della raccomandazione: ● Non presa in considerazione.¹

¹ Lo stato della raccomandazione al momento della redazione del Resoconto annuale del 2021 (31. 3. 2021).



Raccomandazione sull'equiparazione delle condizioni tra uomini e donne nell'articolo 62 del Contratto collettivo per l'attività di educazione e istruzione nella RS

Il Difensore ha raccomandato al MIZŠ di procedere, insieme ai sindacati rappresentativi, alla modifica dell'Articolo 62 del Contratto collettivo in modo tale che la posizione degli educatori, degli assistenti, dei sorveglianti, degli insegnanti e dei docenti (uomini e donne) sia pareggiata dal punto di vista della riduzione dell'obbligo di insegnamento, in quanto gli uomini ora percepiscono per cinque anni una retribuzione minore per lo stesso numero di ore di insegnamento rispetto alle donne. (0702-16/2021/2)

Stato della raccomandazione: ● In corso.

Raccomandazione sulla tutela giurisdizionale per lavoratrici che hanno partorito di recente e lavorano a tempo determinato

Il Difensore ha raccomandato che il MDDSZ rafforzi la tutela giurisdizionale per lavoratrici che hanno partorito di recente e lavorano a tempo determinato. In particolare, ha chiesto una tutela giurisdizionale più efficace per le vittime della discriminazione basata sul genere e di altre forme di discriminazione nei confronti di donne e uomini nei rapporti di lavoro. Ha anche raccomandato di esplorare varie possibili soluzioni per un'occupazione più sicura e continua. (0709-20/2021/1)

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione.

Raccomandazione sulla valutazione dei dipendenti pubblici

Il Difensore ha raccomandato al MJU di emanare una circolare con la quale avvisare tutti gli enti statali e le istituzioni pubbliche che l'abbassamento delle valutazioni annuali per giustificata assenza dal lavoro costituisce discriminazione indiretta ed è quindi vietato dalla legge, ove coloro che sono preposti alla valutazione del personale devono tenerne conto in sede di rilascio di valutazioni annuali. (0700-26/2020/42)

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione.

Raccomandazione sul giornalismo non etico del giornale Večer

Nell'ambito del suo ruolo di sensibilizzazione, il Difensore ha raccomandato al quotidiano Večer di spostare l'articolo sulla presunta aggressione sessuale dalla sezione "Intrattenimento" a una sezione più appropriata. (0705-1/2021/3)

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione.

Raccomandazione sulla proposta della Risoluzione relativa al programma nazionale 2021–2030 per le pari opportunità di donne e uomini

Il Difensore ha raccomandato al MDDSZ di eliminare le carenze legali nella definizione di divieto di discriminazione in base al genere. Ha inoltre sollecitato misure per aumentare la trasparenza nel garantire la parità di retribuzione per un lavoro comparabile e per rafforzare l'efficacia della tutela in caso di violazioni. (0709-19/2021/1)

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione in parte con la definizione di misure politiche e normative e la modifica del Codice penale.

Raccomandazione sulla proposta di Legge sulle modifiche e integrazioni Legge sulle modifiche e integrazioni al Codice penale

Il Difensore ha raccomandato alle deputate e ai deputati di approvare l'emendamento alla legge, che propone una modifica della definizione dei reati di stupro e violenza sessuale secondo il modello del consenso affermativo ovvero il modello "sì significa sì". (0070-7/2021/1)
Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione con l'adozione della legge modificata.

Raccomandazione relativa ai contenuti video del Dipartimento di Polizia di Kranj

Il Difensore ha raccomandato al dipartimento di polizia di Kranj di non contribuire al rafforzamento degli stereotipi di genere con i suoi post sui social network. Ha inoltre consigliato di verificare sempre l'adeguatezza dal punto di vista della non discriminazione, prima della pubblicazione dei contenuti. (0702-290/2021/2)
Stato della raccomandazione: ● In corso.

1.1.5 Formazione e sensibilizzazione del Difensore in merito alla circostanza personale del genere

Tavola rotonda sulla violenza contro le donne

Il rappresentante del Difensore ha partecipato all'evento "L'odio nelle parole porta alla violenza nei fatti – fermiamo la violenza sulle donne!", organizzato il 25 maggio 2021 dall'Associazione Telefono SOS per donne e bambini – vittime di violenza. I partecipanti hanno discusso una serie di domande aperte: come interpretare l'aumento dell'ostilità e dell'incitamento all'odio nei confronti delle donne, dov'è il confine tra libertà di parola e incitamento all'odio, se la violenza è aumentata durante l'epidemia da Covid-19 e cosa contribuisce a questi cambiamenti. Il direttore dell'organo ha parlato delle forme di discriminazione definite dalla ZVarD, in particolare dell'incitamento alla discriminazione. Ha rimarcato il problema dello svolgimento dei compiti previsti dalla ZVarD, in particolare dei poteri ispettivi e dell'impossibilità di sanzionare tutte le violazioni, come l'istigazione alla discriminazione. Ha inoltre sottolineato il problema della mancanza di dati empirici sull'incitamento all'odio e ha delineato il problema della resistenza alla registrazione di dati disaggregati per i reati generati dall'odio.

Presentazione del Difensore ai membri dell'Organo consultivo per l'integrazione del principio della parità di genere del MNZ con i due organi costitutivi

Il 23 novembre 2021, le rappresentanti del Difensore hanno preparato una presentazione online sulle competenze dell'organo e il suo lavoro sulla parità di genere a circa 20 membri dell'Organo consultivo per l'integrazione del principio della parità di genere del MNZ, della Polizia e dell'Ispettorato degli Affari Interni. Oltre agli aspetti sistemici e, in particolare, alle raccomandazioni, hanno dato ampio spazio alla presentazione pratica dei casi di discriminazione in base al genere. Hanno spiegato come viene condotta la procedura di accertamento della discriminazione, esponendo alcune questioni attuali con i dati statistici dei casi di presunta discriminazione basata sul genere, trattati dal Difensore.



1.1.6 Cooperazione del Difensore con la società civile riguardo alla circostanza personale del genere

Il Difensore ha incontrato un gruppo indipendente di studentesse un merito alla prevenzione e al trattamento delle molestie sessuali e della violenza sessuale

Il 30 aprile, le colleghe del Difensore si sono incontrate con i membri di “Rezistenza”. Si tratta di un gruppo di studentesse, informale e auto-organizzato, indipendente, che si batte per i cambiamenti sistemici nella prevenzione e nel trattamento delle molestie sessuali e della violenza sessuale negli istituti di istruzione e nella società in generale. Hanno sottolineato le carenze della Legge sull’istruzione superiore in termini di divieto di discriminazione sessuale, che non affronta la tutela degli studenti dalla discriminazione sessuale allo stesso modo in cui quest’area è regolamentata per i dipendenti delle facoltà nell’ambito della Legge sui rapporti di lavoro. Hanno presentato le difficoltà nel fornire assistenza agli studenti maggiorenni che, a loro avviso, non dispongono di un sistema rigoroso di assistenza e sostegno nei casi di molestie sessuali o violenze da parte dei docenti. Hanno inoltre evidenziato una mancanza di sensibilizzazione delle relazioni di genere e dei rapporti sessuali a tutti i livelli di attuazione del curriculum scolastico. Le rappresentanti del Difensore hanno spiegato le competenze dell’organo, quali procedure conduce e in che modo le vittime di molestie sessuali possono rivolgersi allo stesso.

1.2 Nazionalità

IL DIFENSORE SOTTOLINEA PARTICOLARMENTE

l'Articolo 61 della Costituzione della Repubblica di Slovenia
(espressione di appartenenza nazionale)

Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente l'appartenenza alla propria nazione o comunità nazionale, di sviluppare e di esprimere la propria cultura e di usare la propria lingua e la propria scrittura.

1.2.1 Consulenza, orientamento e supporto in merito alla circostanza personale della nazionalità

Per accertare la discriminazione, deve essere stabilito che la circostanza personale è causa di un trattamento peggiore o meno favorevole

Il Difensore è stato contattato da un'utente per presunta discriminazione sul lavoro. La parte ha denunciato un trattamento peggiore a causa della sua appartenenza all'organizzazione sindacale (nel ruolo di presidente del sindacato) e in base alla sua nazionalità. Ha spiegato la sua situazione durante la prima e la seconda ondata dell'epidemia di coronavirus, in cui non sapeva se poteva svolgere il lavoro da casa, se sarebbe stata messa in Cassa integrazione o se doveva usufruire delle ferie annuali. Successivamente, è stata messa in Cassa integrazione, mentre i suoi colleghi hanno potuto svolgere il lavoro da casa, il che, secondo la parte, costituisce discriminazione. Il Difensore ha spiegato che nell'accertamento della discriminazione deve esistere un nesso di causalità tra la circostanza personale e il trattamento inadeguato, che deve essere opportunamente dimostrato dal richiedente. Il mero fatto che la proponente appartenga a un gruppo etnico non maggioritario non significa che si tratti di discriminazione. Alla parte è stato spiegato quali possibilità sono a disposizione del Difensore in caso di discriminazione. La procedura di consulenza è stata perciò completata. (0702-142/2020)

Le accuse di discriminazione nel procedimento dinanzi al Centro di assistenza sociale devono essere presentate nei mezzi di ricorso avverso la decisione del Centro

Al Difensore si è rivolta, a nome di una famiglia a cui è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale, un'organizzazione non governativa a causa di una possibile condotta illegittima del Centro di assistenza sociale, che avrebbe commesso una discriminazione basata sulla nazionalità della famiglia. In particolare, il Centro aveva respinto la domanda della famiglia per l'assistenza sociale finanziaria, per l'assegno familiare, per il pagamento del contributo dell'assicurazione sanitaria obbligatoria e il diritto a copertura della differenza sino a concorrenza del valore totale delle prestazioni sanitarie nonché per l'assistenza sociale finanziaria straordinaria. A seguito di tale condotta, l'organizzazione non governativa ha denunciato la discriminazione.



Il Difensore ha chiarito di non poter avviare procedimenti dinanzi ad altre autorità competenti né valutare la legittimità delle loro azioni e condotte. Ha spiegato all'organizzazione non governativa che le eventuali illegalità e incongruenze nella condotta del Centro di assistenza sociale con il principio di non discriminazione devono essere affrontate dall'organo con mezzi legali nell'ambito di una procedura concreta. La procedura di consulenza è stata perciò completata. (0702-160/2020)

L'assistenza all'apprendimento per gli alunni immigrati può costituire una misura speciale per garantire l'uguaglianza

Al Difensore si è rivolta una persona che vuole fornire assistenza all'apprendimento a favore degli studenti immigrati. L'organo ha accolto con favore il suo atteggiamento proattivo e il suo desiderio di fornire tale assistenza a quegli alunni che costituiscono un gruppo particolarmente vulnerabile a causa delle loro circostanze personali. Indipendentemente dalla posizione di ingresso dei bambini immigrati, al momento dell'iscrizione al sistema educativo sloveno, il loro status giuridico è uguale a quello di tutti i bambini. Tuttavia, la maggior parte degli alunni immigrati necessita di misure di assistenza speciali affinché possano essere efficacemente integrati nel sistema di istruzione esistente. Il Difensore ha descritto il sussidio didattico per gli alunni immigrati come una misura speciale per garantire l'uguaglianza ai sensi degli Articoli 17 e 18 della ZVarD, attuata con l'obiettivo di supportare gli immigrati nell'integrazione. Ha consigliato all'utente di mettersi in contatto con altri attori già operanti nel campo e l'ha indirizzato alla formazione di volontariato organizzata dalle ONG. La procedura di consulenza è stata perciò completata. (0702-289/2021)

1.2.2 Accertamento di discriminazione a causa della circostanza personale della nazionalità

Nel caso di rifiuto a trasferire denaro in un paese terzo non è stata riscontrata alcuna discriminazione

Il Difensore ha ricevuto una proposta per l'accertamento di una presunta discriminazione dall'utente, il quale ha affermato di essere stato trattato in modo ineguale nel tentativo di trasferire denaro in Libano, mettendo in evidenza l'ineguaglianza di trattamento della banca sulla base della sua nazionalità. L'utente voleva trasferire denaro a suo fratello presso la filiale della banca. Quando la dipendente della banca ha avviato la procedura di trasferimento di denaro tramite il servizio bancario internazionale di trasferimento Western Union, ha chiesto all'utente di presentare la sua carta d'identità ai fini della verifica dell'identità. Dopo aver inserito i dati del richiedente nel sistema informatico, si sono verificate alcune restrizioni, di fronte alle quali l'impiegata della banca ha reagito con le seguenti parole: "Non può trasferire denaro perché proviene da un paese di un certo tipo. Sa bene da che tipo di paese. È per caso membro di qualche partito politico?" ecc. La banca ha poi giustificato il rifiuto con norme sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il Difensore ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito tutte le prove disponibili per supportare le sue affermazioni, sebbene avesse affermato di averle. Analogamente, non ha risposto alla lettera del Difensore con tutte le informazioni e chiarimenti. Alla luce di tali considerazioni, il Difensore non ha accertato alcuna discriminazione. La decisione è diventata definitiva. (Decisione numero 0700-48/2019/7 del 12/02/2021)

1.2.3 Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale della nazionalità

Le restrizioni relative all'uscita dal Paese per contenere l'epidemia erano, secondo il Difensore, discriminatorie

Il Difensore ha ricevuto due proposte in relazione al decreto con il quale il Governo della RS ha vietato alla popolazione slovena di recarsi nei paesi della lista rossa a causa della cattiva situazione epidemiologica durante l'epidemia da Covid-19. Il divieto non si applicava ai guariti, ai vaccinati e ad altri con alcune eccezioni particolari. Il primo utente ha affermato che il Governo della RS lo ha discriminato sulla base del suo stato di salute, poiché non rientrava nella categoria dei guariti dal Covid-19 (avendo rispettato le misure, non era stato infettato dal SARS-CoV-2), ma allo stesso tempo non gli era stato ancora permesso di vaccinarsi. Ciò gli ha impedito di accedere ai suoi immobili nella Repubblica di Croazia. Il secondo utente ha invece messo in evidenza la dichiarazione del Ministro dell'Interno secondo cui viaggiare nei paesi dell'ex Jugoslavia durante le vacanze di Pasqua rappresentava un pericolo per cui tale provvedimento era necessario. Il secondo utente ha ritenuto che si trattasse di ovvie misure volte a creare disuguaglianza e ha invitato il Difensore ad intervenire.

Il divieto di uscire dal Paese è stato stabilito nel Decreto sulla determinazione delle condizioni per l'ingresso nella Repubblica di Slovenia per il contenimento e il controllo della malattia infettiva Covid-19 (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 46/2021). Il decreto era valido dal 29 marzo 2021 all'11 aprile 2021. Il Difensore ha valutato che il divieto di uscire dal paese ovvero viaggiare nei paesi della lista rossa, come previsto dal primo comma dell'Articolo 11 del Decreto, secondo il test di proporzionalità tripartito, seguiva l'obiettivo legittimo di prevenire la diffusione dei contagi, ma i mezzi per raggiungere questo obiettivo erano solo in parte adeguati e, soprattutto, non erano (strettamente) necessari e proporzionati in senso stretto nel prevenire la diffusione incontrollata del Covid-19 al fine di impedire il collasso del sistema sanitario e in definitiva del Paese.

Non essendo stata confermata l'eccezione al divieto di discriminazione (diretta), il Difensore ha ritenuto che la misura di cui all'Art. 11, primo comma, del Decreto sia discriminatoria. Era discriminatoria nei confronti di tutte le persone che non erano state ancora infettate dal Covid-19 o non erano state vaccinate contro questa malattia infettiva (quindi a causa del loro stato di salute – mancanza di anticorpi contro il virus SARS-CoV-2) e allo stesso tempo non rientravano in alcuna delle eccezioni (dell'Art. 10, primo comma, del Decreto). Era anche discriminatoria nei confronti di tutti gli individui che, per nazionalità o origine, provengono da altri paesi dell'ex Jugoslavia (cioè in termini di condizioni personali di nazionalità e cittadinanza), che non rientravano in alcuna delle eccezioni al divieto di uscire dal paese. Nella fattispecie, il Decreto, in base all'Articolo 11, ha limitato eccessivamente (visto lo scopo o l'obiettivo della misura) la libertà di movimento delle persone, in quanto ha interferito in modo sproporzionato con il diritto alla privacy in relazione alla proprietà privata in un altro Stato e con il diritto alla vita privata e familiare delle persone che esercitano tale diritto in un paese diverso dal loro paese di residenza. Dato che il Decreto, valutato dal Difensore, non sia più in vigore al momento della procedura di accertamento, e poiché la Corte Costituzionale sta già valutando l'asserita incostituzionalità dell'Art. 11 del Decreto, il Difensore non ha proposto istanza di avvio del giudizio di costituzionalità ai sensi dell'Articolo 38 della ZVarD. La procedura di valutazione del carattere discriminatorio della norma è stata perciò completata. (050-16/2021/4 e 050-18/2021/10)



1.2.4 Raccomandazioni del Difensore in merito alla circostanza personale della nazionalità

Raccomandazione sulla proposta di Legge sulle modifiche e integrazioni Legge sulle modifiche e integrazioni alla Legge sull'assistenza parentale e il reddito familiare

Il Difensore ha raccomandato al MDDSZ, in collaborazione con altre parti interessate e compresa la comunità Rom, di analizzare le ragioni per le assenze ingiustificate degli alunni Rom, il loro abbandono scolastico precoce e il mancato proseguimento degli studi nei programmi della scuola secondaria nonché di identificare quale dei programmi già implementati abbia avuto successo nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ha inoltre raccomandato di effettuare una valutazione dettagliata della necessità e dell'adeguatezza delle misure con l'elaborazione di un piano con misure speciali, mirate per incoraggiare i bambini Rom a completare l'istruzione primaria e superiore. (0070-13/2021/1)

Stato della raccomandazione: ● Il processo legislativo è ancora in corso.

Raccomandazioni sulla proposta di Legge sulle modifiche e integrazioni alla Legge sulle prestazioni sociali

Il Difensore ha raccomandato al MDDSZ di condurre la valutazione dell'impatto sull'uguaglianza, le pari opportunità e la parità di trattamento (ing. equality impact assessment) nel criterio del livello di reddito minimo, che determina condizioni di età diverse in base al genere dei beneficiari; nella pianificazione di misure volte in particolare ai membri della comunità Rom (ai quali, in casi particolari, l'assistenza finanziaria sarebbe stata corrisposta in natura) e di introdurre il motivo colposo di ineleggibilità all'assistenza finanziaria a causa di una condanna definitiva alla reclusione, inflitta per un reato doloso. (0070-12/2021/1)

Stato della raccomandazione: ● Il processo legislativo è ancora in corso.

Raccomandazione sulla bozza del Programma nazionale di misure per i Rom per il periodo 2021–2030

Il Difensore ha raccomandato all'Ufficio del Governo della RS per le nazionalità, di aggiornare il documento per conformarsi alle linee guida del "Quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom" in modo che siano rivolte a tutti i membri della comunità Rom che vivono in Slovenia, compresi i Sinti, e affinché siano introdotte modalità definite di inclusione e cooperazione con la comunità Rom e le organizzazioni della società civile, prevedendo anche misure per affrontare le conseguenze dell'epidemia da Covid-19 tra i Rom. (0709-28/2021/2)

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione in parte con la risposta dell'Ufficio del Governo della RS per le nazionalità.

Raccomandazione sulla proposta di Legge sulla protezione dei dati personali

Il Difensore ha raccomandato al MP di spiegare nella motivazione del provvedimento, che consente eccezionalmente la raccolta di dati personali di appartenenza nazionale e/o etnica, che la raccolta di tali dati è consentita anche nell'ambito dell'attuazione di misure specifiche per garantire l'uguaglianza e di azioni per identificare ed eliminare la discriminazione. Infine, ha raccomandato di inserire nella proposta di legge una disposizione aggiuntiva, che regolerebbe la protezione dei dati personali nell'ambito delle nuove tecnologie basate sull'intelligenza artificiale dal punto di vista della tutela dei diritti fondamentali ed in particolare nel rispetto del divieto di discriminazione. (0070-1/2019/5)

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione con l'integrazione della proposta di legge.

1.2.5 Formazione e sensibilizzazione del Difensore in merito alla circostanza personale della nazionalità

Workshop per donne con esperienza migratoria

Il 13 aprile 2021, i rappresentanti del Difensore hanno partecipato a una riunione online di due ore su invito dell'Associazione "Odnos". In tale occasione, hanno presentato a un gruppo di 15 donne immigrate, provenienti da comunità di lingua turca e albanese, le responsabilità del Difensore e i modi in cui l'organo può aiutarle nei casi in cui ritengono di essere discriminate. Hanno messo in evidenza la funzione consultiva del Difensore e presentato alcuni esempi concreti di discriminazione razziale e religiosa. Le partecipanti hanno messo in rilievo la crescente ostilità nei confronti delle donne musulmane che si coprono in pubblico con il velo e la loro difficoltà ad aprire conti bancari.

Conferenza sulla convivenza interculturale negli asili nido, nelle scuole e nel contesto locale

Il 10 giugno 2021, il consorzio di partner di progetto guidato dall'Istituto per consulenza psicologica e progetti educativi di sviluppo (ISA) ha organizzato la conferenza "Per la convivenza interculturale negli asili nido, nelle scuole e nel contesto locale" come evento conclusivo del progetto "Sfide della convivenza interculturale", destinato all'integrazione più efficace dei bambini immigrati, provenienti da altri contesti linguistici e culturali nel sistema di istruzione sloveno. Il rappresentante del Difensore ha illustrato l'operato dell'organo, le sue competenze e le modalità di lavoro. Ha spiegato come la legislazione contro la discriminazione affronti la questione del razzismo, soprattutto nel contesto internazionale. Ha inoltre presentato alcuni casi più importanti in cui l'organo ha riscontrato discriminazioni basate su circostanze personali della nazionalità e razza o origine etnica.



Giornata mondiale del ricordo dell'olocausto dei Rom

Il 6 agosto 2021, il direttore del Difensore, Miha Lobnik, è stato il relatore principale dell'evento della Giornata mondiale del ricordo dell'olocausto dei Rom a Murska Sobota. Nel suo discorso ha sottolineato l'importanza di preservare la memoria degli eventi passati: "Durante il Terzo Reich, oltre ad altre vittime, persero la vita mezzo milione di Rom e Sinti. L'obiettivo di questi inconcepibili atti ostili era la cancellazione definitiva dei Rom e dei Sinti e di molti altri. Ricordando Porajmos, dobbiamo quindi accentuare più volte che questi atti sono stati crudelmente disumani e che dobbiamo fare tutto il possibile affinché non si ripetano mai più". Ha sottolineato che Porajmos, il modo in cui la comunità Rom chiama il genocidio nazista della popolazione Rom, deve essere considerato una grave tragedia umana e tale convinzione è una delle basi su cui possiamo costruire una società all'insegna della sicurezza e dell'uguaglianza.

Presentazione dei risultati del progetto Discriminazione sulla base della nazionalità, cittadinanza, colore della pelle e religione

Il 26 ottobre 2021, la rappresentante del Difensore ha partecipato alla presentazione dei risultati del progetto Discriminazione sulla base della nazionalità, cittadinanza, colore della pelle e religione, in base a cui si evince che la discriminazione in Slovenia è ancora un problema grave e particolarmente presente nell'occupazione e sul posto di lavoro, nell'assistenza sanitaria, nell'accesso ai servizi, nel mercato immobiliare e nelle procedure amministrative. Inoltre, la discriminazione è più spesso vissuta dagli stranieri e dalla comunità Rom. L'84 per cento degli intervistati ritiene di aver subito una discriminazione sulla base di almeno una delle circostanze personali elencate.

Workshop per donne con esperienza migratoria

Il 18 novembre 2021, su invito dell'Associazione "Odnos", le rappresentanti del Difensore hanno condotto una presentazione online delle competenze dell'organo con un'illustrazione pratica dei casi di discriminazione. Al gruppo di dieci donne migranti provenienti da Kosovo, Iraq, Palestina, Russia, Siria e Turchia hanno presentato i diversi compiti dell'organo e i modi in cui il Difensore può aiutarle nei casi di potenziale discriminazione. Hanno messo in evidenza la funzione consultiva del Difensore e presentato alcuni esempi concreti di discriminazione accertata basata su circostanze personali della razza e della religione. Le partecipanti hanno riportato alcuni problemi percepiti, per esempio la fornitura di un'alimentazione adattata alle credenze religiose negli asili, il comportamento intollerante dei dipendenti pubblici, le molestie, il rifiuto di assumere una candidata a causa del velo.

1.2.6 Cooperazione del Difensore con la società civile riguardo alla circostanza personale della nazionalità

Per limitare la diffusione dei contagi da Covid-19, la cooperazione del Difensore con le organizzazioni della società civile è avvenuta principalmente in forma scritta.

IL DIFENSORE SOTTOLINEA PARTICOLARMENTE

l'Articolo 64 della Costituzione della Repubblica di Slovenia
(diritti speciali delle comunità nazionali autoctone italiane e ungheresi in Slovenia)

Alle comunità nazionali autoctone italiana e ungherese e ai loro appartenenti è garantito il diritto al libero uso dei propri simboli nazionali e, ai fini della conservazione della propria identità nazionale, all'istituzione di organizzazioni e allo sviluppo di attività economiche, culturali nonché di ricerca scientifica e di attività nel settore della pubblica informazione e dell'editoria. Secondo i termini di legge, alle due comunità nazionali e ai loro appartenenti spetta il diritto all'educazione e all'istruzione nella propria lingua, nonché alla formazione e allo sviluppo di tale educazione e istruzione. La legge stabilisce i territori entro i quali è obbligatoria l'istruzione scolastica bilingue. Alle due comunità nazionali e ai loro appartenenti è assicurato il diritto alla cura dei rapporti con la propria nazione madre e con i rispettivi Stati. Lo Stato sostiene materialmente e moralmente la realizzazione di questi diritti.

Nei territori ove vivono le due comunità, i loro appartenenti istituiscono comunità autogestite per l'attuazione dei propri diritti. Su loro proposta, lo Stato ha la facoltà di autorizzare le comunità nazionali autogestite a esercitare determinate funzioni di competenza dello Stato, assicurando i mezzi per la loro realizzazione.

Le comunità nazionali sono direttamente rappresentate negli organi di rappresentanza delle autonomie locali e nell'Assemblea nazionale.

La posizione e l'esercizio dei diritti della comunità nazionale italiana e di quella ungherese nei territori ove vivono, gli obblighi delle comunità locali autogestite diretti all'attuazione di tali diritti, nonché quei diritti degli appartenenti alle due comunità nazionali anche fuori da tali territori, sono stabiliti dalla legge. I diritti di entrambe le comunità nazionali e dei loro appartenenti sono garantiti indipendentemente dal numero degli appartenenti alle due comunità.

Le leggi, altre norme e atti generali, inerenti all'attuazione dei diritti e alla posizione esclusiva riconosciuti dalla Costituzione alle comunità nazionali, non possono essere approvati senza il consenso dei rappresentanti delle comunità nazionali.



1.3 Razza o origine etnica

IL DIFENSORE SOTTOLINEA PARTICOLARMENTE

l'Articolo 65 della Costituzione della Repubblica di Slovenia
(posizione e diritti speciali della comunità dei Rom in Slovenia)

La posizione e i diritti speciali della comunità Rom che vive in Slovenia sono regolati dalla legge.

1.3.1 Consulenza, orientamento e supporto in merito alla circostanza personale dell'istruzione

La mera percezione di essere vittima di discriminazione di un candidato al lavoro non è sufficiente per accertare la discriminazione

Al Difensore si è rivolto un candidato non selezionato per il posto vacante, il quale ha dichiarato nella sua lettera di non essere stato selezionato a causa del suo nome e cognome e del fatto che aveva un colore della pelle leggermente più scuro. Il Difensore ha identificato come circostanze personali rilevanti la razza o l'origine etnica, e, nel caso in cui la parte non abbia la cittadinanza slovena, anche la cittadinanza. Ha spiegato all'utente che nella fattispecie poteva accertare la discriminazione solo dopo la conclusione della procedura di accertamento, quindi l'ha incoraggiato a presentare una proposta per avviare tale procedura. Ha informato l'utente sull'inversione dell'onere della prova e, dopo aver esaminato il testo della lettera, ha ricordato alla parte che la mera sensazione di essere stato discriminato, sia per la procedura amministrativa sia per il procedimento giudiziario, non era sufficiente. L'onere della prova richiede che la parte ricorrente esprima in modo chiaro, concreto e completo i fatti sui quali fonda le proprie asserzioni. Solo allora l'onere della prova passa al presunto autore del reato, il quale deve provare di non aver messo in atto una discriminazione. La parte non ha deciso di presentare istanza di esame e la procedura di consulenza è stata perciò completata. **(0702-103/2021)**

Presunta discriminazione in un negozio a causa della circostanza personale della razza o origine etnica

Il Difensore è stato contattato da un utente di origine rom per presunta discriminazione in un negozio. La commessa gli ha chiesto di mostrare il contenuto dello zaino. L'utente ha richiesto il Libro dei reclami, che non gli è stato concesso. Il Difensore ha invitato l'utente a descrivere gli eventi in modo accurato e concreto e lo ha avvisato che, per accertare la discriminazione, doveva presentare la proposta di avvio della procedura, firmata personalmente, e fornire i contatti dei potenziali testimoni ai fini dello svolgimento del procedimento probatorio. La parte non ha dato seguito alla richiesta del Difensore. La procedura di consulenza è stata perciò completata. **(0702-278/2021)**

Il contenuto dei cartelloni della campagna “Scuola per tutti” non contiene elementi di discriminazione, ma potenzialmente incoraggia pregiudizi e stereotipi

Riguardo all'immagine grafica della campagna “Scuola per tutti”, al Difensore si è rivolto sia il committente della pubblicazione per un consiglio sul presunto carattere discriminatorio dei cartelloni, sia un'associazione, che li ha considerati discriminatori. Si trattava di un cartellone con l'immagine di due ragazzi, di cui un ragazzo di razza eurasiatica che imitava l'altro ragazzo con un gesto spesso usato come discriminatorio nei confronti di membri di razza asiatica. L'associazione ha ritenuto il cartellone offensivo e discriminatorio, mentre il cliente ha richiamato l'attenzione sul messaggio della campagna “Tutti uguali, tutti con pari diritti”. Il Difensore ha sottolineato che la questione, sotto il profilo della possibile molestia visiva, potrebbe essere valutata ai sensi dell'Articolo 8, primo comma, della ZVarD o dal punto di vista dell'eventuale incitamento alla discriminazione dell'Articolo 10, primo comma, della ZVarD. Tuttavia, non è chiaro se il contenuto del cartellone contenga tutti gli elementi delle suddette forme di discriminazione. Nelle sue note, il Difensore ha sottolineato che l'annuncio ha sicuramente un significato profondo nello spirito di accettazione della diversità, ma è presentato in modo sfaccettato e quindi potenzialmente problematico, soprattutto dal punto di vista socio-culturale, incoraggiando di conseguenza potenziali pregiudizi e stereotipi. Nessuna delle parti ha deciso di presentare istanza di esame e le due procedure di consulenza sono state completate. (0702-159/2021, 0702-164/2021)

Presunto trattamento controverso di un membro della comunità Rom presso una stazione di polizia

Il Difensore è stato contattato da un utente di origine Rom che ha contestato la presunta discriminazione nella condotta di un dipendente della Procura specializzata. Ha fatto riferimento anche all'inversione dell'onere della prova dall'Articolo 40 della ZVarD. Il Difensore si è rivolto per chiarimenti alla competente Questura, dove si è svolta l'udienza della Procura specializzata dello Stato, che ha smentito le accuse della parte ricorrente. Il Difensore ha fornito all'utente le spiegazioni della polizia, precisando che la sensazione di discriminazione non alleviava l'onere di allegazione a tale riguardo, in quanto il Difensore necessita di prove adeguate per accertare la discriminazione, come ad esempio almeno i dati di contatto dei testimoni. Nella procedura di accertamento della discriminazione, il Difensore deve, secondo le regole della procedura amministrativa generale, stabilire con certezza i fatti sui quali si fonda l'accertamento dell'esistenza di una discriminazione. La parte non ha deciso di presentare istanza di esame e la procedura di consulenza è stata perciò completata. (0702-232/2021)



1.3.2 Accertamento di discriminazione a causa della circostanza personale della razza o origine etnica

La casa editrice ha violato il divieto di discriminazione con una pubblicazione nei media

Al Difensore si è rivolto un proponente in merito alla pubblicazione di un articolo sul settimanale Demokracija, in cui denunciava la discriminazione per motivi di razza e religione. Il Difensore ha valutato che il caso era importante per la tutela contro la discriminazione basata sulla razza o sull'origine etnica e sulla religione o sul credo personale, che sono circostanze personali legalmente tutelate ai sensi dell'Articolo 1 della ZVarD. Pertanto, ha introdotto d'ufficio, ai sensi dell'Articolo 34 della ZVarD, la procedura di accertamento della discriminazione. Nella procedura di accertamento della discriminazione, il Difensore ha ritenuto che l'autore del testo giustificasse le idee sul predominio e sulla superiorità delle persone in termini di colore della pelle, origine etnica e credenze religiose. Così facendo, ha violato il secondo comma dell'Articolo 10 della ZVarD. Il Difensore ha valutato il testo anche dal punto di vista del diritto alla libertà di parola e ha riscontrato che si trattava di un caso di abuso di questo diritto fondamentale della CEDU. Il contenuto nega l'essenza delle idee di uguaglianza e pari dignità di tutte le persone, che sono i principi fondamentali della Convenzione. Il caporedattore della rivista ha fatto riferimento al fatto che la pubblicazione era una glossa o satira. Il Difensore ha determinato che la pubblicazione che giustifica idee sul predominio o sulla superiorità di un gruppo di persone rispetto ad altri gruppi di persone è discriminatoria indipendentemente dal tenore in cui viene scritta. Poiché l'autore della violazione ha sostenuto in difesa che si trattasse di una glossa o di una satira, motivo per cui la pubblicazione non costituiva una discriminazione, il Difensore si è espresso anche riguardo alla sua difesa. Con il coinvolgimento di un esperto di media indipendente, ha scoperto che la pubblicazione non era né una satira né una glossa, poiché manca delle caratteristiche di genere di queste forme di comunicazione giornalistica. La decisione è diventata definitiva. (Decisione numero 0700-52/2020/11 del 20/09/2021)

Con la trasmissione del programma televisivo Faktor il 21 gennaio 2021, la stazione televisiva TV3 ha violato il divieto di discriminazione

Nel febbraio 2021, il Difensore del Principio di Uguaglianza ha ricevuto una proposta per avviare la procedura di accertamento della discriminazione per presunte dichiarazioni inadeguate della conduttrice della trasmissione Faktor, andata in onda sulla stazione televisiva TV3 il 21 gennaio 2021. Con le sue dichiarazioni, infatti, la conduttrice ha classificato le persone in base alla loro circostanza personale della razza, dividendole in termini di diverso valore e allo stesso tempo dando un chiaro messaggio sull'inferiorità delle persone di una determinata razza. Il Difensore ha dapprima esaminato la dichiarazione della conduttrice dal punto di vista della libertà di espressione ai sensi dell'Articolo 39 della Costituzione della RS e dell'Articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Queste due disposizioni tutelano anche la fornitura di informazioni e idee che sconcertano, insultano e turbano lo Stato o qualsiasi parte della popolazione.

Il Difensore ha valutato che la dichiarazione della conduttrice nell'ambito dello spettacolo non godeva di protezione ai sensi della CEDU, ma viola gravemente i diritti fondamentali di alcune persone, ovvero il diritto alla dignità personale e alla sicurezza, il diritto all'inviolabilità dell'integrità fisica e mentale e il diritto alla tutela contro la promozione della disuguaglianza e dell'intolleranza, come sancito dall'Art. 63 della Costituzione della RS. Il Difensore ha quindi accertato che il contenuto dello spettacolo conteneva la giustificazione pubblica vietata del trattamento sfavorevole e del disprezzo di persone a causa di circostanze personali e anche la giustificazione vietata di idee sul predominio o sulla superiorità di una persona o gruppo di persone con determinate caratteristiche su altre persone che non sono membri di tale gruppo. Pertanto, trasmettendo questo spettacolo, la stazione televisiva TV3 ha violato l'Articolo 10 della Legge sulla tutela contro la discriminazione. La decisione è diventata definitiva. (Decisione numero **0700-15/2021/7** del 16/07/2021)

Durante l'intervento della polizia nell'insediamento rom non è stata riscontrata alcuna discriminazione

Il Difensore ha ricevuto cinque proposte per affrontare la discriminazione, presentate dai residenti di un insediamento rom in seguito all'intervento della polizia. La proposta si riferiva all'intervento del 3 aprile 2020 intorno alle 23:00, durante la chiusura del Paese per l'epidemia da Covid-19, quando gli agenti del Dipartimento di Polizia di Novo mesto sarebbero intervenuti ingiustificatamente, gridando e svegliando diversi minori, ridicolizzando e provocando i Rom nonché gettando a terra la carta d'identità al termine della procedura di controllo. Gli agenti si sarebbero comportati in modo inappropriato nei confronti di tutti i Rom presenti e avrebbero ingiustamente multato uno di loro. Secondo la proponente e altri residenti dell'insediamento, l'intervento della polizia non era necessario, in quanto non veniva riprodotta musica ad alto volume. L'utente ha affermato che il loro intervento aveva suscitato grande paura tra i residenti, in particolare tra i bambini, motivo per cui accusava la polizia di disparità di trattamento o discriminazione. Nel procedimento, il Difensore ha concluso che da tutti i fatti e le prove raccolte non risultava che nell'intervento della polizia potesse essere individuato un elemento fondamentale di discriminazione, ovvero un nesso di causalità tra le circostanze personali e le procedure di polizia condotte ufficialmente. Il solo fatto che la ricorrente e gli altri abitanti dell'insediamento siano di origine etnica rom non è stata la ragione dell'intervento degli agenti di polizia, la cui vera ragione è stata la violazione dell'ordine pubblico. Le proposte di esame denunciavano diverse presunte irregolarità nella condotta degli agenti di polizia nel loro intervento nell'insediamento, ad es. le grida, l'esibizione di armi, gettare a terra documenti, anche se tale condotta non poteva essere confermata con certezza nella procedura di accertamento. Di conseguenza, il Difensore non ha potuto accertare alcuna discriminazione. Il Difensore ha inoltre informato gli utenti in merito alle procedure di denuncia contro la condotta della polizia, che mirano a trattare le accuse di abuso di potere. Le decisioni sono diventate definitive. (Decisioni numero **0700-33/2020/24**, **0700-33/2020/25**, **0700-33/2020/26**, **0700-33/2020/27**, **0700-33/2020/28** del 30/06/2021)



1.3.3 Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale della razza o origine etnica

Nel 2021, il Difensore non ha condotto valutazioni sulla natura discriminatoria delle norme relative alla circostanza personale della razza o origine etnica.

1.3.4 Raccomandazioni del Difensore in merito alla circostanza personale della razza o origine etnica

Raccomandazione sulla proposta di Legge sulle modifiche e integrazioni alla Legge sull'assistenza parentale e il reddito familiare

Il Difensore ha raccomandato al MDDSZ, in collaborazione con altre parti interessate, compresa la comunità Rom, di analizzare la diversità delle ragioni per le assenze ingiustificate degli alunni Rom, il loro abbandono scolastico precoce e il mancato proseguimento degli studi nei programmi della scuola secondaria e di identificare quale dei programmi già implementati ha avuto successo nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ha inoltre raccomandato al Ministero di effettuare una valutazione dettagliata della necessità e dell'adeguatezza delle misure nonché di elaborare un piano di misure speciali mirate per incoraggiare i bambini Rom a raggiungere l'istruzione primaria e superiore. (0070-13/2021/1)

Stato della raccomandazione: ● Il processo legislativo è ancora in corso.

Raccomandazioni sulla proposta di Legge sulle modifiche e integrazioni alla Legge sulle prestazioni sociali

Il Difensore ha raccomandato al MDDSZ di condurre la valutazione dell'impatto sull'uguaglianza, le pari opportunità e la parità di trattamento (equality impact assessment) nel criterio del livello di reddito minimo, che determina condizioni di età diverse in base al genere dei beneficiari; nella pianificazione di misure volte in particolare ai membri della comunità Rom (ai quali, in casi particolari, l'assistenza finanziaria sarebbe stata corrisposta in natura) e di introdurre il motivo colposo di ineleggibilità all'assistenza finanziaria a causa di una condanna definitiva alla reclusione, inflitta per un reato doloso. (0070-12/2021/1)

Stato della raccomandazione: ● Il processo legislativo è ancora in corso.

Raccomandazione sulla proposta di Legge sulla protezione dei dati personali

Il Difensore ha raccomandato al MP di spiegare nella motivazione del provvedimento, che consente eccezionalmente la raccolta di dati personali di appartenenza nazionale e/o etnica, il fatto che la raccolta di tali dati sia consentita anche nell'ambito dell'attuazione di misure specifiche per garantire l'uguaglianza e di azioni per identificare ed eliminare le discriminazioni.

Infine, il Difensore ha raccomandato di inserire nella proposta di legge una disposizione aggiuntiva, che regolerebbe la protezione dei dati personali nell'ambito delle nuove tecnologie basate sull'intelligenza artificiale dal punto di vista della tutela dei diritti fondamentali ed in particolare nel rispetto del divieto di discriminazione. (0070-1/2019/5)

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione con l'integrazione della proposta di legge.

Raccomandazione sulla bozza del Programma nazionale di misure per i Rom per il periodo 2021-2030

Il Difensore ha raccomandato all'Ufficio del Governo della Repubblica di Slovenia per le nazionalità, di aggiornare il documento per conformarsi alle linee guida del "Quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom" in modo che le misure siano rivolte a tutti i membri della comunità Rom che vivono in Slovenia, compresi i Sinti, e affinché siano introdotte modalità definite di inclusione e cooperazione con la comunità Rom e le organizzazioni della società civile, prevedendo anche misure per affrontare le conseguenze dell'epidemia da Covid-19 tra i Rom. (0709-28/2021/2)

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione in parte con la risposta dell'Ufficio del Governo della RS per le nazionalità.

1.3.5 Formazione e sensibilizzazione del Difensore in merito alla circostanza personale di razza o origine etnica

Giornata mondiale del ricordo dell'olocausto dei Rom

Il 6 agosto 2021, il direttore del Difensore, Miha Lobnik, è stato il relatore principale dell'evento della Giornata mondiale del ricordo dell'olocausto dei Rom a Murska Sobota. Nel suo discorso ha sottolineato l'importanza di preservare la memoria degli eventi passati: "Durante il Terzo Reich, oltre ad altre vittime, persero la vita mezzo milione di Rom e Sinti. L'obiettivo di questi inconcepibili atti ostili era la cancellazione definitiva dei Rom e dei Sinti e di molti altri. Ricordando Porajmos, dobbiamo quindi accentuare più volte che questi atti sono stati crudelmente disumani e che dobbiamo fare tutto il possibile affinché non si ripetano mai più". Ha sottolineato che Porajmos, come la comunità Rom chiama il genocidio nazista della popolazione Rom, deve essere considerato una grave tragedia umana e tale convinzione è una delle basi su cui possiamo costruire una società di sicurezza e di uguaglianza per tutti.

1.3.6 Cooperazione del Difensore con la società civile riguardo alla circostanza personale della razza o origine etnica

Per limitare la diffusione dei contagi da Covid-19, la cooperazione del Difensore con le organizzazioni della società civile è avvenuta principalmente in forma scritta.



1.4 Lingua

1.4.1 Consulenza, informazione e supporto in merito alla circostanza personale della lingua

La possibilità di avvalersi di un interprete nell'accesso all'assistenza sanitaria per i non sloveni non è discriminazione nei confronti dei parlanti di lingua slovena

Il Difensore ha ricevuto una lettera dalla madre di un bambino prematuro in cui veniva lamentata una disparità di trattamento durante la visita alle strutture sanitarie. Il personale medico ha spiegato ai genitori che solo uno dei genitori poteva accompagnare il bambino. Tale misura era necessaria per limitare la diffusione dell'epidemia da Covid-19. L'eccezione sono i genitori di bambini che non parlano sloveno, poiché possono essere accompagnati da un interprete. Il Difensore ha spiegato all'utente che si trattava di una misura che impediva la discriminazione indiretta per la circostanza personale della lingua. Ha sottolineato che l'adattamento appropriato non interferisce con i diritti degli altri e non solleva il problema della discriminazione nei confronti di individui che non necessitano di tale adattamento. La procedura di consulenza è stata perciò completata. (0702-31/2021)

1.4.2 Accertamento di discriminazione a causa della circostanza personale della lingua

Nel 2021, il Difensore non ha emesso decisioni che stabiliscono discriminazioni basate sulla circostanza personale della lingua.

1.4.3 Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale della lingua

Nel 2021, il Difensore non ha condotto valutazioni sulla natura discriminatoria delle norme relative alla circostanza personale della lingua.

1.4.4 Raccomandazioni del Difensore in merito alla circostanza personale della lingua

Raccomandazione sulla proposta di Legge sulle modifiche e integrazioni alla Legge sulla regolamentazione del mercato del lavoro

Il Difensore ha raccomandato al MDDSZ di chiarire nella bozza del disegno di legge le finalità e gli obiettivi delle proposte di modifica delle disposizioni di legge in materia di ridefinizione dell'occupazione idonea, proroga del termine dei lavori pubblici e modifiche in merito alla gestione dei ricorsi avverso le decisioni dell'Ufficio di collocamento e di supportarli con informazioni, spiegando in che modo il MDDSZ garantisce la proporzionalità delle misure proposte. Ha inoltre raccomandato che la proposta di legge integri ed elimini la disposizione della legge vigente, che prevede il requisito della conoscenza di base della lingua slovena per gli stranieri, in quanto con ciò fa distinzione tra disoccupati iscritti nel registro sulla base della cittadinanza (circostanza personale) e indirettamente sulla base di altre circostanze personali. [\(0709-29/2021/1\)](#)

Stato della raccomandazione: ● Il processo legislativo è ancora in corso.

1.4.5 Formazione e sensibilizzazione del Difensore in merito alla circostanza personale della lingua

Nel 2021, il Difensore ha esposto tramite mezzi di informazione pubblica e pubblicazioni sui social network la posizione dei singoli gruppi vulnerabili durante la diffusione della malattia del Covid-19. Ha quindi cercato di motivare in vari modi la necessità di adeguare le misure anti-coronavirus al principio secondo cui come società non dobbiamo escludere nessuno.

1.4.6 Cooperazione del Difensore con la società civile riguardo alla circostanza personale della lingua

Per limitare la diffusione dei contagi da Covid-19, la cooperazione del Difensore con le organizzazioni della società civile è avvenuta principalmente in forma scritta.



1.5 Religione o convinzioni personali

IL DIFENSORE SOTTOLINEA PARTICOLARMENTE

l'Articolo 41 della Costituzione della Repubblica di Slovenia
(libertà di coscienza)

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o altro credo, nella vita pubblica e privata.

Nessuno è tenuto a pronunciarsi in merito al proprio credo di fede religiosa o di altro genere.

I genitori hanno diritto di assicurare ai propri figli, in ragione del proprio credo, l'educazione religiosa e morale.

L'indirizzamento dei figli, relativo all'educazione religiosa e morale, deve essere adeguato all'età e alla maturità del figlio, alla sua libertà di coscienza, alla sua fede religiosa o altro credo.

1.5.1 Consulenza, informazione e supporto in merito alla circostanza personale della religione o convinzioni personali

La decisione di (non) essere vaccinati non può essere paragonata alla decisione sulla scelta della propria religione

Il Difensore ha ricevuto la domanda generale in merito al fatto che la scelta della religione sia una decisione personale e che la discriminazione basata sulla religione sia consentita in vari ambiti della vita, compreso l'accesso a beni e servizi. L'utente ha confrontato la decisione sulla scelta della religione con la decisione di ricevere il vaccino o meno, poiché entrambe sono una questione di scelta individuale. Il Difensore ha spiegato che la religione può essere una circostanza personale innata o acquisita che non può essere cambiata ovvero non è consentito chiedere a un individuo di cambiarla, in quanto strettamente connessa alla sua identità. Tra l'altro, si tratta di una circostanza personale particolarmente protetta, come risulta anche dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, dalla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Carta sociale europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. È separatamente trattata anche nell'Articolo 14 della Costituzione della Repubblica di Slovenia. Inoltre, il Difensore ha preso posizione anche sulla nozione di credo personale, sulla base della sentenza della Suprema Corte n. I Up 27/2008 del 23/06/2008. La Corte ha ritenuto che nell'ambito della normativa contro la discriminazione sia tutelato solo uno dei significati della parola "credo" secondo lo SSKJ e non il giudizio di un individuo o convinzione su un fatto particolare. Il Difensore non può considerare come credo personale il semplice fatto che un individuo non voglia essere vaccinato, soprattutto se non ci sono circostanze personali sullo sfondo. Ha spiegato all'utente che, di conseguenza, l'appartenenza ad una certa religione non può essere paragonata alla decisione di (non) ricevere il vaccino. La procedura di consulenza è stata così completata. **(0702-185/2021)**

Opposizione alla vaccinazione contro il Covid-19 per motivi religiosi

Il Difensore ha ricevuto la risposta da un utente turbato dalla condizionalità dell'accesso a vari diritti e benefici con la vaccinazione contro il Covid-19. L'utente ha dichiarato di opporsi alla vaccinazione per motivi religiosi. Il Difensore ha spiegato all'utente che la condizione GVT (guarigione, vaccinazione, test), che ha lo scopo di contenere l'epidemia da Covid-19, copre la stragrande maggioranza della popolazione, poiché l'accesso a beni e servizi è fornito sia ai vaccinati come ai guariti e a persone con test negativo. Il Difensore ha invitato l'utente a presentare la proposta per avviare la procedura di accertamento della discriminazione, spiegando le sue convinzioni religiose in modo più dettagliato e fornendo prove che la sua religione gli proibisce la vaccinazione o i test. Il richiedente ha deciso di non avviare la procedura. La procedura di consulenza è stata così completata. (0702-86/2021)

La condizione GVT non costituisce una discriminazione per motivi di religione o credo personale

Il Difensore ha ricevuto una lettera da un individuo affermando che la condizione GVT (guarigione, vaccinazione, test) costituisce discriminazione basata sulla circostanza personale della "convinzione" nel senso di "religione o credo personale" per cui l'individuo non è disposto a essere vaccinato. Il Difensore ha spiegato all'utente che la definizione del termine "convinzione" si basa principalmente sulla sentenza della Suprema Corte della Repubblica di Slovenia n. I Up 27/2008 del 23/06/2008. La Corte ha ritenuto che nell'ambito della normativa contro la discriminazione sia tutelato solo uno dei significati della parola "credo" secondo lo SSKJ e non il credo come giudizio di un individuo o convinzione di un fatto particolare. Il Difensore non può considerare come credo personale il semplice fatto che un individuo non voglia essere vaccinato, soprattutto se non ci sono circostanze personali sullo sfondo. La legislazione anti-discriminazione in vista della tutela contro la discriminazione è stata elaborata al fine di offrire tutela ai gruppi tutelati che condividono una circostanza personale chiara e indiscutibile. La vaccinazione in sé, tuttavia, non è una circostanza personale. Un individuo decide di vaccinarsi o meno. Quando decide di non vaccinarsi, si assume anche tutte le conseguenze della sua decisione, in questo caso la conseguenza del test obbligatorio, come previsto dalla condizione GVT. La procedura di consulenza è stata perciò completata. (0702-208/2021)

L'affermazione "gli atei non tollerano i cristiani" non contiene elementi di discriminazione

Il Difensore è stato contattato da un utente che si oppone alla controversa scrittura del sindaco nel bollettino comunale. Quest'ultimo ha espresso che i membri di altre religioni e, in particolare, gli atei non sono benvenuti nel comune, poiché "non tollerano i cristiani". L'utente ha affermato che si trattava di incitamento all'odio. Il Difensore ha spiegato che nel caso in esame si potrebbe parlare di molestie ai sensi dell'Articolo 8 della ZVarD o di incitamento alla discriminazione ai sensi dell'Articolo 10 della ZVarD, se fossero forniti gli elementi necessari secondo le definizioni di una delle due forme di discriminazione. Sulla base della valutazione preliminare, tali elementi non erano presenti nella fattispecie. La procedura di consulenza è stata perciò completata. (0702-20/2021)



Molestie e incitamento alla discriminazione sui social network

Il Difensore ha ricevuto una proposta anonima per affrontare la discriminazione per motivi di credo personale, in cui l'utente accusa una figura pubblica di spicco di molestie e incitamento alla discriminazione. Si trattava di una clip "story" su Instagram, in cui il presunto autore di discriminazione insultava i c.d. manifestanti del venerdì. Il Difensore ha invitato la parte a integrare la mozione, ma non ha ricevuto risposta. La procedura di consulenza è stata perciò completata. (0702-223/2021)

Denuncia dell'articolo contestato all'Ispettorato della Cultura e dei Media

Al Difensore si è rivolta una comunità religiosa a causa di dichiarazioni controverse scritte in un articolo pubblicato sul portale di un media. Infatti, dal testo stesso emerge che l'autore collega direttamente lo stupro ai rifugiati, soprattutto se sono membri della fede musulmana. Il Difensore ha individuato nel testo possibili elementi di molestia come definiti dalla ZVarD. Poiché l'utente ha dichiarato di aver già presentato istanza all'Ispettorato per la Cultura e i Media del Ministero della Cultura della RS, il Difensore gli ha chiesto di fornire informazioni sull'esito del procedimento. Il Difensore ha inoltre informato l'utente sulla possibile procedura per la denuncia di discriminazione ai sensi della ZVarD. La procedura di consulenza è stata così completata. (0705-39/2019)

La posizione critica nei confronti dei musulmani non determina automaticamente la giustificazione pubblica di discriminazione o disprezzo di persone o gruppi di persone a causa di circostanze personali

Il Difensore è stato contattato da un utente con status di rifugiato di fede islamica. Ha messo in evidenza le attività controverse di una persona dell'associazione che si occupa principalmente di rifugiati. L'autore presunto della violazione non avrebbe adeguatamente informato le istituzioni competenti delle violazioni commesse contro i rifugiati e avrebbe espresso commenti negativi sui musulmani nei media. Dopo l'esame, il Difensore ha concluso che nel suo comportamento non sussistono elementi di discriminazione, i quali devono essere necessariamente individuati affinché possa essere accertata la discriminazione. Ha spiegato che ciò non significa che tali posizioni pubblicamente dichiarate non siano inappropriate, ma che non soddisfano la definizione di discriminazione ai sensi della ZVarD. La procedura di consulenza è stata così completata. (0702-154/2020)

1.5.2 Accertamento di discriminazione a causa della circostanza personale della religione o convinzioni personali

Dopo l'intervento del Difensore, l'asilo ha iniziato a fornire al bambino un'alimentazione conforme alla sua religione

Il Difensore ha ricevuto una proposta di esame dal padre il cui figlio non mangia un particolare tipo di carne per motivi religiosi familiari. Il bambino frequentava l'asilo, che non ha provveduto ad adeguare la preparazione di un pasto sostitutivo alla sua dieta. L'asilo ha fatto presente l'obbligo di seguire le linee guida per una sana alimentazione con la possibilità di adeguare il menù solo quando imposto da motivi di salute del bambino. Nella fattispecie, il Difensore ha individuato una possibile discriminazione indiretta del minore sulla base della religione o del credo personale. La procedura si è conclusa con la decisione di interrompere il procedimento, poiché il padre aveva raggiunto un accordo con l'asilo. La decisione è diventata definitiva. (Decisione numero [0700-24/2021/6](#) del 22/04/2021)

1.5.3 Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale della religione o convinzioni personali

Nel 2021, il Difensore non ha condotto valutazioni sulla natura discriminatoria delle norme relative alla circostanza personale della religione o credo personale.

1.5.4 Raccomandazioni del Difensore in merito alla circostanza personale della religione o convinzioni personali

Nel 2021, il Difensore non ha emesso raccomandazioni in materia di circostanza personale della religione o credo personale.

1.5.5 Formazione e sensibilizzazione del Difensore in merito alla circostanza personale della religione o convinzioni personali

Nel 2021, il Difensore ha esposto tramite mezzi di informazione pubblica e pubblicazioni sui social network la posizione dei singoli gruppi vulnerabili durante la diffusione della malattia del Covid-19. Ha quindi cercato di motivare in vari modi la necessità di adeguare le misure anti-coronavirus al principio secondo cui come società non dobbiamo escludere nessuno.



IL DIFENSORE SOTTOLINEA PARTICOLARMENTE

l'Articolo 7 della Costituzione della Repubblica di Slovenia

Lo stato e le comunità religiose sono separati.

Le comunità religiose hanno uguali diritti: esse svolgono liberamente le proprie attività.

1.5.6 Cooperazione del Difensore con la società civile riguardo alla circostanza personale della religione o convinzioni personali

Per limitare la diffusione dei contagi da Covid-19, la cooperazione del Difensore con le organizzazioni della società civile è avvenuta principalmente in forma scritta.

Nell'ambito della circostanza personale della religione, ha raccolto alcune richieste scritte sui danni registrati a chiese e altri edifici religiosi o in merito ad altre forme di intolleranza nonché l'esperienza dei membri di chiese e comunità religiose registrate.

1.6 Disabilità

IL DIFENSORE SOTTOLINEA PARTICOLARMENTE

l'Articolo 52 della Costituzione della Repubblica di Slovenia
(diritti delle persone con disabilità)

Ai disabili è assicurata, in conformità alla legge, la protezione e la formazione professionale.

I bambini soggetti a disturbi nel loro sviluppo fisico e psichico e le altre persone con disabilità grave hanno diritto all'istruzione e alla formazione per una vita sociale attiva.

L'istruzione e la formazione di cui al precedente comma sono finanziate con fondi pubblici.

1.6.1 Consulenza, orientamento e supporto in merito alla circostanza personale della disabilità

I dipendenti che sono genitori di bambini con bisogni speciali hanno diritto a un adeguato adattamento

Al Difensore si è rivolto, a nome di una dipendente e madre di un bambino con bisogni speciali, il presidente del sindacato dell'azienda in cui la donna è impiegata. Nel reparto in cui è stata trasferita, si è accordata con le colleghe, in modo da poter adeguare l'orario di lavoro alla sua situazione familiare. La direzione l'ha trasferita ad un altro dipartimento, vietandole eventuali accordi e adeguamenti. Il Difensore ha messo in rilievo la circostanza personale della maternità o genitorialità in relazione al diritto ad un adeguato adattamento e la circostanza personale della disabilità in relazione alla c.d. discriminazione per connessione. Il Difensore ha spiegato alla parte che i dipendenti che hanno figli con bisogni speciali hanno diritto ad un adeguato adattamento ai sensi della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e che questo potrebbe costituire discriminazione. Il Difensore ha incoraggiato la presidente del sindacato a presentare la denuncia o incoraggiare la lavoratrice a presentare denuncia. La lavoratrice ha presentato denuncia e l'esame del caso è proseguito nell'ambito della procedura di accertamento della discriminazione ai sensi della ZVarD. Nella fattispecie, tra la lavoratrice e il datore di lavoro è stato raggiunto un accordo per un adeguato adattamento del suo orario di lavoro. La procedura di consulenza è stata perciò completata. **(0702-110/2021)**



Rifiuto di pagare contributi ai lavoratori autonomi con disabilità da parte del ZZS per il periodo di assenza giustificata dal lavoro

Al Difensore si è rivolto un lavoratore autonomo con disabilità, che riconosce come discriminatoria la pratica dell'Istituto di assicurazione sanitaria della Slovenia in merito al pagamento dei contributi pensionistici e assicurativi per l'invalidità. Si tratta di un lavoratore autonomo a cui è stato concesso l'esonero dai contributi per motivi dell'invalidità. Poiché in congedo di malattia per più di 30 giorni, il pagamento dell'indennità per congedo di malattia è stato trasferito al ZZS, ma non ha preso in considerazione che anche il ZZS fosse esonerato dal pagamento dei contributi per l'utente. Nel caso, il Difensore ha inviato un'indagine al ZZS al fine di verificare le informazioni e ottenere quanti più dati. Sulla base di tale indagine, ha concluso che la Legge sul reinserimento professionale e sull'occupazione di persone con disabilità prevede l'esenzione dal pagamento dei contributi anche per i lavoratori disabili autonomi, che è un incentivo finanziario per l'occupazione delle persone disabili e può essere inteso come una misura positiva. Tuttavia, il ZZS ritiene che l'esenzione si applichi solo al lavoratore autonomo e non anche al ZZS. Il Difensore ha inoltrato le spiegazioni all'utente, il quale ha deciso di sottoporre una proposta all'esame, pertanto la discussione dell'argomento dinanzi all'organo proseguirà nell'ambito della procedura di accertamento. (0702-108/2021)

I genitori o tutori di persone con bisogni speciali dovrebbero richiedere al centro di formazione il rimborso spese per l'assegno di sussistenza a causa del ritiro alle cure domiciliari

Il padre di una delle assistite del centro di formazione, lavoro e cura si è rivolto al Difensore in merito al rimborso delle spese di cura dovute al ritiro delle persone dalle cure istituzionali a causa dell'epidemia da Covid-19. Il caso riguarda un argomento rilevante, in quanto si tratta di un gruppo di individui particolarmente vulnerabile, ovvero persone con bisogni speciali. Tuttavia, il Difensore non ha riconosciuto un problema di discriminazione in termini di trattamento inadeguato di un gruppo di persone rispetto all'altro, ma piuttosto il problema del finanziamento dei diritti sociali per i genitori delle persone assistite presso l'istituto a causa del ritiro all'assistenza domiciliare per limitare i contagi dal Covid-19. L'organo ha presentato alla parte ricorrente i pertinenti articoli della cosiddetta normativa di crisi che disciplina il rimborso delle spese di mantenimento e le lettere pubblicamente disponibili delle istituzioni competenti. Ha consigliato l'utente sulle modalità di azione legale in questi casi, vale a dire di richiedere l'importo restante dell'indennità di cura dall'istituto del centro di formazione e quindi di cercare rimedi legali dinanzi al Ministero competente. La procedura di consulenza è stata perciò completata. (0702-92/2021)

I rappresentanti di tutte le categorie di disabilità, rappresentati dall'associazione, dovrebbero essere in grado di candidarsi alle elezioni per la dirigenza dell'associazione

Un utente ha richiamato l'attenzione sulla disciplina obsoleta della posizione dei rappresentanti nei confronti delle associazioni dei disabili. Ha sottolineato che lo statuto esistente elenca nei propri articoli due categorie di rappresentatività e prevede che i delegati in assemblea siano rappresentati in un rapporto di 50:50. Secondo la sua opinione, finché l'associazione riconosceva la rappresentatività per due sole categorie di disabilità, ciò era accettabile.

Tuttavia, per esigenze di adesione, l'associazione ha successivamente stabilito altre due categorie di rappresentatività per gli utenti. Queste due categorie non hanno pari opportunità nelle loro attività e nel processo decisionale, perché i rappresentanti delle categorie emergenti di disabilità non possono candidarsi alle elezioni. Alla luce di quanto sopra, il Difensore ha valutato che questo particolare caso potrebbe costituire una discriminazione nei confronti di persone con determinate categorie di disabilità. Il Difensore ha quindi incoraggiato l'utente a presentare una proposta per l'accertamento della discriminazione, invitandolo a concretizzare i fatti e fornire ulteriori dati e informazioni. La parte non ha replicato alla spiegazione del Difensore. La procedura di consulenza è stata così completata. (0702-82/2021)

L'emendamento B alla Legge sull'assistenza personale potrebbe potenzialmente portare all'abolizione dei fornitori dei servizi di assistenza personale

Al Difensore si è rivolta un'associazione che fornisce servizi di assistenza personale, in relazione alle nuove condizioni previste dall'emendamento B della Legge sull'assistenza personale per l'attuazione di tale servizio. Quest'ultimo ha infatti reso più restrittive le condizioni: in base alla nuova regolamentazione, le associazioni che non le soddisfano entro il termine previsto vengono cancellate d'ufficio dall'albo dei fornitori. Il Difensore ha spiegato che in linea di principio nella fattispecie non si può parlare di discriminazione; tuttavia, la questione del mancato rispetto della legislazione contro la discriminazione potrebbe essere sollevata se le condizioni dovessero causare il divieto per i fornitori di assistenza a fornire assistenza per determinati tipi o forme di disabilità o un deterioramento significativo di questo servizio. Il Difensore ha invitato l'utente a informarlo qualora la modifica della legge avesse causato tali conseguenze. La parte non ha replicato alla spiegazione del Difensore. La procedura di consulenza è stata perciò completata. (0702-261/2021)

Il trasporto interurbano gratuito per i pensionati, i disabili e i veterani di guerra disoccupati non costituisce discriminazione

Il Difensore è stato contattato da un utente che è un disabile parzialmente pensionato di terza categoria. L'utente ha dichiarato di volere godere dei benefici del trasporto interurbano gratuito, in quanto ciò spetta ai disabili pensionati e a tutte le persone in pensionamento ordinario. Il Difensore ha rilevato che, in conformità alla Legge sui trasporti stradali, il trasporto gratuito a lunga distanza spetta ai pensionati o persone di età superiore ai 65 anni, titolari di una carta di invalidità e persone con status di veterani di guerra. Tuttavia, tale beneficio spetta a tutte le categorie purché non hanno un rapporto di lavoro o non svolgano un'attività autonoma registrata. Qualora il beneficio venisse concesso anche ai soggetti in rapporto di lavoro, questi non avrebbero più diritto al rimborso. Il Difensore ha spiegato che non si tratta di gruppi comparabili (occupati e disoccupati con disabilità), quindi il caso non riguarda la discriminazione ai sensi della ZVarD. Una domanda simile è stata posta al Difensore da uno dei sindacati. Le due procedure di consulenza sono state completate. (0702-248/2021/2, 0702-262/2021)



Esenzione dall'imposta annua sugli autoveicoli personali

Il Difensore ha ricevuto una lettera di un proponente in merito alla presunta disciplina discutibile e discriminatoria dell'esenzione dal pagamento dell'imposta annuale sugli autoveicoli, così come disciplinata dall'Art. 9, quinto comma, della Legge sull'imposta sui veicoli a motore (ZDajMV). L'utente ha inoltre inviato all'organo la decisione di rigetto dell'unità amministrativa e del Ministero (organo di appello) e la querela nel contenzioso amministrativo, che è stata presentata nella causa. Il Difensore ha consigliato all'utente di indicare nel contenzioso amministrativo la finalità dell'esenzione dal pagamento della tassa annuale per gli autoveicoli, ovvero la garanzia della maggiore mobilità delle persone con disabilità. Al riguardo, il Difensore ha incoraggiato l'utente a dimostrare nel già esistente procedimento giurisdizionale le circostanze confermant i fatto che il veicolo per il quale è esonerato dall'obbligo serve allo scopo di trasportare il figlio disabile o che questo sia l'unico veicolo personale utilizzato per il trasporto del beneficiario ai sensi della detta legge. In aggiunta, ha consigliato all'utente di richiamare l'attenzione sulla sua raccomandazione (n. 070-87 / 2019/1 del 22 agosto 2019), in cui l'organo aveva già preso posizione sui criteri di ammissibilità nell'ambito della sua funzione sistemica riguardo alle esenzioni dal pagamento della tassa annuale per gli autoveicoli, come disciplinato dall'Articolo 9, quinto comma, della ZDajMV. La procedura di consulenza è stata perciò completata. (0702-78/2021)

Durante l'esecuzione di lavori di costruzione, gli appaltatori devono garantire l'accesso ai disabili

Al Difensore si è rivolto un utente con disabilità in relazione all'esecuzione di lavori di costruzione in uno dei comuni sloveni, dove l'appaltatore aveva previsto l'accesso alla struttura solo tramite scale, escludendo pertanto completamente dall'accesso le persone con disabilità. Sulla base della lettera, il Difensore ha concluso che la parte richiamava l'attenzione su sviluppi rilevanti e problematici dal punto di vista del principio di uguaglianza dell'Articolo 14 della Costituzione della RS, della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e in base alla legislazione slovena. Il Difensore ha incoraggiato la parte a presentare una proposta per accertare la discriminazione (cosa che poteva fare in modo anonimo) e a fornire maggiori informazioni sul caso. La parte non ha risposto alla lettera del Difensore. La procedura di consulenza è stata perciò completata. (0705-7/2021)

Mancanza di standard minimi per l'accessibilità dei contenuti Internet e dei programmi televisivi nelle tecniche adattate alle persone con disabilità sensoriali

Una lettera è stata indirizzata all'organo da diverse società e associazioni in cui si denunciava una discriminazione diretta per motivi di audismo, quando, in occasione della Giornata della lingua dei segni slovena, la RTV Slovenia ha trasmesso uno spettacolo informativo sulla lingua dei segni slovena, senza la lingua dei segni. Il Difensore ha confermato ai proponenti di aver rilevato una questione estremamente importante riguardante le persone con limitazioni sensoriali e che quest'area in Slovenia non era regolamentata in modo ottimale. Il Difensore ha spiegato di aver già svolto la procedura per accertare la discriminazione su questo argomento, ma per mancanza di basi giuridiche concrete e direttamente applicabili, nella fattispecie non poteva stabilire una discriminazione, in quanto non avrebbe nulla su cui basare la propria decisione.

In particolare, uno degli elementi di discriminazione è l'interferenza con un bene protetto, concretamente definito. A causa della mancata regolamentazione legale, il Difensore ha emesso una raccomandazione al Governo della RS nel 2020 nel settore dell'accessibilità dei contenuti televisivi per le persone con disabilità sensoriali, partecipando anche alla proposta di Legge sulle modifiche e integrazioni alla Legge sui servizi dei media audiovisivi. Il Difensore non ha ricevuto risposta alla sua raccomandazione. Le procedure consultive sono state quindi completate. (0702-286/2021, 0702-41/2021)

1.6.2 Accertamento di discriminazione a causa della circostanza personale della disabilità

La lavoratrice, madre di un bambino con bisogni speciali, ha visto riconosciuto il proprio diritto, dopo l'intervento del Difensore, ad una speciale ripartizione dell'orario di lavoro

Il Difensore del Principio di Uguaglianza è stato contattato da un'utente, madre di un bambino con bisogni speciali. Nel reparto in cui è stata trasferita, si è accordata con le colleghe, in modo da poter adeguare l'orario di lavoro alla sua situazione familiare. La direzione l'ha trasferita ad un altro dipartimento, vietandole eventuali accordi e adeguamenti. Il Difensore ha messo in rilievo la circostanza personale della maternità o genitorialità in relazione al diritto ad un adeguato adattamento e la circostanza personale della disabilità in relazione alla c.d. discriminazione per connessione. Ha rivolto ricorso al datore di lavoro per una composizione amichevole della questione. La proponente ha informato il Difensore di aver raggiunto un accordo con il proprio datore di lavoro e di aver già firmato un allegato al contratto. Anche il datore di lavoro ha informato l'organo a proposito dell'accordo raggiunto, spiegando inoltre che, fino al momento della ricezione dell'avviso del Difensore, non era a conoscenza della situazione della lavoratrice. (Decisione di non luogo a procedere numero **0700-43/2021/11** del 18/10/2021)

L'Istituto per non udenti e ipoudenti non ha discriminato gli alunni durante le lezioni

Il Difensore ha condotto la procedura di accertamento della discriminazione nei confronti degli alunni non udenti e ipoudenti presso la scuola primaria, che opera nell'ambito di una delle istituzioni per non udenti e ipoudenti. Ha ricevuto una segnalazione dal genitore di uno degli alunni in cui affermava che durante il periodo di validità delle misure per prevenire la diffusione del Covid-19 gli insegnanti della scuola indossavano mascherine protettive. Di conseguenza, gli alunni avevano difficoltà a seguire le lezioni, visto che, oltre al linguaggio dei segni, la lettura dalle labbra è essenziale per la loro comprensione e comunicazione. Nel corso del procedimento, è emerso che gli insegnanti della scuola non indossavano mascherine protettive "ordinarie", ma visiere – come previsto dal relativo Decreto del Governo sulle misure di protezione durante l'epidemia/pandemia da Covid-19. Tali mascherine rappresentano un adattamento appropriato per prevenire efficacemente la discriminazione indiretta nei confronti degli alunni non udenti e ipoudenti. L'equivoco che si trattasse di mascherine ordinarie è stato causato da un malinteso di comunicazione tra i genitori e la direzione scolastica, che è stato risolto anche con l'aiuto del Difensore. La decisione è diventata definitiva. (Decisione numero **0700-20/2021/11** del 17/05/2021)



La partecipazione alla gara sportiva di para-karate è concessa a tutti i concorrenti, indipendentemente dal tipo di disabilità

Il Difensore ha ricevuto una proposta da un'organizzazione non governativa per far fronte a presunte discriminazioni legate alle "regole per le gare di para-karate" dei giudici, emesse dalla commissione dei giudici dell'Associazione di Karate della Slovenia (KZS) nel maggio 2020. Le regole menzionate dovrebbero consentire la partecipazione a gare a tre categorie di concorrenti, vale a dire: 1) in sedia a rotelle, 2) non vedenti e ipovedenti, 3) con disabilità intellettiva. Secondo la parte ricorrente, le norme sono discriminatorie, in quanto non riguardano tutte le persone con disabilità, in particolare quelle portatrici di handicap fisici che non necessitano di una sedia a rotelle per muoversi, ma di altri ausili come stampelle e deambulatori oppure non necessitano di alcun ausilio (persone con paralisi cerebrale, distrofia muscolare, malattie genetiche, amputazioni, ecc.). In accordo con le regole indicate, solo a determinate persone con disabilità sarebbe impedito di partecipare a gare nell'ambito della KZS. Nel procedimento, il Difensore ha stabilito che, nonostante le regole scritte emesse dalla Commissione giudicante KZS nel maggio 2020 come traduzione delle regole della World Karate Federation, che prevedono tre categorie di concorrenti, i campionati nazionali si svolgono secondo le rispettive regole di gara di ogni campionato nazionale e che sulla base di queste, tutti i concorrenti, indipendentemente dal tipo di disabilità, hanno finora potuto iscriversi alla competizione. Poiché nella condotta della KZS nell'organizzazione di campionati nazionali di para-karate non ha rilevato alcuna restrizione per gli individui sulla base della loro disabilità, non ha riscontrato alcuna discriminazione. La decisione è diventata definitiva. (Decisione numero [0700-51/2020/18](#) del 15/11/2021)

Il divieto di fornire assistenza fisica ad una alunna durante l'apprendimento a distanza è una discriminazione

Il Difensore ha riscontrato una discriminazione nei confronti di un'alunna che, a causa delle sue condizioni di salute legate alla sua disabilità, ha dovuto seguire le lezioni parzialmente o completamente a distanza. A causa della sua disabilità motoria, l'istituto che frequenta e il Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport le hanno riconosciuto il diritto ad un'accompagnatrice per l'assistenza fisica in classe. Tuttavia, il Ministero non le ha permesso di sfruttare questa opportunità nel periodo in cui doveva svolgere le attività scolastiche da casa per proteggere la propria salute. Come spiegato al Difensore, ha ritenuto che non vi fosse alcuna base giuridica per questo. Il Difensore ha ritenuto che il ragionamento del Ministero fosse errato. La Legge sull'orientamento degli alunni con necessità particolari e le regole adottate sulla base della stessa non prevedono che l'assistenza fisica durante l'istruzione possa essere fornita ai beneficiari esclusivamente nei locali dell'istituto in cui si svolgono altrimenti le attività scolastiche. Stabiliscono solo che tale tipo assistenza è dovuta loro durante il periodo scolastico. Il Difensore ha concluso che, a causa della sua situazione personale di disabilità e dello stato di salute, per cui era necessario lo studio a distanza, l'alunna è stata trattata in modo meno favorevole rispetto ai suoi compagni di classe, che hanno ricevuto l'istruzione presso l'istituto scolastico e quindi hanno continuato ad avere accesso all'assistenza fisica durante l'insegnamento. L'alunna in questione, invece, non ha potuto godere di tale assistenza durante l'insegnamento a distanza, sebbene le sia stata riconosciuta dal Ministero competente come essenziale per la corretta attuazione del processo educativo. Il Difensore

ha affermato nella decisione che si trattava di una forma grave di discriminazione, in quanto il trattamento discriminatorio riguardava un bambino. Ha sottolineato che il diritto all'istruzione è un diritto fondamentale. Secondo la Legge sulla parità di trattamento delle persone con disabilità, i disabili hanno diritto ad adeguamenti appropriati nella loro inclusione nel processo scolastico e ad adeguamenti dello stesso processo scolastico. Ha inoltre sottolineato che lo Stato ha il dovere, ai sensi delle convenzioni internazionali sui diritti dei bambini e dei disabili, di adottare misure attive per neutralizzare gli ostacoli che rendono difficile per i bambini con bisogni speciali esercitare i propri diritti umani e le proprie libertà fondamentali su un piano di parità. Al 31 dicembre 2021, la sentenza non era ancora definitiva. (Decisione numero [0700-28/2021/13](#) del 21/12/2021)

Nell'accessibilità di contenuti televisivi per i disabili sensoriali non è stata riscontrata alcuna discriminazione

Il Difensore ha affrontato la presunta discriminazione di persone con disabilità visive nell'accesso ai contenuti televisivi. Il denunciante ha affermato che le persone con disabilità sensoriali dovrebbero avere lo stesso accesso a tutti i contenuti televisivi di RTV Slovenia e di altre emittenti come le persone senza tali disabilità. Nel processo di accertamento della discriminazione, il Difensore ha stabilito che ai sensi dell'attuale legislazione solo la RTV Slovenia è obbligata a preparare contenuti adattati, destinati ai non vedenti, agli ipovedenti, ai non udenti e agli ipoudenti. Tuttavia, la legislazione non determina quale dovrebbe essere questa quota e quali contenuti dovrebbero essere adattati in tal senso. Il Difensore ha inoltre concluso che, nonostante il diritto costituzionale fondamentale all'informazione, non è possibile affermare che tutte le emittenti dovrebbero, secondo la Costituzione, fornire tutti i contenuti in modo adeguato alle persone con disabilità sensoriali. Secondo la Legge sulla parità di trattamento delle persone con disabilità, ai fornitori di beni e servizi non può essere imposto un onere sproporzionato nel garantire l'accessibilità di tali beni e servizi alle persone con disabilità. D'altra parte, le norme non fissano standard per l'accessibilità dei loro contenuti da parte degli operatori televisivi e via cavo commerciali. Il Difensore ha quindi ritenuto di non poter accertare la discriminazione nella fattispecie. Tuttavia, ha indirizzato una raccomandazione alle autorità competenti del Governo della RS in materia di accessibilità dei contenuti TV per le persone con disabilità sensoriali al fine di determinare gli standard di accessibilità, che devono essere garantiti dai fornitori commerciali di contenuti televisivi. Avverso la decisione del Difensore, la parte denunciante ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo, dove il procedimento è tuttora pendente. (Decisione numero [0700-29/2019/49](#) del 24/02/2021)



1.6.3 Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale della disabilità

Secondo il Difensore, la Legge sull'incentivo alla pensione per il lavoro e per i risultati eccezionali nel campo sportivo è discriminatoria verso gli atleti non udenti

Il Difensore ha valutato la natura discriminatoria della Legge sull'incentivo alla pensione per il lavoro e per i risultati eccezionali nel campo sportivo (ZDPIDŠ). Il regolamento disciplina più nel dettaglio le condizioni in base alle quali i migliori atleti possono ricevere un'integrazione speciale alla loro pensione. Ciò permetterebbe agli atleti con una medaglia ai campionati mondiali nel settore o nella disciplina olimpica di avere diritto a un supplemento pensionistico. Tale diritto, invece, non spetta agli atleti non udenti con risultati comparabili. Secondo il Difensore, gli atleti di alto livello non udenti e quelli udenti sono in una posizione comparabile, quindi dovrebbero avere pari diritti. Il Difensore ha rilevato che la regolamentazione della ZDPIDŠ è discriminatoria verso gli atleti con disabilità a causa della loro sordità. Tenuto conto di tutto quanto sopra e alla luce dell'accertata natura discriminatoria della norma, il Difensore ha predisposto una raccomandazione nella quale invitava le autorità competenti a modificare la normativa o ad eliminare le discriminazioni. La raccomandazione è stata presa in considerazione con l'adozione della legge parlamentare, che ha eliminato la discriminazione. La procedura di valutazione del carattere discriminatorio è stata perciò completata. [\(050-25/2021/1\)](#)

Secondo il Difensore, la regolamentazione del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso di una persona che lavora quattro ore e percepisce l'indennità di invalidità per le restanti quattro ore non costituisce discriminazione

Il Difensore ha ricevuto una proposta per valutare il carattere discriminatorio delle disposizioni della Legge sull'imposta sul reddito delle persone fisiche. La proposta è stata presentata da un utente, impiegato a tempo parziale, a causa della sua invalidità, che riceve l'indennità di invalidità per il resto del suo orario di lavoro fino al monte ore del tempo pieno. Il ricorrente ha affermato di essere in una posizione di svantaggio rispetto ai percettori di reddito comparabili a causa della sua disabilità, poiché deve pagare maggiori imposte sul reddito alla fine dell'anno fiscale rispetto alle persone sopra menzionate. Ha paragonato la sua posizione ai lavoratori a tempo pieno. Nella procedura di accertamento, il Difensore ha ritenuto che per confrontare le diverse situazioni non è rilevante l'importo supplementare dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ma l'importo totale dell'imposta, calcolato per anno fiscale. La differenza nel caso dell'utente è dovuta al fatto che riceve un reddito da due titoli e il datore di lavoro calcola il pagamento anticipato dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base allo stipendio, come se questa fosse la sua unica fonte di reddito, poiché non può sapere quale sarà il suo reddito totale e la relativa aliquota dell'imposta sul reddito. Tuttavia, l'autorità fiscale tiene conto di tutte le entrate annuali e calcola l'imposta sul reddito delle persone fisiche su tale base. Poiché l'anticipo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'utente non corrisponde all'imposta effettivamente calcolata, egli deve pagare la differenza, mentre per un dipendente che lavora a tempo pieno e lo stipendio è il suo unico reddito, il datore di lavoro calcola l'anticipo dell'imposta su base mensile, per cui il dipendente percepisce una retribuzione netta inferiore già durante l'anno, quindi di norma non deve pagare un'imposta sul reddito aggiuntiva a fine anno.

Il Difensore ha valutato che l'utente è stato trattato come tutti i contribuenti in conformità alla Legge sull'imposta sul reddito delle persone fisiche. Durante l'anno, pagava solo l'anticipo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mentre l'imposta totale è stata calcolata in base alla decisione sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, che non era superiore all'imposta accertata di dipendenti comparabili che hanno lo stesso reddito lordo del ricorrente. La procedura di valutazione del carattere discriminatorio è stata perciò completata. [\(050-13/2021/11\)](#)

Il diverso trattamento delle persone non vedenti e delle persone con mobilità ridotta nel determinare il diritto all'indennità di assistenza e cura non costituisce discriminazione

Il Difensore è stato contattato da un utente che ha denunciato la discriminazione per motivi di disabilità. In quanto persona con disabilità motorie, con invalidità riconosciuta di prima categoria, ha denunciato la discriminazione nei confronti dei non vedenti nei criteri per la concessione dell'assegno di assistenza e cura. In quest'ultimo caso, i non vedenti hanno un vantaggio rispetto a lui perché percepiscono l'indennità automaticamente dopo che la loro domanda di indennità di assistenza e cura è stata esaminata dalla Commissione di invalidità. Le condizioni per ottenere l'assegno di assistenza e cura sono stabilite nell'Articolo 99 della ZPIZ-2 e per le persone non vedenti separatamente nell'Articolo 100 della ZPIZ-2. Il Difensore ha valutato che le posizioni dei gruppi di persone confrontati non erano comparabili. Che si tratti di un gruppo incomparabile di persone (con disabilità diverse) è dimostrato anche dal fatto che nella legislazione slovena i diritti dei non vedenti e degli ipovedenti e i diritti delle persone a mobilità ridotta sono disciplinati in modo diverso, a seconda delle esigenze di ciascuna forma di disabilità. Inoltre, le affermazioni dell'utente secondo cui alle persone non vedenti viene automaticamente concesso l'assegno di assistenza e di cura non sono vere. L'organo peritale del ZPIZ si occupa sia di non vedenti che di ipovedenti, nonché di persone la cui capacità di movimento è stata ridotta del 70%. Nel caso dei non vedenti, conferma la cecità e determina la data del suo verificarsi, e procede in modo analogo nel caso di mobilità ridotta, confermando la disabilità del 70% e determinando la data del verificarsi. Di conseguenza, il Difensore non ha avviato la procedura dettagliata di valutazione della natura discriminatoria. La procedura di valutazione del carattere discriminatorio è stata perciò completata. [\(050-18/2020/20\)](#)

1.6.4 Raccomandazioni del Difensore in merito alla circostanza personale della disabilità

Raccomandazione sulla proposta di Legge sul pagamento dell'indennità di assistenza e cura non pagata

Il Difensore ha raccomandato al MDDSZ di sottoporre la proposta al Governo per l'adozione e di trasmetterla all'Assemblea Nazionale nel processo legislativo al fine di eliminare il più possibile le ingiustizie provocate dal mancato pagamento dell'indennità di assistenza e cura nel periodo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2016 per coloro i cui genitori all'epoca hanno esercitato il loro diritto all'assegno per la cura dei figli. [\(0070-1/2021/1\)](#)

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione con l'adozione della Legge sul pagamento dell'indennità di assistenza e cura non pagata (Gazzetta ufficiale della RS, n. 121/21).



Raccomandazioni sulla proposta di Legge sulle modifiche e integrazioni alla Legge sull'assistenza personale

Il Difensore ha emesso una raccomandazione al MDDSZ, con cui ha espresso cautela sulle soluzioni che non espandono, ma restringono o hanno già ristretto l'accesso all'assistenza personale, ad es. un previsto aumento della soglia di ammissibilità all'assistenza personale da 30 a 40 ore settimanali e la soglia di età che impedisca l'acquisizione del diritto all'assistenza personale per le persone di età superiore ai 65 anni e di età inferiore ai 18 anni. [\(0070-2/2021/1\)](#)

Stato della raccomandazione: ● Non presa in considerazione.

Raccomandazioni sulla proposta di Legge sull'erogazione di fondi per investimenti nel sistema sanitario sloveno negli anni dal 2021 al 2031

Il Difensore ha raccomandato al MZ che lo Stato si impegni a raggiungere gli obiettivi chiave fissati dalla Risoluzione sul Piano sanitario nazionale 2016–2025, in particolare l'obiettivo del superamento delle disuguaglianze nel sistema sanitario. Il Difensore ha inoltre raccomandato che la proposta stabilisca obiettivi più concreti per lo sviluppo di strutture sufficienti per ospedali e case di cura, la necessità di cure palliative adeguate per i pazienti e fornisca fondi per garantire l'accessibilità dei servizi sanitari per le persone con disabilità. [\(0070-11/2021/1\)](#)

Stato della raccomandazione: ● Non presa in considerazione.

Raccomandazione sulla Proposta di Legge sul pagamento dell'indennità di assistenza e cura non pagata

Il Difensore ha raccomandato l'approvazione della legge per eliminare l'ingiustizia del mancato pagamento dell'indennità di assistenza e cura nel periodo dal 2003 al 2016 per i bambini non vedenti e quelli inseriti nei programmi speciali di istruzione fino a 26 anni di età. [\(0070-1/2021/3\)](#)

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione con l'adozione della legge.

Raccomandazione sulla Legge sull'incentivo alla pensione per il lavoro e per i risultati eccezionali nel campo sportivo

Sulla base della valutazione del carattere discriminatorio della norma, il Difensore ha raccomandato al MIZŠ di preparare e presentare all'Assemblea Nazionale una proposta di modifica della legge in modo da inserire nella cerchia dei beneficiari dell'incentivo alla pensione anche gli atleti disabili non udenti, vincitori di medaglie ai campionati mondiali di sport olimpici collettivi e individuali ovvero nelle discipline per gli atleti non udenti (rappresentate alle Olimpiadi dei non udenti). [\(050-25/2021/2\)](#)

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione, con l'adozione della Legge che modifica la Legge sull'incentivo alla pensione per il lavoro e per i risultati eccezionali nel campo sportivo (ZDPIDŠ-A, Gazzetta Ufficiale della RS, n. 119/21), proposta dai deputati.

Raccomandazione sulla proposta di Legge sulla modifica della Legge sull'orientamento degli alunni con necessità particolari

Il Difensore ha raccomandato al Comitato per l'Istruzione, la Scienza, lo Sport e la Gioventù dell'Assemblea Nazionale che la discussione sulla proposta di modifica della legge raggiunga il più ampio consenso possibile tra tutte le parti interessate, in particolare quelle che affrontano le sfide dei bambini con bisogni speciali nel processo educativo e in generale. Il Difensore ha raccomandato al Comitato di adottare soluzioni che rispondano il più possibile alle sfide pratiche più urgenti che tutti i bambini con bisogni speciali devono affrontare nell'istruzione.

[\(001-4/2021/8\)](#)

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione.

Raccomandazione sull'attuazione del processo educativo per i bambini con bisogni speciali in caso di chiusura delle scuole

Il Difensore ha raccomandato al MIZŠ di garantire l'attuazione del processo educativo per tutti i bambini con bisogni speciali in tutte le istituzioni educative e non solo per coloro che sono iscritti alle scuole con un programma adattato e ad istituzioni specializzate.

[\(0702-49/2021/3\)](#)

Stato della raccomandazione: ● Non presa in considerazione.

Raccomandazione sulla proposta di Programma nazionale di istruzione superiore 2021-2030

Il Difensore ha raccomandato al MIZŠ di includere nel programma nazionale nuovi obiettivi o misure per monitorare la garanzia di pari opportunità per studenti con diverse circostanze personali, l'introduzione di borse di studio speciali, dedicate a studenti con bisogni speciali, e incentivi per la formazione e la sensibilizzazione del personale pedagogico nel campo dei diritti umani e della tutela contro la discriminazione degli studenti con bisogni speciali.

[\(0070-19/2021/1\)](#)

Stato della raccomandazione: ● L'atto è ancora in fase di adozione.

Raccomandazione per un migliore accesso all'informazione e alla televisione per le persone con disabilità sensoriali

Sulla base dei risultati della procedura di accertamento della presunta discriminazione nei confronti delle persone con disabilità sensoriali nell'accesso ai contenuti televisivi, il Difensore ha raccomandato al Governo di giocare un ruolo più attivo nel garantire l'accessibilità dei media alle persone con disabilità. Il Regolamento del ministero competente, che prescriverebbe anche i requisiti minimi in materia, doveva essere adottato entro la fine del 2011.

[\(0700-29/2019/50\)](#)

Stato della raccomandazione: ● Non presa in considerazione.



Raccomandazione sulla proposta di Legge sulle modifiche e integrazioni alla Legge sui servizi dei media audiovisivi

Nella raccomandazione al MK in merito alla proposta di legge, il Difensore si è pronunciato a favore di una più ampia accessibilità di tutti i servizi per garantire l'accesso ai servizi dei media audiovisivi (compresi siti web, applicazioni web e guide elettroniche ai programmi, fornitura di informazioni sull'accessibilità e in formati accessibili) e ha proposto di valutare la possibilità di sancire controlli più severi sull'attuazione dei requisiti di accessibilità. [\(0709-48/2020/7\)](#)

Stato della raccomandazione: ● Non presa in considerazione.

Raccomandazione sulla proposta di Legge sulla tutela dei consumatori

Il Difensore ha raccomandato al MGRT di includere nella legge una chiara disposizione che vieti la discriminazione nei confronti dei consumatori; l'obbligo di garantire l'accessibilità alla comunicazione ai consumatori con disabilità in lingue e scritture appropriate e il divieto di pubblicità che incoraggia l'ineguaglianza o l'intolleranza e l'odio. [\(0070-14/2021/1\)](#)

Stato della raccomandazione: ● Il processo legislativo è ancora in corso.

Raccomandazione sulla preparazione del Programma d'azione per disabili 2022–2026

Nelle sue raccomandazioni, il Difensore ha raccomandato al MP di adottare misure per eliminare le carenze legali esistenti nella definizione del divieto di discriminazione sulla base della disabilità e di sviluppare misure normative e di altro tipo per garantire la tutela dei diritti di comunicazione delle persone con disabilità in tribunale e durante altri procedimenti. Dovrebbe inoltre prevedere misure volte a rafforzare la tutela giuridica delle vittime di discriminazioni fondate sulla disabilità, in particolare in merito alle molestie nei rapporti di lavoro e in relazione al lavoro, e per prevenire ritorsioni. [\(141-2/2021/2\)](#)

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione in parte con integrazione del programma d'azione e annuncio di modifiche normative.

Raccomandazione sulla proposta di avvio del procedimento di integrazione della Costituzione con l'Articolo 62 bis

Il Difensore ha raccomandato all'Assemblea Nazionale l'adozione della Legge costituzionale per modificare la Costituzione con il nuovo articolo 62 bis, che riconosce esplicitamente il diritto all'uso della propria lingua alle minoranze linguistiche dei sordi e sordo-ciechi o alle persone con determinate forme di disabilità sensoriali. Il Difensore ha, inoltre, raccomandato l'adozione di pertinenti disposizioni legislative. [\(0070-6/2021/1\)](#)

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione con l'adozione della legge costituzionale.

1.6.5 Formazione e sensibilizzazione del Difensore in merito alla circostanza personale della disabilità

Evento di chiusura EASIT (Easy Access for Social Inclusion Training) “Giornalismo audiovisivo e linguaggio di facile comprensione”

Il direttore del Difensore, Miha Lobnik, ha partecipato all'evento finale dell'Erasmus+ progetto EASIT (Easy Access for Social Inclusion Training), che si è svolto il 14 giugno 2021 nell'organizzazione di RTV Slovenia e altri partner del progetto. L'evento è stato pensato per favorire la lettura facile. Nell'ambito del progetto, hanno preparato il curriculum e materiali didattici per la formazione di professionisti della lettura facile nel campo dei media audiovisivi (giornalismo, descrizioni audio e sottotitolaggio). Nel suo discorso di benvenuto, il direttore ha sottolineato l'importanza di lottare per la parità di informazioni per tutte le persone, senza alcuna discriminazione, e la rilevanza di garantire l'accessibilità nonché di sviluppare nuove conoscenze e approcci in questo campo. Ha inoltre menzionato i propri sforzi per fornire informazioni sulle pari opportunità e sui servizi nel campo della lettura facile, che può aiutare a prevenire e facilitare la tutela delle persone vittime di discriminazione.

IL DIFENSORE SOTTOLINEA PARTICOLARMENTE

l'Articolo 62 bis
(lingua dei segni e lingua dei sordociechi)

L'articolo garantisce il libero uso e lo sviluppo della lingua dei segni slovena. Nelle zone dei comuni dove le lingue ufficiali sono anche l'italiano o l'ungherese è garantito il libero uso della lingua dei segni italiana e ungherese. L'uso di queste lingue e la posizione dei loro utenti sono regolati dalla legge.

Il libero uso e lo sviluppo del linguaggio dei sordo-ciechi sono regolati dalla legge.



1.6.6 Cooperazione del Difensore con la società civile riguardo alla circostanza personale della disabilità

Per limitare la diffusione dei contagi da Covid-19, la cooperazione del Difensore con le organizzazioni della società civile è avvenuta principalmente in forma scritta.

La cooperazione in forma scritta sull'accessibilità spaziale delle scuole secondarie per studenti con difficoltà motorie si riferiva a domande sull'esperienza dei membri delle ONG con l'accessibilità spaziale delle scuole secondarie per studenti con difficoltà motorie, sul numero dei casi di inaccessibilità, sui casi di rifiuto all'iscrizione degli studenti con disabilità in una determinata scuola secondaria, sulle eventuali attività di consulenza per le scuole secondarie sulla garanzia dell'accessibilità, sugli adeguamenti delle scuole secondarie per gli studenti con difficoltà motorie e sulle ragioni della limitata accessibilità delle scuole secondarie per studenti con difficoltà motorie gravi a livello di decisioni politiche a livello statale.

La cooperazione in forma scritta sulle sfide dei non udenti nell'istruzione ha affrontato questioni relative ai problemi percepiti dei non udenti nell'istruzione primaria, secondaria e superiore, alle ragioni per la scarsa istruzione dei non udenti, gli esempi di buone pratiche per migliorare l'istruzione dei non udenti, l'impatto dell'epidemia da Covid-19 sull'istruzione dei non udenti. Il Difensore ha inserito le risposte ricevute nel Resoconto speciale Situazione dei non udenti nel sistema educativo.²

Incontro con la Garante dei diritti degli spettatori e degli ascoltatori della RTV Slovenia

Il 26 maggio 2021, i colleghi del Difensore hanno incontrato la Garante dei diritti degli spettatori e degli ascoltatori della RTV di Slovenia, Ilinka Todorovski. L'incontro si è concentrato sulla presentazione reciproca delle istituzioni e ha toccato alcuni temi di attualità, in particolare: accessibilità dei programmi televisivi, tutela contro la discriminazione nel contesto dell'intelligenza artificiale, incitamento all'odio, conseguenze dell'epidemia da coronavirus, in particolare aumento dell'intolleranza politica e riduzione dello spazio per il dibattito pubblico di esperti.

² Accessibile sul sito internet: <https://www.zagovornik.si/posebna-porocila/>

1.7 Età

1.7.1 Consulenza, orientamento e supporto in merito alla circostanza personale dell'età

Porre la domanda “Conosce l’anno della Sua nascita?” al candidato per un posto vacante non costituisce discriminazione

Al candidato è stato chiesto da un membro della commissione: “Conosce almeno l’anno della Sua nascita?”. Il candidato ha individuato la domanda come non necessaria e offensiva nel contesto della sua ignoranza relativa alle due domande precedenti, e di conseguenza discriminatoria. Il Difensore ha confermato alla parte che ogni candidato gode indubbiamente di tutela contro le discriminazioni nel processo di assunzione, ma la questione della domanda impugnata non può essere definita come una questione fondata su una circostanza personale. La risposta alla domanda determina la circostanza personale dell'età, ma l'età del candidato è già nota al datore di lavoro o alla commissione in base alla sua candidatura. Inoltre, nel caso di specie, la parte si è limitata ad identificare la questione come discriminatoria, senza affermare di essere stata discriminata per motivi di età. Alla luce di ciò, il Difensore ha concluso che dalla fattispecie non derivava una discriminazione ai sensi delle disposizioni della ZVarD. Naturalmente, questo non significa che porre una domanda del genere abbia senso o sia appropriato. Non è inoltre escluso che la domanda sia stata posta per verificare la reazione del candidato. Tuttavia, in ogni caso, la valutazione di tale comportamento da parte di un membro della commissione di colloquio non rientra nelle competenze del Difensore. La procedura di consulenza è stata così completata. **(0702-102/2021)**

Proporzionalità delle misure della casa di cura, che ha limitato le visite durante l’epidemia da Covid-19

Al Difensore si è rivolto un utente in merito alle regole per i visitatori della casa di cura che ha evidenziato il loro effetto discriminatorio nel caso di persone immobili rispetto a residenti mobili. Vista la gravità della situazione durante la terza ondata dell'epidemia e il fatto che gli anziani sono un gruppo estremamente vulnerabile in caso di infezione da virus, il MDDSZ ha emanato un protocollo speciale. Nella situazione di quel momento, il Ministero della Salute ha chiesto il controllo delle visite o addirittura una restrizione o divieto generale di visite. Il Ministero ha aggiunto che l'attuazione di queste misure dovrebbe tenere conto del diritto del paziente alla tutela della sua privacy (dignità personale), poiché gli interventi restrittivi non dovrebbero essere sproporzionati. Di conseguenza, le singole case di cura hanno adottato le proprie regole e misure interne. Il Difensore ha spiegato alla parte che la proporzionalità delle misure di una casa di cura può essere valutata nelle separate procedure di accertamento della discriminazione. La procedura di consulenza è stata così completata. **(0702-67/2021)**



In caso di trattamento inappropriato e non professionale con segni di violenza, deve essere presentata una denuncia all'autorità competente

Il Difensore ha ricevuto una lettera da una persona che l'ha informato tramite il sondaggio sui problemi di una specifica casa di cura (DSO). Ha messo in evidenza il presunto atteggiamento aggressivo del personale nei confronti degli assistiti, la violenza tra gli stessi assistiti, la mancanza di supporto psicologico, l'interruzione della fisioterapia e della terapia occupazionale durante l'epidemia, la limitata mobilità degli assistiti, ecc. Al riguardo, il Difensore ha spiegato all'utente che la vigilanza sull'attuazione dell'assistenza per gli anziani in genere, in materia non discriminatoria, è svolta da diversi uffici di ispezione (ispezione sociale, ispezione sanitaria) in conformità alla normativa applicabile. Ha sottolineato che, in conformità alla Legge sulla previdenza sociale, gli assistiti (utenti) che sono insoddisfatti di un servizio individuale hanno la possibilità di impugnare l'operato di un lavoratore professionista o di un collaboratore professionale presso il consiglio dell'ente di assistenza sociale, mentre contro il servizio prestato di un privato presso la Camera sociale. L'individuo che ritiene che i suoi diritti ai sensi del Codice dei principi etici in materia di previdenza sociale siano stati violati nel settore della protezione sociale può, inoltre, presentare un'iniziativa scritta all'Arbitrato Onorario della Camera sociale della Slovenia. Allo stesso tempo, il Difensore ha precisato di non poter intervenire nelle fattispecie evidenziate dall'utente, in quanto, nell'ambito dei poteri conferiti dalla ZVarD, è competente solo per quegli atti che soddisfano gli elementi di discriminazione. In caso di trattamento inappropriato e non professionale con segni di violenza, deve essere presentata una denuncia alla polizia e, in caso di trattamento non professionale da parte di impiegati della DSO, al consiglio dell'ente di protezione, alla Camera sociale o all'Ispezione sociale. Il Difensore ha offerto all'utente di trasmettere le informazioni (anche se in forma anonima) alle istituzioni di vigilanza competenti. La parte non ha replicato alla spiegazione del Difensore. La procedura di consulenza è stata così completata. **(0702-155/2020)**

L'adeguatezza del tipo di vaccino utilizzato non è una questione di discriminazione

In quanto uno dei destinatari della lettera pubblica dell'ONG, il Difensore è stato invitato a fornire risposte alle domande pubbliche relative alla vaccinazione. Il Difensore ha analizzato le domande nella misura in cui si riferivano al campo della sua attività. Sulla maggior parte di domande non ha potuto esprimere il proprio parere, in quanto si trattava di questioni professionali del settore sanitario. Quanto al resto, ha spiegato che, senza avviare la procedura per accertare la discriminazione, non poteva rispondere e, in generale, stabilire l'esistenza o meno di una discriminazione. Una delle domande poste era se fosse appropriato somministrare il vaccino AstraZeneca alle persone nelle case di cura, mentre agli anziani che vivono a casa è stato somministrato il vaccino Pfizer. Il Difensore ha spiegato che la discriminazione può essere confermata o meno solo dopo il completamento della procedura amministrativa di accertamento della discriminazione. Inoltre, ha sottolineato che l'adeguatezza di un certo tipo di vaccino è una questione inerente la professione sanitaria e non una questione di discriminazione. La procedura di consulenza è stata così completata. **(0705-12/2021)**

Il numero limitato di posti di iscrizione alle scuole secondarie non costituisce discriminazione

Al Difensore si è rivolta la madre di un alunno di terza media, che ha sottolineato le restrizioni all'iscrizione a Lubiana in quasi tutti i ginnasi, precisando che il numero di punti richiesti per l'iscrizione era molto più alto rispetto agli anni precedenti, ritenendo che questa sia una violazione sistematica dei diritti dei bambini e una discriminazione basata sulle circostanze personali dell'età in un determinato anno di iscrizione. Il Difensore ha spiegato che le diverse generazioni di bambini o adolescenti che si iscrivono ai programmi d'istruzione non sono in una posizione comparabile. Una generazione raggruppa un determinato numero di persone con un determinato rendimento scolastico e altri fattori che hanno accompagnato la loro scolarizzazione. Il diritto all'istruzione e alla scolarizzazione non può essere interpretato secondo il principio per cui a ciascun candidato deve essere garantito un posto nell'istituto scolastico o nel tipo di istituto di istruzione desiderato. Tale diritto infatti prevede la possibilità di candidarsi all'iscrizione a condizioni non discriminatorie rispetto ad altri candidati entro il termine di immatricolazione stabilito. La procedura di consulenza è stata così completata. [\(0702-109/2021\)](#)

Una pubblicazione online impropria non significa necessariamente incitamento alla discriminazione

Un'organizzazione non governativa ha avvertito il Difensore su un post controverso sul forum online, valutandolo come un incitamento alla discriminazione nei confronti dei pensionati. Il Difensore ha spiegato alla parte gli elementi che devono essere presenti per poter parlare di incitamento alla discriminazione ai sensi dell'Articolo 10 della ZVarD. Per il caso specifico, il Difensore ha chiarito che può dare una valutazione sull'esistenza di una discriminazione nella fattispecie solo dopo il completamento della procedura amministrativa di accertamento. Ha sottolineato che molte pubblicazioni sono inadeguate, ma non soddisfano necessariamente lo standard ossia i requisiti per essere qualificate come incitamento alla discriminazione. Il richiedente ha deciso di non procedere con la denuncia. La procedura di consulenza è stata così completata. [\(0702-157/2021\)](#)

Non ogni condotta che incoraggia il disaccordo costituisce una forma di discriminazione

Il Difensore è stato informato da un'associazione sui contenuti inappropriati sul portale web – [predlagam.vladi.si](#) in merito alla proposta di abolizione delle pensioni. L'associazione non era d'accordo con le conclusioni dell'Ufficio del Governo della RS per la comunicazione (UKOM) e le loro spiegazioni, mettendo in evidenza anche una serie di commenti inappropriati nell'ambito della pubblicazione. Il Difensore ha spiegato alla parte che la valutazione di tali atti si basa principalmente sulla dottrina secondo cui l'espressione di opinioni su argomenti socialmente rilevanti è ammissibile purché non costituisca alcuna forma di discriminazione ai sensi della ZVarD o ecceda i limiti di qualsiasi illecito. Ha inoltre rimarcato l'importanza e il ruolo della libertà di espressione. Non ogni condotta che incoraggia il disaccordo o provoca numerosi commenti costituisce una forma di discriminazione. Il Difensore ha chiarito che nel caso specifico della pubblicazione mancano gli elementi dell'incitamento alla discriminazione, che devono essere soddisfatti secondo la ZVarD.



Nella fattispecie, si tratta di una proposta di uno degli utenti del portale, sicuramente problematica o addirittura estremamente inappropriata, ma anche irrealizzabile. La proposta rimane a livello di parole scritte e quindi non provoca di per sé un trattamento peggiore, ossia l'abolizione delle pensioni, rispetto ad altri gruppi della popolazione, nemmeno ipoteticamente. Inoltre, dopo aver esaminato tale pubblicazione, il Difensore ha rilevato che l'amministratore del portale ha cancellato i commenti offensivi sotto il post; tuttavia, ha mantenuto commenti critici nei confronti della pubblicazione, privandola allo stesso tempo del potenziale di incitare e incoraggiare la discriminazione. Queste sono le ragioni principali per cui il Difensore ha affrontato la questione nell'ambito del suo ruolo consultivo e non ha avviato la procedura di accertamento della discriminazione. La procedura di consulenza è stata così completata. (0702-5/2021)

1.7.2 Accertamento della discriminazione a causa della circostanza personale dell'età

Con l'aiuto del Difensore si è giunti a una soluzione nel pagamento dei premi per le prestazioni aziendali ad un dipendente che soddisfa i requisiti per il pensionamento di vecchiaia

Il Difensore si è occupato del caso di un individuo che ha denunciato una discriminazione basata sulla circostanza personale dell'età nella determinazione dell'importo della retribuzione. Il ricorrente ha spiegato che il suo datore di lavoro aveva ridotto il suo reddito personale di quasi 30% a causa del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia. Adesso il suo reddito è inferiore di alcuni scatti retributivi rispetto agli altri dipendenti, o ammonta quasi a quanto altrimenti percepisce sotto forma di pensione parziale dall'Istituto per l'assicurazione pensionistica e di invalidità. Il Difensore ha rivolto al datore di lavoro una richiesta per presentare ulteriore documentazione e chiarimenti. Nella sua replica, la società ha spiegato che lo stipendio base del dipendente non era stato ridotto, ma che era cessato solo il diritto al pagamento di determinate indennità e ha negato le affermazioni del ricorrente secondo cui gli altri dipendenti in posizioni comparabili avevano un reddito più alto di alcuni scatti retributivi. Dopo aver ricevuto chiarimenti dal datore di lavoro, il Difensore ha contattato nuovamente il ricorrente, chiedendo alcuni chiarimenti aggiuntivi. Il Difensore si è quindi rivolto al ricorrente con una spiegazione di tutte le possibili vie come parte del procedimento, poiché il ricorrente non poteva decidere se proseguire il procedimento. Successivamente, l'utente ha informato l'organo che dopo la lettera del Difensore, alcune cose nella società hanno iniziato a muoversi per il meglio, ha ricevuto la metà delle indennità che aveva ricevuto prima e non era più sotto pressione per andare in pensione. Essendo stato raggiunto un adeguato accordo tra le parti, il Difensore ha sospeso il procedimento, emanando la decisione in merito. (Decisione di non luogo a procedere numero **0700-23/2021** del 12/10/2021)

Il Difensore non ha riscontrato alcuna discriminazione nel trattamento medico di un'assistita con il Covid-19

Il Difensore ha rilevato che il personale medico non ha violato il divieto di discriminazione nel trattamento medico di un'assistita demente e immobile di 92 anni, residente in una casa di cura, che si è ammalata di Covid-19 ed è deceduta successivamente in ospedale. Sulla base del parere di un esperto medico, ha concluso che il metodo di trattamento medico della paziente non era correlato alla sua età. Ha inoltre riscontrato che, proprio per il suo stato di salute generale, la persona assistita è stata trattata in modo diverso rispetto ad altri pazienti ricoverati con il Covid-19 con condizioni mediche diverse e quindi che fosse stata trattata adeguatamente, il che non costituisce discriminazione. Al 31 dicembre 2021, la sentenza non era ancora definitiva. (Decisione numero [0700-9/2021/29](#) del 29/11/2021)

Nel trattamento medico dei residenti delle case di cura con Covid-19 non è stata confermata alcuna discriminazione

Nella procedura di accertamento della discriminazione nei confronti dei residenti delle case di cura che si sono ammalati di Covid-19, il Difensore non ha confermato le accuse secondo cui l'età, lo stato di salute e il luogo di residenza avrebbero impedito loro di ricevere cure ospedaliere, anche se ne avevano bisogno. Ha quindi concluso che il Ministero della Salute non ha discriminato i residenti della DSO nella prima ondata dell'epidemia, raccomandando la preparazione di valutazioni di stabilità per malattie croniche avanzate e incurabili. E il comportamento degli operatori sanitari della DSO, che hanno agito secondo le raccomandazioni del Ministero, non può essere definito discriminatorio. I risultati della procedura non significano che tutti i residenti della DSO abbiano sicuramente ricevuto cure mediche adeguate quando hanno contratto il Covid-19, ma questa è una questione di giudizio professionale del singolo medico e non rientra nella sfera di competenze del Difensore. Al 31 dicembre 2021, la sentenza non era ancora definitiva. (Decisione numero [0700-32/2020/119](#) del 21/12/2021)

L'inserimento del limite di età per ottenere il credito al consumo non costituisce discriminazione

Il Difensore del Principio di Uguaglianza, sulla base dell'informazione data da un utente di non poter chiedere un prestito alla banca a causa della sua età (76 anni), ha avviato d'ufficio la procedura di accertamento della discriminazione. Il Difensore ha riscontrato che la banca tratta i mutuatari in modo diverso a seconda della loro età, dovendo quindi determinare se tale trattamento è giustificato o consentito. La Legge sulla tutela contro la discriminazione (ZVarD) prevede un'eccezione generale al divieto di discriminazione diretta. La disparità di trattamento, ove basata su finalità legittime e quando i mezzi per il conseguimento di tali scopi sono pertinenti, necessari e proporzionali, non costituisce discriminazione. Il Difensore ha ritenuto legittimo l'obiettivo della concessione responsabile dei crediti della banca, che segue le normative legali dopo aver gestito con successo il rischio di credito, quindi ha ulteriormente valutato se la fissazione di un limite di età per i richiedenti fosse un mezzo appropriato, necessario e proporzionato. Nel suo giudizio, l'organo ha ritenuto che la banca non abbia violato il divieto di discriminazione adottando la Politica di credito, che fissa il limite di età di 75 anni come età massima alla scadenza del credito al consumo, in quanto è prevista un'eccezione ai sensi della ZVarD. La decisione è diventata definitiva. (Decisione numero [0700-49/2020/4](#) del 05/03/2021)



1.7.3 Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale dell'età

Secondo il Difensore, il licenziamento senza motivazione dei dipendenti che soddisfano le condizioni per il pensionamento di vecchiaia costituisce una discriminazione

Sulla base delle iniziative ricevute da diversi sindacati, il Difensore ha valutato la discriminazione degli Articoli 21 e 22 della Legge sulle misure di intervento per mitigare le conseguenze della seconda ondata dell'epidemia da Covid-19 (PKP7), che ha consentito ai datori di lavoro di licenziare senza motivazione solo i dipendenti, che hanno compiuto i 60 anni di età e hanno 40 anni di anzianità o 65 anni e 15 anni di anzianità. Nel suo giudizio, il Difensore ha valutato che tale disposizione è discriminatoria e non coerente con alcuni articoli della Costituzione, in quanto lede il diritto alla tutela contro la discriminazione diretta per motivi di età nel licenziamento e nella sicurezza della durata del rapporto di lavoro. Ha presentato istanza alla Corte Costituzionale, che prenderà una decisione definitiva sull'incostituzionalità o meno di questi due articoli del PKP7. Già nell'iter parlamentare di adozione di tale legge di intervento, il Difensore ha raccomandato ai deputati e al Governo di riconsiderare ed effettuare il test di proporzionalità della regolamentazione, ai tempi ancora sotto forma di proposta. Con decisione n. U-I-16/21-17 e U-I-27/21-12 del 18/11/2021 la Corte Costituzionale ha stabilito che il provvedimento fosse in contrasto con l'Articolo 8 della Costituzione. **(050-4/2021/12)**

Secondo il Difensore, la disparità di trattamento delle persone con disabilità sulla base dell'età nell'accesso all'assistenza personale costituisce una discriminazione

Il Difensore ha ricevuto una domanda per affrontare la discriminazione, in cui l'utente ha affermato che l'Articolo 6 della Legge sull'assistenza personale era discriminatorio. L'utente ha dichiarato di prendersi cura da quindici anni della moglie, che è in pensione d'invalidità e ha bisogno di cure o assistenza continuativa. Poiché la donna aveva più di 65 anni, le è stato negato il diritto all'assistenza personale. Ritiene che un limite di età legale per il diritto all'assistenza personale sarebbe logico e appropriato se fosse regolamentata l'assistenza a lungo termine. Tuttavia, fintanto che non ci sono cure a lungo termine obbligatorie, il limite di età è inappropriato dato che la ZOA prescrive eccezioni parziali nel quarto comma dell'Articolo 6. Nel procedimento, il Difensore ha ritenuto che la fissazione di un limite di età come condizione per l'acquisizione del diritto all'assistenza personale non costituisca di per sé automaticamente una discriminazione (se nel Paese esistesse un sistema secondo cui i beneficiari eccedenti il limite di età stabilito avessero accesso a prestazioni comparabili attraverso i quali possono soddisfare equamente i loro bisogni di vita indipendente, in uno spirito di de-istituzionalizzazione, in modo che possano vivere in modo indipendente, attivo ed essere equamente inclusi nella società). Tuttavia, poiché tali servizi sociali comparabili non esistono per questo gruppo di utenti, né in termini di portata e natura dei servizi né in termini di onere finanziario dal punto di vista del beneficiario, il Difensore ha valutato che la regolamentazione della ZOA è discriminatoria, ovvero costituisce discriminazione diretta in base all'età. Con la raccomandazione sulla proposta di legge di modifica della Legge sull'assistenza personale n. 0070-2/2021/1, l'organo ha raccomandato al Governo della RS di integrare la bozza di proposta ZOA-B eliminando la soglia di età discriminatoria per acquisire il diritto all'assistenza personale a persone oltre i 65 anni, come stabilito dall'attuale terzo comma, secondo trattino, dell'Articolo 6 dell'attuale ZOA. La raccomandazione non è stata presa in considerazione. La procedura di valutazione del carattere discriminatorio è stata completata. **(050-16/2020/17)**

Il mancato versamento dei contributi assicurativi per regime pensionistico professionale in caso di adempimento delle condizioni per la pensione di vecchiaia non costituisce discriminazione

Il Difensore ha ricevuto una proposta di esame del paragrafo 10 dell'Articolo 202 della ZPIZ-2, in base al quale il datore di lavoro può sospendere il pagamento dei contributi assicurativi professionali per un assicurato che soddisfa le condizioni per acquisire il diritto alla pensione professionale. L'utente ha affermato che, nonostante le condizioni soddisfatte, continua a lavorare perché vorrebbe completare l'intero periodo di anzianità, rimanendo nello stesso posto di lavoro sistematizzato, con la stessa descrizione del lavoro e dei compiti, le stesse responsabilità e gli stessi orari. Tuttavia, il suo diritto gli è stato revocato, allo scopo di introdurre l'assicurazione pensionistica complementare. Il Difensore ha concluso che un caso analogo fosse già stato deciso dall'Alta Corte del lavoro e sociale con sentenza n. Pdp 795/2019. La Corte ha ritenuto che lo scopo dell'assicurazione professionale sia quello di garantire a coloro che svolgono un lavoro particolarmente difficile e malsano che non può essere svolto professionalmente con successo dopo una certa età, il diritto alla pensione professionale, maturata prima del diritto alla pensione in base all'età ovvero la pensione di vecchiaia. Secondo la Corte, dopo che l'assicurato ha soddisfatto le condizioni per acquisire il diritto alla pensione professionale, non è più necessario versare i contributi per l'assicurazione professionale. Dal punto di vista delle competenze del Difensore, è inoltre rilevante che il ricorrente, adducendo una discriminazione, si sia confrontato con colleghi che non si trovano in una posizione comparabile (ad esempio con un collega che ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia ma continua a lavorare e percepire l'integrazione pensionistica salariale). È vero che il datore di lavoro ha la facoltà per legge di interrompere o meno il pagamento dei contributi. Tuttavia, finché la decisione di sospendere il pagamento dei contributi non è basata su una circostanza personale, non si tratta di discriminazione. Di conseguenza, il Difensore non ha avviato la procedura dettagliata di valutazione della natura discriminatoria. La procedura di valutazione del carattere discriminatorio è stata perciò completata. [\(050-12/2021/3\)](#)

L'adattamento del modo in cui si calcolano i risultati raggiunti da alunni e studenti al fine di ottenere la borsa di studio di Zois alla luce dell'epidemia da Covid-19 non costituisce discriminazione

Il Difensore ha ricevuto un'iniziativa relativa alle questioni delle disposizioni della Legge sulle misure di intervento per mitigare ed eliminare le conseguenze dell'epidemia da COVID-19 (ZIUOOPE, Gazzetta Ufficiale della RS, n. 80/20). L'utente ha richiamato l'attenzione sulla regolamentazione durante l'epidemia da Covid-19, secondo cui nel 2021 coloro che hanno ottenuto risultati eccezionali negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 avevano la priorità nell'assegnazione delle borse di studio. I risultati conseguiti nell'anno scolastico 2019/2020, invece, sono stati annullati anche se i concorsi si sono tenuti fino alla dichiarazione dell'epidemia, ovvero in data 15 marzo 2020. Poiché nell'anno scolastico 2020/2021 non c'erano concorsi di livello idoneo per ottenere la borsa di studio di Zois, l'utente era del parere che in questo modo due generazioni di alunni e studenti sarebbero state trattate in modo ineguale e sarebbero rimaste senza borsa di studio. Il Difensore ha valutato che la ragione del diverso trattamento non era la situazione personale dei singoli. Tale regolamentazione tiene conto dell'impossibilità di svolgere concorsi e pareggia le posizioni di tutti i soggetti che hanno partecipato all'anno scolastico 2019/2020 o avevano intenzione di partecipare ai concorsi.



Secondo il Difensore, le circostanze del risultato conseguito in un determinato anno o i criteri in base ai quali i risultati eccezionali nell'anno scolastico 2019/2020 non sono ritenuti rilevanti non possono essere definiti come una circostanza personale di un individuo come definita dalla ZVarD. Se il Ministero non avesse predisposto la soluzione descritta nella ZIUOOPE, gli studenti che hanno partecipato o avevano intenzione di partecipare a concorsi non completati nell'anno scolastico precedente si troverebbero in una posizione peggiore rispetto a quelli che hanno partecipato a concorsi completati. Di conseguenza, il Difensore non ha avviato la procedura dettagliata di valutazione della natura discriminatoria. La procedura di valutazione del carattere discriminatorio è stata perciò completata. (050-33/2020/3)

L'esclusione degli studenti maggiorenni dall'assegno di solidarietà per bambini non costituisce discriminazione

Il Difensore ha ricevuto un'iniziativa per esaminare l'indennità di solidarietà una tantum per i bambini in base alla Legge sulle misure di intervento per mitigare le conseguenze della seconda ondata dell'epidemia da COVID-19 (ZIUPOPDVE, PKP7). L'utente ha affermato che il legislatore aveva trascurato gli studenti maggiorenni che hanno diritto a pasti sovvenzionati, ma non hanno diritto all'indennità di solidarietà. Secondo l'utente, ciò significa discriminazione e violazione della Costituzione. Il Difensore ha valutato che in questo caso particolare è necessario confrontare le famiglie con figli – studenti di età superiore ai 18 anni che non hanno percepito l'assegno di solidarietà ai sensi del PKP7, e famiglie con figli di età inferiore ai 18 anni che hanno diritto all'assegno di solidarietà. La questione se uno studente abbia o meno il pasto sovvenzionato quindi non è rilevante, poiché l'assegno di solidarietà è legato allo status di minorenni del figlio. Tuttavia, queste due categorie di beneficiari (famiglie con figli maggiorenni da un lato e figli minorenni dall'altro) non si trovano in una situazione comparabile, né in assenza di epidemie, né nel periodo in cui lo Stato sta mitigando gli effetti dell'epidemia. Il fatto che si tratti di due gruppi di beneficiari incomparabili è dimostrato anche dal fatto che la ZSDP-1 e la ZUPJS regolano l'assegno per figli per i beneficiari che hanno figli di età inferiore ai 18 anni, ma non per i figli di età superiore ai 18 anni, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno un pasto sovvenzionato. Alla luce di quanto sopra, il Difensore ha deciso di non procedere ad una valutazione dettagliata del carattere discriminatorio. La procedura di valutazione del carattere discriminatorio è stata perciò completata. (050-5/2021/5)

L'esclusione dei bambini nati nel 2020, prima della dichiarazione dell'epidemia, dall'assegno di solidarietà è stata eliminata e quindi non vi è alcuna discriminazione

Al Difensore si sono rivolti diversi utenti che hanno richiamato la sua attenzione sulla questione dell'assegno di solidarietà per i figli nell'importo di 500 Euro. Il supplemento è stato incluso dal Governo della RS nel settimo pacchetto anti-coronavirus (Legge sulle misure di intervento per mitigare le conseguenze della seconda ondata dell'epidemia da COVID-19 o PKP7), tuttavia è stato ricevuto solo dai bambini nati dopo la dichiarazione dello stato di epidemia, cioè dopo il 12 marzo 2020. Gli utenti erano del parere che la misura proposta mettesse tutti quei bambini nati nel 2020 prima dello scoppio dell'epidemia in una posizione disuguale e meno favorevole.

Il Difensore ha osservato che le norme erano state adeguatamente modificate già nel corso del procedimento, in modo tale che la Legge sulle misure di intervento per mitigare le conseguenze della seconda ondata dell'epidemia da COVID-19, entrata in vigore il 31 gennaio 2020, ha preso in considerazione tutti i bambini nati dal 1 gennaio 2020 compreso. Di conseguenza, il Difensore non ha avviato una procedura dettagliata di valutazione della natura discriminatoria della norma. La procedura di valutazione del carattere discriminatorio è stata perciò completata. (050-31/2020)

La regolamentazione dei diritti di assicurazione sanitaria da un atto sub-legislativo non è appropriata

Il Difensore del Principio di Uguaglianza ha ricevuto una proposta individuale per la presunta disposizione discriminatoria e incostituzionale dell'Articolo 34 del Regolamento dell'assicurazione sanitaria obbligatoria. La citata disposizione prevede che l'assicurato abbia diritto alle cure ortodontiche, che comprendono anche un apparecchio ortodontico adeguato se, secondo le definizioni dottrinali della professione ortodontica, la persona presenta una forma moderata, grave o molto grave di irregolarità dei denti e della mascella. Hanno diritto a tale trattamento gli assicurati fino all'età di 18 anni ovvero anche dopo tale età, se la necessità di trattamento è stata individuata almeno due anni prima che la persona raggiungesse i 18 anni di età. L'utente ha ritenuto che ciò discriminasse tutti coloro che hanno perso più tardi i denti decidui. Il Difensore ha constatato nel caso di specie che la ricorrente stesse già conducendo un procedimento giudiziario a causa del rifiuto del trattamento ortodontico. A tal riguardo, le ha consigliato di sottolineare nel procedimento giudiziario che i diritti non possono essere limitati in base all'età con atti sub-legislativi. Il limite di età, che non è necessariamente contestato, può essere determinato solo dalla legge. In considerazione di quanto sopra, il Difensore ha sospeso la procedura di valutazione del carattere discriminatorio. (050-24/2021/7)

Secondo il Difensore, la determinazione dell'età minima per l'ammissione all'asilo non costituisce una discriminazione

Il Difensore ha ricevuto un'iniziativa a discutere un accordo che fissa un limite di età inferiore per i bambini per l'ammissione all'asilo. La proponente ha affermato che le regole comunali sull'ammissione dei bambini agli asili nido e le regole sugli emendamenti alle regole sull'ammissione dei bambini agli asili nido erano discriminatorie. Ha sottolineato che i bambini che nell'anno di iscrizione hanno raggiunto l'età di undici mesi (es. 2021/22) fino al 1 ottobre 2021 incluso, condizione per l'ammissione all'asilo, sono presi in considerazione dalla Commissione per l'ammissione all'asilo, invece gli altri no. Ha aggiunto che i bambini sotto gli 11 mesi vengono considerati solo nel caso di apertura di una nuova unità. Così, a causa del Regolamento comunale, restano senza posto nell'asilo tutti coloro che non hanno compiuto 11 mesi di età. A titolo di esempio, ha citato un bambino che ha compiuto undici mesi il 5 ottobre 2021 e pertanto non è stato preso in considerazione dalla Commissione. La proponente ha chiesto al Difensore di valutare il Regolamento dal punto di vista della discriminazione basata sull'età. L'organo ha valutato che il limite di età per i bambini ammessi all'asilo di cui all'Articolo 20, secondo comma, della Legge sugli asili non è discriminatorio.



I bambini di età inferiore a 11 mesi e quelli di età superiore a 11 mesi non si trovano in una situazione comparabile a causa dei diversi livelli di sviluppo psicofisico dei bambini in entrambi i gruppi e delle diverse possibilità di accudimento da parte dei genitori. Il limite di età segue il normale sviluppo psicofisico del bambino in modo che il bambino sia in grado di essere inserito adeguatamente nell'asilo. D'altra parte, il limite di età obbliga i genitori o tutori a usufruire del congedo parentale, garantendo così che il bambino sia con i genitori o tutori nel periodo più vulnerabile e non (ancora) all'asilo. La genitorialità e la cura dei genitori coprono non solo i diritti, ma anche i doveri relativi alla cura del bambino, e quindi anche all'educazione, all'accudimento e all'assistenza. Inoltre, il Difensore ha ritenuto giustificata la differenza di età dei bambini nella possibilità di iscrizione all'asilo in base al principio di proporzionalità. Il Difensore (assumendo la comparabilità delle situazioni) ha valutato che l'età minima per l'ammissione dei bambini all'asilo non costituisce discriminazione, poiché a suo avviso tale disparità di trattamento, ove basata su finalità legittime e quando i mezzi per il conseguimento di tali scopi sono pertinenti, necessari e proporzionali, non costituisce discriminazione. La procedura di valutazione del carattere discriminatorio è stata perciò completata. (050-26/2021/3)

Secondo il Difensore, stabilendo l'uso dell'applicazione mobile #Ostanizdrav quale condizione per l'attraversamento dei confini comunali costituisce discriminazione

Sulla base di 11 denunce di presunta discriminazione, il Difensore del Principio di Uguaglianza ha svolto la procedura di accertamento del carattere discriminatorio del Decreto governativo di restrizione agli spostamenti, in vigore dal 15 al 24 dicembre 2020. Oltre a 13 sostanziali eccezioni per l'attraversamento dei confini comunali, il Decreto prevedeva che le persone munite di smartphone con l'applicazione #Ostanizdrav installata su di esso, che consente di seguire le persone contagiate dal coronavirus, possano varcare i confini tra comuni all'interno di determinate regioni statistiche. I proponenti denunciavano disparità di trattamento per motivi di età e situazione economica. Nella valutazione del carattere discriminatorio della norma, il Difensore ha valutato con il test di proporzionalità del provvedimento che l'obiettivo perseguito dal governo era legittimo. Tuttavia, il modo in cui il Governo ha cercato di limitare ulteriormente la diffusione del virus era, secondo il Difensore, appropriato solo in parte, in quanto l'obiettivo non può essere raggiunto con il solo utilizzo dell'applicazione. Poiché l'applicazione non è utilizzata da tutti, il Difensore ha valutato che l'utilizzo dell'applicazione può essere un mezzo utile ma non strettamente necessario per raggiungere l'obiettivo di arginare la diffusione del nuovo coronavirus. Il Difensore ha quindi concluso che la disciplina di cui all'Articolo 6 del Decreto non può costituire un'eccezione al divieto di discriminazione indiretta nei confronti delle persone anziane e delle persone con condizioni economiche precarie (nonché delle persone con determinate disabilità) che non dispongono di smartphone o non sono capaci ad usarli. Il Decreto ha messo queste persone in una posizione di svantaggio rispetto ad altre, impedendo loro in modo sproporzionato di spostarsi tra i comuni, poiché non potevano soddisfare le condizioni per l'installazione dell'applicazione a causa della loro età e situazione economica (o disabilità). Il Decreto era quindi discriminatorio. Posto che il Decreto con la norma discriminatoria non era più valido, il Difensore ha deciso di non presentare istanza di revisione di costituzionalità alla Corte Costituzionale della Repubblica di Slovenia. Tuttavia, ha raccomandato al Governo della RS di tenere conto del principio delle pari opportunità in caso di introduzione di misure in futuro. Il Difensore non ha ricevuto alcuna risposta alla sua raccomandazione. La procedura di valutazione del carattere discriminatorio è stata perciò completata. (050-30/2020/34)

1.7.4 Raccomandazioni del Difensore in merito alla circostanza personale dell'età

Raccomandazioni sulla proposta di Legge sulle modifiche e integrazioni alla Legge sull'assistenza personale

Il Difensore ha emesso una raccomandazione al MDDSZ, con cui ha espresso cautela sulle soluzioni che non espandono, ma restringono o hanno già ristretto l'accesso all'assistenza personale, ad es. un previsto aumento della soglia di ammissibilità all'assistenza personale da 30 a 40 ore settimanali e la soglia di età che impedisca l'acquisizione del diritto all'assistenza personale per le persone di età superiore ai 65 anni e di età inferiore ai 18 anni. (0070-2/2021/1)

Stato della raccomandazione: ● Non presa in considerazione.

Raccomandazione in merito all'attuazione della Strategia nazionale di vaccinazione contro il Covid-19

Il Difensore ha raccomandato al Governo di utilizzare tutte le risorse e le misure disponibili per garantire una vaccinazione coerente e tempestiva dei gruppi più vulnerabili, in particolare degli anziani e delle persone con malattie croniche. In tal modo, si potrà garantire il rispetto del diritto alla parità di trattamento della popolazione, indipendentemente dal luogo di residenza. (0709-23/2021/1)

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione.

Raccomandazioni sulla proposta di Legge sull'erogazione di fondi per investimenti nel sistema sanitario sloveno negli anni dal 2021 al 2031

Il Difensore ha raccomandato al MZ che lo Stato si impegni a raggiungere gli obiettivi chiave fissati dalla Risoluzione sul Piano sanitario nazionale 2016–2025, in particolare l'obiettivo del superamento delle disuguaglianze sanitarie. Il Difensore raccomanda inoltre che la proposta stabilisca obiettivi più concreti per lo sviluppo di strutture sufficienti per ospedali e case di cura, la necessità di cure palliative adeguate per i pazienti e fornisca fondi per garantire l'accessibilità dei servizi sanitari per le persone con disabilità. (0070-11/2021/1)

Stato della raccomandazione: ● Non presa in considerazione.

Raccomandazione sulla Proposta di Legge sul pagamento dell'indennità di assistenza e cura non pagata

Il Difensore ha raccomandato all'Assemblea Nazionale l'approvazione della legge per eliminare l'ingiustizia del mancato pagamento dell'indennità di assistenza e cura nel periodo dal 2003 al 2016 per i bambini non vedenti e quelli inseriti nei programmi speciali di istruzione fino a 26 anni di età. (0070-1/2021/3)

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione con l'adozione della legge.



Raccomandazioni sulla proposta di Legge sulle modifiche e integrazioni alla Legge sull'assistenza personale

Tra l'altro, il Difensore ha raccomandato di modificare la legge eliminando la soglia di età discriminatoria per l'acquisizione del diritto all'assistenza personale per le persone con più di 65 anni, e definendo più in dettaglio la posizione dei minori (soggetti di età inferiore ai 18 anni) ai quali sarà garantito il godimento di tutti i diritti e doveri in funzione della loro età e maturità.

(0070-2/2021/10)

Stato della raccomandazione: ● Non presa in considerazione.

Raccomandazione sulla proposta di Legge sulla modifica della Legge sull'orientamento degli alunni con necessità particolari

Il Difensore ha raccomandato al Comitato per l'Istruzione, la Scienza, lo Sport e la Gioventù dell'Assemblea Nazionale che la discussione sulla proposta di modifica della legge raggiunga il più ampio consenso possibile tra tutte le parti interessate, in particolare quelle che affrontano le sfide dei bambini con bisogni speciali nel processo educativo e in generale. Il Difensore ha raccomandato al Comitato di adottare soluzioni che rispondano il più possibile alle sfide pratiche più urgenti che tutti i bambini con bisogni speciali devono affrontare nell'istruzione. (001-4/2021/8)

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione.

Raccomandazione sulla proposta di Legge sull'assistenza a lungo termine

Nella raccomandazione sulla proposta di legge, il Difensore ha sostenuto che il testo della norma dovrebbe rispettare meglio il diritto alla parità di trattamento e vietare la discriminazione nel settore dei servizi di assistenza a lungo termine. Ha raccomandato di modificare la proposta di legge che deve definire il diritto all'assistenza a lungo termine, in modo che i suoi elementi di base vengano scomposti, consentendone così la tutela, come previsto per gli altri diritti dell'uomo. Ha inoltre raccomandato l'introduzione di mezzi adeguati di tutela legale nei casi in cui, secondo gli assistiti, i servizi non siano adeguati. Il Difensore ha anche rilevato che la proposta di legge è priva di una spiegazione più dettagliata delle differenze tra il diritto all'assistenza a lungo termine e il diritto all'assistenza personale. (0701-14/2020/12)

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione in parte.

Raccomandazione sull'attuazione della formazione per contenere e controllare l'epidemia da Covid-19

Il Difensore ha valutato la natura discriminatoria delle norme in base alle quali gli alunni e gli studenti sono stati istruiti a distanza a causa dell'epidemia per ben 47 settimane, constatando che la chiusura delle scuole metteva i bambini e gli adolescenti in una posizione di svantaggio in base alla loro età rispetto ad altre fasce della popolazione. Ha inoltre stabilito che la chiusura delle scuole ha avuto conseguenze negative, soprattutto per i gruppi vulnerabili di bambini e adolescenti. Rispetto al resto della popolazione, le misure hanno colpito in modo sproporzionato anche i genitori e i tutori di bambini che frequentano scuole, poiché dovevano occuparsi della didattica a distanza, in particolare le donne. Il Difensore ha quindi raccomandato al Governo e al MIZŠ di astenersi in futuro dalla chiusura a lungo termine delle scuole per tutti. [\(050-15/2021/57\)](#)

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione.

Raccomandazione sulla proposta di Legge sulle misure aggiuntive per prevenire la diffusione, mitigare, controllare, recuperare ed eliminare le conseguenze del Covid-19

Per quanto riguarda la regolamentazione dell'istruzione a distanza e la limitazione del funzionamento delle istituzioni educative durante l'epidemia da Covid-19, il Difensore ha raccomandato di garantire un quadro giuridico per la regolamentazione in linea con il principio di proporzionalità. Il Difensore ha raccomandato che gli obiettivi di queste misure siano definiti in modo più concreto e che l'imposizione di misure sia ammissibile solo se assolutamente necessaria. Nel decidere in merito all'adozione di queste misure, dovrebbe essere assicurata la partecipazione di tutte le professioni chiave e parti interessate. [\(0070-18/2021/1\)](#)

Stato della raccomandazione: ● Non presa in considerazione.

Raccomandazione sulle modifiche al Codice della famiglia

Il Difensore ha raccomandato al MDDSZ di preparare un emendamento appropriato alle disposizioni transitorie del Codice della famiglia in modo che i tribunali possano ordinare la cosiddetta tutela condivisa in tutti i casi di procedimenti di divorzio avviati prima del 15 aprile 2019, quando ciò è nel migliore interesse del bambino. [\(0709-34/2021/1\)](#)

Stato della raccomandazione: ● Non presa in considerazione.



1.7.5 Formazione e sensibilizzazione del Difensore in merito alla circostanza personale dell'età

IL DIFENSORE SOTTOLINEA PARTICOLARMENTE

l'Articolo 56 della Costituzione della Repubblica di Slovenia
(diritti dei bambini)

I bambini godono di una particolare tutela e cura. I bambini godono dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in maniera adeguata alla loro età e maturità.

Ai bambini è assicurata una particolare tutela per quanto concerne lo sfruttamento e l'abuso di carattere economico, sociale, fisico, psichico o di altra natura. Tale tutela è regolata dalla legge.

I bambini e i minori con genitori non si prendono cura di loro, senza genitori o sprovvisti di un adeguato sostentamento familiare, godono di una speciale tutela dello Stato. La loro condizione giuridica è regolata dalla legge.

Conferenza sulla tutela e il miglioramento della salute mentale dei bambini e degli adolescenti durante l'epidemia

Il 1 giugno 2021, la rappresentante del Difensore ha partecipato alla Conferenza sulla tutela e il miglioramento della salute mentale dei bambini e degli adolescenti durante l'epidemia, organizzata dal NIJZ. Lo scopo della consultazione online era rafforzare il dialogo intersettoriale e collegare le diverse parti interessate nel campo della salute mentale di bambini e adolescenti. L'evento ha messo in evidenza le misure e le attività necessarie a proteggere la salute mentale di bambini e adolescenti. Una parte della consultazione è stata condotta in modo interattivo con discussioni di gruppo, durante le quali i partecipanti hanno discusso le cause del deterioramento della salute mentale di bambini e adolescenti, proponendo misure per diversi gruppi di età degli stessi, nonché per quelli in situazioni vulnerabili. Ciò ha consentito di presentare il punto di vista del Difensore.

Consulta professionale sulla salute e trattamento sociale degli anziani durante il Covid-19

L'evento, organizzato dall'Associazione per la vecchiaia dignitosa, Filo d'Argento, si è svolto online il 15 settembre 2021. I partecipanti hanno presentato i problemi chiave affrontati finora dagli anziani durante l'epidemia da Covid-19 e, in particolare, da quelli nelle case di cura. Sono stati evidenziati problemi a causa della limitazione dei contatti tra gli anziani e i loro parenti, problemi con il personale nell'assistenza a lungo termine e nell'assistenza infermieristica, nonché l'inadeguatezza delle strutture nel fornire assistenza alle persone contagiate dal Covid-19. Il rappresentante del Difensore ha presentato l'operato del Difensore e la ricerca sulla situazione nelle case di cura durante la prima ondata dell'epidemia da Covid-19.

La partecipazione del Difensore al Festival per la Terza Età

Il Difensore ha partecipato (con il proprio spazio espositivo) al 20° Festival della terza età, dal 29 settembre al 1 ottobre 2021 presso il Cankarjev dom a Lubiana, organizzato dalla società Proevent e dall'Associazione cittadina dei pensionati di Lubiana.

Nello spazio espositivo, gli esperti associati del Difensore hanno informato, consigliato, sensibilizzato e presentato il lavoro dell'organo. L'enfasi era sull'informazione dei partecipanti sulle possibilità di tutela contro la discriminazione basata sulle circostanze personali dell'età. Sono stati forniti loro un opuscolo di presentazione del Difensore, un modulo per affrontare la discriminazione, relazioni speciali e il Resoconto annuale del Difensore.



Nello spazio espositivo, gli esperti associati del Difensore hanno informato, consigliato, sensibilizzato e presentato il lavoro dell'organo.

Tavola rotonda Società digitalizzata e anziani

Nell'ambito del Festival per la terza età, il 30 settembre 2021 si è svolta la tavola rotonda "Società digitalizzata e anziani". I partecipanti all'evento, compreso il rappresentante del Difensore, hanno discusso di come le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché la digitalizzazione e i servizi correlati, creino e rafforzino la stratificazione sociale e la disuguaglianza. Il rapido sviluppo di tecnologie e servizi ha colpito tutti gli ambiti della nostra vita, quindi siamo di fronte al fatto che la padronanza delle competenze informatiche influisce sulla qualità della vita, ha affermato il rappresentante del Difensore. Quei cittadini che non padroneggiano le nuove tecnologie sono svantaggiati in varie situazioni di vita. Ciò è particolarmente evidente nella popolazione anziana. La discussione ha toccato i problemi e le esigenze chiave degli anziani e le possibilità di azione, comprese le misure pianificate per migliorare le competenze digitali degli anziani dal Consiglio strategico per la digitalizzazione di recente istituzione.

1.7.6 Cooperazione del Difensore con la società civile riguardo alla circostanza personale dell'età

Per limitare la diffusione dei contagi da Covid-19, la cooperazione del Difensore con le organizzazioni della società civile è avvenuta principalmente in forma scritta.



1.8 Orientamento sessuale, identità di genere ed espressione di genere

1.8.1 Consulenza, orientamento e supporto in merito alla circostanza personale dell'orientamento sessuale, identità di genere ed espressione di genere

I bambini che si identificano come LGBTI sono un gruppo particolarmente vulnerabile

Il Difensore ha ricevuto una lettera in cui l'associazione esprime preoccupazione per la posizione dei giovani LGBTI nell'istruzione pubblica di fronte all'omofobia in forte crescita nello spazio politico e mediatico. Desti particolare preoccupazione il discorso di un deputato dell'Assemblea nazionale che si è espresso contro il "marxismo culturale e l'ideologia LGBT" nelle scuole slovene e la copertina del settimanale Demokracija, pubblicata il 26 agosto 2021, in cui una famiglia colorata di nero tiene un ombrello che li protegge "contro l'arcobaleno", dal titolo Come proteggere gli scolari dall'indottrinamento LGBT+. Il Difensore ha sottolineato che i bambini che si identificano come persone LGBTI sono un gruppo particolarmente vulnerabile a causa di una combinazione di diversi fattori e, come messo in evidenza dall'associazione, dovrebbero ricevere una tutela speciale. Ha spiegato che le dichiarazioni dei singoli e le pubblicazioni dei vari media, che sono spesso intese come incitamento all'odio, sono solitamente valutate dall'organo dal punto di vista di presunte molestie ai sensi dell'Articolo 8, primo comma, della ZVarD o dal punto di vista di presunta istigazione alla discriminazione ai sensi dell'Articolo 10, primo comma, della ZVarD. Ha invitato il mittente a presentare una proposta per affrontare la discriminazione in entrambi i casi. L'associazione ha deciso di non avviare il procedimento. La procedura di consulenza è stata perciò completata. [\(0702-183/2021\)](#)

L'apposizione di etichette "Favorevole alla comunità LGBTQ+" contribuisce all'attuazione del principio della parità di trattamento e previene le discriminazioni

Il Difensore ha ricevuto una domanda in merito all'ammissibilità dell'apposizione dell'etichetta "Favorevole alla comunità LGBTQ+" sulla porta dell'ente pubblico comunale. Il Difensore ha affermato che l'apposizione di una tale etichetta e contrassegni simili è benvenuta. A causa di visioni omofobiche e transfobiche profonde e radicate in merito all'orientamento sessuale e all'identità di genere degli individui, i gruppi LGBTIQ* sono considerati come particolarmente vulnerabili e a rischio di discriminazione. Essere favorevoli alla comunità LGBTQ+ significa creare uno spazio pubblico sicuro per le persone che si identificano come parte della comunità LGBTIQ+. Ciò è particolarmente importante perché in passato, e anche oggi, molti spazi pubblici (per loro) non sono (erano) sicuri. Poiché si tratta di un gruppo vulnerabile, tali etichette presuppongono l'apertura di spazi pubblici e contribuiscono all'attuazione del principio della parità di trattamento e alla prevenzione della discriminazione. A causa di quanto sopra, tali contrassegni sono considerati, anche simbolicamente parlando, conformi alle disposizioni della ZVarD. La procedura di consulenza è stata così completata. [\(0702-122/2021\)](#)

Il Difensore ha consigliato gli addetti di sicurezza, che nel loro lavoro affrontano situazioni di segregazione di genere, orientamento sessuale e identità di genere

Il Difensore ha ricevuto diverse lettere da un'agenzia di sicurezza che offre servizi di sorveglianza per ristoranti e discoteche. Nello svolgimento dei loro compiti, gli addetti a tali servizi affrontano diverse situazioni per le quali hanno voluto verificare se si presentasse una discriminazione. Nella loro lettera, hanno elencato diverse situazioni diversamente rilevanti dal punto di vista della tutela contro la discriminazione, come un club riservato agli uomini e un club riservato alle donne omosessuali, e la questione dei servizi igienici separati per genere nonché la relativa questione di come trattare una persona transgender. Il Difensore ha fornito alcune linee guida generali in merito alle questioni sollevate. Ha sottolineato che in generale non può dichiarare tali situazioni come contenenti discriminazione o meno. L'esistenza o meno di discriminazione in un caso specifico può essere confermata dal Difensore solo dopo il completamento della procedura di accertamento della discriminazione. Ha invitato il Servizio di sicurezza a presentare una proposta per avviare la procedura di accertamento della discriminazione nel caso del cosiddetto "club lesbico", "club cigaro", in quanto si tratta di locali o servizi riservati ad un solo genere o orientamento sessuale, dato che l'organo non si è ancora occupato di un caso simile. Il servizio di sicurezza non ha risposto all'invito del Difensore. La procedura di consulenza è stata così completata. (0702-242/2021)

Dichiarazioni rilasciate in una trasmissione televisiva riguardanti la comunità LGBT

Il Difensore è stato contattato da un utente preoccupato per le dichiarazioni scritte per la promozione della trasmissione "Intervista su RTV Slovenia" e le dichiarazioni fatte durante la stessa. Si trattava di atteggiamenti duri nei confronti della comunità LGBT. Il Difensore ha spiegato che tali atteggiamenti devono essere giudicati nell'ambito della libertà di espressione e ha sottolineato che quest'ultima si applica anche a informazioni e idee che possono essere offensive, scioccanti e inquietanti. Ha specificato anche la sua posizione riguardo alle molestie e all'incitamento alla discriminazione. Ha chiesto all'utente di integrare la lettera e spiegare l'impatto che gli atti e le dichiarazioni contestati hanno avuto sulla sua persona, poiché questo sarebbe l'unico modo per determinare se i criteri oggettivi e soggettivi di incitamento alla discriminazione sono stati soddisfatti. Il Difensore non ha ricevuto risposta né proposta concreta per procedere al trattamento del caso. La procedura di consulenza è stata perciò completata. (0702-132/2021)

La partner della madre biologica in un'unione omosessuale ha diritto all'iscrizione automatica nel certificato di nascita del bambino

Il Difensore ha ricevuto una richiesta di consulenza da uno studio legale in merito al riconoscimento automatico della genitorialità nel caso di un bambino nato da un'unione tra due donne omosessuali. Nella fattispecie, il Difensore ha indirizzato la lettera al Ministero dell'Interno (MNZ) in cui ha presentato la sua interpretazione delle disposizioni in materia. Il MNZ ha fornito il parere del Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli Affari Sociali e delle Pari Opportunità (MDDSZ), dal quale emerge che le disposizioni della Legge sul matrimonio e sui rapporti familiari, come anche del Codice della famiglia, devono essere interpretate nel modo in cui entrambe le donne sono considerate genitori di un bambino nato in un'unione omosessuale. Questo parere del MDDSZ è stato inviato dal MNZ a tutte le unità amministrative come linea guida per il loro operato.



Al momento dell'iscrizione della nascita nel registro civile, l'ufficiale di stato civile deve prima verificare se i genitori del bambino hanno contratto matrimonio o unione civile e quindi, in base ai dati ottenuti, iscrivere i dati del padre o dell'altro genitore nel registro. Qualora si accerti che la madre del bambino vive in un'unione omosessuale, la partner della madre deve essere iscritta come l'altro genitore. La parte ha informato il Difensore che l'iscrizione è andata a buon fine. La procedura di consulenza è stata perciò completata.(0702-15/2019)

Il discredito dei giornalisti sui social media sulla base di circostanze personali

Il Difensore ha ricevuto una lettera in cui la parte ricorrente richiama l'attenzione sul discredito dei giornalisti sui social media sulla base di circostanze personali, in particolare dell'origine etnica e dell'orientamento sessuale. Il Difensore ha spiegato come la parte può presentare la mozione per esame o come agire in caso di una proposta anonima. Ha inoltre richiamato l'attenzione sui requisiti dell'onere di prova. Il Difensore ha inoltre evidenziato gli elementi di molestia di cui all'Art. 8 della ZVarD, che la parte ricorrente deve dimostrare nell'ambito della procedura di accertamento. Ha inoltre avvertito l'utente che, trattandosi di un'accusa di discriminazione nei confronti di una determinata persona, la richiesta di esame deve essere presentata da tale persona o da un terzo, ma, secondo l'Articolo 34 della ZVarD, il Difensore deve ottenere il consenso della persona discriminata. La parte ovvero lo specifico giornalista screditato non ha presentato una mozione all'esame. La procedura di consulenza è stata così completata. (0702-231/2021)

1.8.2 Accertamento di discriminazione a causa della circostanza personale dell'orientamento sessuale, identità di genere ed espressione di genere

Nella procedura di accertamento della discriminazione basata sull'identità di genere, tale circostanza personale non è stata dimostrata

Il Difensore ha ricevuto una proposta per affrontare la presunta discriminazione nei confronti di una donna transgender che ha denunciato la discriminazione sul posto di lavoro a causa della sua identità di genere. La donna ha, infatti, compiuto il processo di transizione e della conferma dell'identità sessuale, informando a riguardo anche il suo superiore e chiedendogli di rivolgersi a lei con pronomi e nome femminili. Tuttavia, il suo superiore continuava a rivolgersi a lei come ad un uomo, rivelando informazioni sulla sua transizione ad altri dipendenti. Poiché lavorava sotto contratto, in seguito era stato trovato un sostituto e le era stato chiesto di firmare la lettera di dimissioni. Affinché l'organo possa confermare o confutare le accuse di discriminazione o molestia come forma di discriminazione ai sensi dell'Articolo 8, primo comma, della ZVarD, che definisce le molestie, si dovrebbe innanzitutto disporre di dati rilevanti che concretizzino la condotta discutibile e quindi concretizzare la condotta discriminatoria nei tempi e nei contenuti in misura tale da rendere possibile una valutazione. Poiché la proponente non ha integrato o concretizzato le sue affermazioni nonostante i ripetuti appelli, e quindi non ha adempiuto al suo onere della prova (che è anche una condizione preliminare per trasferire l'onere della prova sul presunto trasgressore), nella fattispecie, l'organo ha respinto la sua proposta per affrontare la discriminazione. La decisione è diventata definitiva. (Decisione numero 0700-61/2019/16 del 26/03/2021)

L'esclusione permanente di tutti gli uomini omosessuali dalla donazione del sangue costituisce discriminazione

Nella procedura di accertamento della discriminazione, il Difensore del Principio di Uguaglianza ha deciso che il divieto permanente di donazione di sangue, che si applica a tutti gli uomini che hanno avuto rapporti omosessuali, è discriminatorio. Sebbene l'HIV e altri virus ematici vengano trasmessi anche nei rapporti eterosessuali, la donazione di sangue è vietata in anticipo e in modo permanente solo a tutti gli uomini omosessuali e bisessuali. Essi infatti sono esclusi dalla possibilità di partecipare a questa importante attività umanitaria, nonostante la sicurezza della donazione del sangue sia assicurata con i test per la presenza di virus nel sangue raccolto. Il Difensore ha dapprima valutato che l'obiettivo del divieto imposto alla donazione di sangue è legittimo, poiché è giusto che ai riceventi venga fornito sangue secondo i protocolli di sicurezza e di qualità richiesti. Tuttavia, ha anche valutato che il divieto automatico e permanente di donazione di sangue per tutti gli uomini che hanno avuto rapporti omosessuali non è del tutto appropriato, né è l'unica misura possibile e nemmeno proporzionale per raggiungere l'obiettivo prefissato. Il Difensore ha quindi ritenuto discriminatorio il divieto permanente di donare sangue a tutti gli uomini che hanno avuto rapporti omosessuali. Per tale discriminazione sono responsabili il Ministero della Salute e l'Istituto di medicina trasfusionale, che il Difensore civico ha avvertito nel 2018 della potenziale inadeguatezza dell'attuale normativa. Secondo i chiarimenti dell'Istituto, che il Difensore ha ricevuto durante la procedura di accertamento della discriminazione, dal 2022 in Slovenia rimarranno in vigore solo divieti temporanei alla donazione di sangue e la selezione dei donatori di sangue dipenderà dal rischio del loro comportamento sessuale, indipendentemente dal genere o orientamento sessuale. Al 31 dicembre 2021, la sentenza non era ancora definitiva. (Decisione numero [0700-41/2020/15](#) del 03/12/2021)

1.8.3 Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale dell'orientamento sessuale, identità di genere ed espressione di genere

Secondo il Difensore, le norme che disciplinano l'accesso alle procedure di procreazione assistita sono discriminatorie nei confronti delle donne sterili che non sono in una comunità coniugale o extraconiugale

Il Difensore ha valutato che la legislazione che disciplina l'accesso alle procedure di procreazione assistita (OBMP) è discriminatoria nei confronti delle donne sterili che sono in una relazione coniugale o extraconiugale. Queste donne non possono beneficiare dell'assistenza alla gravidanza semplicemente perché sono single, divorziate, vedove o vivono in altri tipi di unione, inclusa l'unione omosessuale. Secondo il Difensore, il trattamento meno favorevole che ricevono nel campo dell'assistenza sanitaria solo a causa della loro situazione personale è infondato e quindi ingiustificato. Ha pertanto presentato istanza alla Corte Costituzionale per la valutazione di costituzionalità di quelle parti delle norme che disciplinano l'accesso alle procedure OBMP. Secondo l'Articolo 14 della Costituzione, i diritti umani sono garantiti a tutti, indipendentemente dalle circostanze personali, e l'Articolo 55 della Costituzione garantisce a tutti la libertà di decidere sulla nascita dei figli. Il procedimento dinanzi alla Corte Costituzionale è tuttora in corso. ([050-1/2017/24](#))



1.8.4 Raccomandazioni del Difensore in merito alla circostanza personale dell'orientamento sessuale, identità di genere ed espressione di genere

Raccomandazione sul miglioramento delle informazioni sui transgender per gli operatori sanitari

Il Difensore ha raccomandato al Consiglio interdisciplinare per la conferma dell'identità di genere di rafforzare le sue attività nel campo dell'informazione del personale medico sulla questione delle persone transgender, invitando, se necessario, esperti di altre discipline e organizzazioni non governative. (0709-14/2021/268)

Stato della raccomandazione: ● In corso.

Raccomandazione sulla nomina di membri supplenti per tutti gli specialisti del Consiglio Interdisciplinare

Il Difensore ha raccomandato alla Clinica psichiatrica universitaria di Lubiana di garantire il buon funzionamento del Consiglio in caso di assenze prolungate dei suoi membri, nominando membri supplenti per ciascuno degli specialisti del Consiglio Interdisciplinare per la conferma dell'identità di genere. (0709-14/2021/288)

Stato della raccomandazione: ● In corso.

Raccomandazione sul miglioramento del trattamento sanitario delle persone transgender

Il Difensore ha raccomandato al Ministero della Salute di fornire finanziamenti per l'istituzione di un punto di contatto nazionale; istituire un gruppo di lavoro per l'elaborazione di linee guida nazionali per il trattamento dei pazienti nelle procedure di conferma medica dell'identità di genere; fornire ai pazienti transgender un accesso comparabile a specialisti nel trattamento della disforia sessuale e fornire istruzione e formazione agli operatori sanitari sul trattamento appropriato delle persone transgender. (0709-14/2021/265)

Stato della raccomandazione: ● In corso.

Raccomandazione sull'applicazione dell'undicesima revisione della Classificazione internazionale delle malattie ICD-11

Il Difensore ha raccomandato al NIJZ di attuare l'undicesima revisione della classificazione internazionale delle malattie ICD-11 il prima possibile. (0709-14/2021/266)

Stato della raccomandazione: ● In corso.

Raccomandazione sul mantenimento dello stesso livello di servizi sanitari per le persone transgender dopo l'implementazione dell'ICD-11

Il Difensore ha raccomandato che il ZZS, in occasione dell'undicesima revisione della classificazione internazionale delle malattie ICD-11, fornisca almeno lo stesso livello di copertura dei costi (di cui beneficiavano prima) degli interventi medici dei pazienti nelle procedure di conferma medica dell'identità sessuale. [\(0709-14/2021/267\)](#)

Stato della raccomandazione: ● In corso.

Raccomandazione sulla preparazione di una legge completa sul riconoscimento giuridico del genere

Il Difensore ha raccomandato al MDDSZ di elaborare una legge completa sul riconoscimento legale del genere, nell'ambito della quale dovrebbe, tra l'altro, regolare la procedura amministrativa del riconoscimento legale del genere in modo tale che l'autodeterminazione di una persona sia sufficiente, che tale procedura presso le unità amministrative sia una sola, consentendo anche l'iscrizione di una terza opzione di genere, neutra, per le persone transgender e intersessuali. [\(0709-14/2021/284\)](#)

Stato della raccomandazione: ● In corso.

Raccomandazione sull'abolizione della giurisdizione locale per modificare le informazioni sul genere; eliminazione della tassa per la modifica di un fatto civile già iscritto

Il Difensore ha raccomandato al MNZ di abolire la competenza territoriale sul riconoscimento giuridico delle procedure di genere e di garantire che la modifica dell'atto di nascita già registrato sia libera e uniforme in tutte le unità amministrative. [\(0709-14/2021/285\)](#)

Stato della raccomandazione: ● In corso.

Raccomandazione sulla formazione del personale amministrativo sul trattamento appropriato delle persone transgender

Il Difensore ha raccomandato al MJU di fornire formazione ai dipendenti pubblici delle unità amministrative sul trattamento appropriato delle persone transgender. [\(0709-14/2021/286\)](#)

Stato della raccomandazione: ● In corso.

Raccomandazione sulla proposta di Legge sulle modifiche e integrazioni alla Legge sulla tutela dell'ordine pubblico

Il Difensore ha appoggiato le soluzioni della proposta di legge, che ha seguito integralmente le due raccomandazioni dell'organo fornite ai progetti in sede di redazione della legge (cfr. raccomandazione n. 0070-6/2020/1 del 22 dicembre 2020 e raccomandazione n. 0070-6/2020/6 del 12 marzo 2021). Si trattava dell'armonizzazione con le disposizioni della Legge sull'unione civile, della limitazione dei pernottamenti in un luogo pubblico e della definizione di un illecito in modo da coprire tutte le circostanze personali con una definizione aperta. Ha raccomandato all'Assemblea Nazionale di adottare le soluzioni proposte. [\(0070-6/2020/16\)](#)

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione.



1.8.5 Formazione e sensibilizzazione del Difensore in merito alla circostanza personale dell'orientamento sessuale, identità di genere ed espressione di genere

Terza educazione in medicina sessuale e sessuologia

Il 16 dicembre, i rappresentanti del Difensore hanno partecipato all'evento educativo online intitolato "Terza educazione in medicina sessuale e sessuologia" presso l'UPKL, organizzato dalla Clinica psichiatrica universitaria di Lubiana. Il direttore del Difensore ha presentato il ruolo e la funzione dell'organo nella società, il capo del dipartimento per l'accertamento della discriminazione e la difesa ha illustrato l'attività consultiva dell'organo e la procedura di accertamento, mentre il capo del dipartimento per il monitoraggio, la sensibilizzazione e la prevenzione ha presentato il metodo di preparazione del resoconto speciale del Difensore sulla situazione delle persone transgender nelle procedure mediche e amministrative e sui risultati chiave del resoconto speciale "La situazione delle persone intersessuali nelle procedure mediche".

1.8.6 Cooperazione del Difensore con la società civile riguardo alla circostanza personale dell'orientamento sessuale, identità di genere ed espressione di genere

Per limitare la diffusione dei contagi da Covid-19, la cooperazione del Difensore con le organizzazioni della società civile è avvenuta principalmente in forma scritta.

La cooperazione in forma scritta sulla posizione delle persone transgender nelle procedure di conferma medica dell'identità di genere e di riconoscimento legale del genere ha fatto riferimento a domande sui problemi affrontati dalle persone transgender in queste procedure e alle possibili soluzioni, alle attività delle ONG in questo senso, alla cooperazione di ONG con il Ministero per il Lavoro, la Famiglia, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità e ad eventuali studi e ricerche in questo campo. Il Difensore ha incluso le risposte nel Resoconto speciale dal titolo Posizione delle persone transgender nelle procedure di conferma medica dell'identità di genere e riconoscimento giuridico del genere in Slovenia.³

³ Accessibile sul sito internet: <https://www.zagovornik.si/posebna-porocila/>

Difensore alla presentazione del rapporto di ricerca Condizioni di vita delle persone LGBTQ+ in Slovenia

Il 1 ottobre, il Difensore ha risposto all'invito e ha incontrato i rappresentanti dell'associazione "La Parata dell'orgoglio", che ha presentato il rapporto di ricerca sulle condizioni di vita delle persone LGBTQ+ in Slovenia.⁴ Secondo il rapporto, la mancanza di fissa dimora e l'esclusione abitativa dei giovani LGBTQ+ sono un problema sociale che va dagli ambienti familiari primari fino al sistema scolastico e sanitario, al mercato immobiliare, al settore delle ONG, alle istituzioni statali e a strategie e politiche locali, nazionali ed europee. Questi settori sono, inoltre, pesantemente gravati dalla discriminazione e dalla stigmatizzazione delle persone LGBTQ+. Avere alloggi sicuri, stabili, accessibili e adeguati è una sfida che molti giovani devono affrontare, indipendentemente dalle loro circostanze personali. Tuttavia, l'orientamento sessuale e l'identità sessuale sono circostanze che rappresentano ulteriori fattori di rischio per l'esclusione abitativa e per la mancanza di fissa dimora.

⁴ Accessibile sul sito internet: https://www.sqvot.si/wp-content/uploads/2021/06/Raziskovalno-porocilo_web.pdf



1.9 Stato sociale

1.9.1 Consulenza, informazione e supporto in merito alla circostanza personale dello stato sociale

Nel 2021, il Difensore non ha fornito consulenza sulla discriminazione basata sulla circostanza personale dello stato sociale.

1.9.2 Accertamento di discriminazione a causa della circostanza personale dello stato sociale

Nel 2021, il Difensore non ha emesso decisioni che stabiliscono discriminazioni basate sulla circostanza personale dello stato sociale.

1.9.3 Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale dello stato sociale

Secondo il Difensore, la prolungata chiusura delle scuole durante l'epidemia da Covid-19 ha portato a discriminazioni nei confronti dei bambini, dei gruppi vulnerabili di bambini e dei genitori, in particolare delle donne

Il Difensore del Principio di Uguaglianza ha valutato la natura discriminatoria delle norme in base alle quali gli alunni e gli studenti sono stati istruiti a distanza a causa dell'epidemia per 47 settimane da marzo 2020 a giugno 2021 (quando le scuole dovrebbero essere aperte per 52 settimane). Ha valutato che la chiusura delle scuole metteva i bambini e gli adolescenti in una posizione di svantaggio in base alla loro età rispetto ad altre fasce della popolazione in materia di accesso al diritto costituzionale all'istruzione e alla scolarizzazione ai sensi dell'Articolo 57 della Costituzione. Ha inoltre stabilito che la chiusura delle scuole ha avuto conseguenze negative, soprattutto per i gruppi vulnerabili di bambini e adolescenti sulla base della loro situazione economica, disabilità, razza o origine etica, nazionalità, cittadinanza, lingua, stato sociale e luogo di residenza. Rispetto al resto della popolazione, le misure hanno colpito in modo sproporzionato anche i genitori e i tutori dei bambini che frequentano scuole, poiché dovevano occuparsi della didattica a distanza, in particolare le donne. Il Difensore ha riconosciuto come legittimi gli obiettivi della misura valutata, poiché lo Stato voleva proteggerli e di fatto proteggeva la salute e la vita delle persone. Tuttavia, in questa valutazione l'organo non ha successivamente identificato il mezzo per raggiungere questo obiettivo – chiusura a lungo termine delle scuole – come appropriato o adeguato, poiché le scuole non rappresentavano

un'importante fonte di contagi tra bambini e adolescenti e il NIJZ ha proposto di chiudere altre attività invece di chiudere le scuole proprio a causa dell'importanza della scolarizzazione. Il Difensore, inoltre, non ha riconosciuto il mezzo di chiusura delle scuole a lungo termine, soprattutto di chiusura completa, come assolutamente necessario. Secondo il NIJZ, la chiusura delle scuole non era necessaria per un periodo così lungo, soprattutto se si considera che il Governo e il MIZŠ avevano opzioni o modelli di istruzione diversi. Tuttavia, hanno utilizzato il modello più estremo di chiusura completa delle istituzioni educative, che ha colpito la stragrande maggioranza degli alunni e degli studenti. In aggiunta, il Difensore non ha riconosciuto la chiusura delle scuole a lungo termine come proporzionata, poiché la gravità degli effetti dell'istruzione a distanza sui bambini e sui genitori o tutori (soprattutto le donne) non era proporzionata ai benefici di questa misura. Il Difensore ha quindi raccomandato al Governo e al MIZŠ di astenersi in futuro dalla chiusura a lungo termine delle scuole per tutti. Il Difensore non ha ricevuto risposta. La procedura di valutazione del carattere discriminatorio è stata completata. [\(050-15/2021/56\)](#)

1.9.4 Raccomandazioni del Difensore in merito alla circostanza personale dello stato sociale

Raccomandazione sul miglioramento della situazione delle persone senza fissa dimora

Le persone senza fissa dimora sono spesso discriminate a causa del loro stato sociale e sono oggetto di varie forme di violenza. In occasione della Giornata mondiale delle persone senza fissa dimora, il Difensore ha raccomandato l'adozione di misure, tra cui la Risoluzione sul Programma nazionale di protezione sociale 2021–2030, per migliorare la loro situazione e prevenire il fenomeno dei senzatetto. [\(0709-38/2020/43\)](#)

Stato della raccomandazione: ● L'atto è ancora in fase di adozione.

Raccomandazione sulla proposta di Legge sulle modifiche e integrazioni alla Legge sulla regolamentazione del mercato del lavoro

Il Difensore ha raccomandato al MDDSZ di chiarire nella bozza del disegno di legge le finalità e gli obiettivi delle proposte di modifica delle disposizioni di legge in materia di ridefinizione dell'occupazione idonea, proroga del termine dei lavori pubblici e modifiche in merito alla gestione dei ricorsi avverso le decisioni dell'Ufficio per l'impiego e di supportarli con informazioni e spiegare in che modo il MDDSZ garantisce la proporzionalità delle misure proposte. Ha inoltre raccomandato che la proposta di legge integri ed elimini la disposizione della legge vigente, che prevede il requisito della conoscenza di base della lingua slovena per gli stranieri, in quanto con ciò fa distinzione tra disoccupati iscritti sulla base della cittadinanza (circostanza personale) e indirettamente sulla base di altre circostanze personali. [\(0709-29/2021/1\)](#)

Stato della raccomandazione: ● Il processo legislativo è ancora in corso.



Raccomandazione sulla proposta di Legge sulle modifiche e integrazioni alla Legge sulla tutela dell'ordine pubblico

Nella sua raccomandazione, il Difensore ha accolto con favore il fatto che il MNZ, nel predisporre il nuovo progetto di modifica della Legge, abbia tenuto conto delle proposte presentate dall'organo al primo progetto di modifica della Legge, che si riferivano al reato di incitamento all'intolleranza. In merito al nuovo progetto di legge, il Difensore ha raccomandato al ministero di tenere conto delle disposizioni della Legge sull'unione civile nella formulazione di disposizioni che disciplinano il reato di comportamento violento e irrispettoso, quando commesso tra persone in rapporto di parentela o altro. Ha inoltre raccomandato di prendere in considerazione la determinazione delle condizioni legali in base alle quali le comunità locali autonome possono determinare, con i propri regolamenti, in quali aree o strutture non sono consentiti pernottamenti in luoghi pubblici. (0070-6/2020/6)

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione nella proposta di legge.

Raccomandazione sulla proposta di Legge sulle modifiche e integrazioni alla Legge sulla tutela dell'ordine pubblico

Il Difensore ha appoggiato le soluzioni della proposta di legge, che ha seguito integralmente le due raccomandazioni dell'organo fornite ai progetti in sede di redazione della legge (cfr. raccomandazione n. 0070-6/2020/1 del 22 dicembre 2020 e raccomandazione n. 0070-6/2020/6 del 12 marzo 2021). Si trattava dell'armonizzazione con le disposizioni della Legge sull'unione civile, della limitazione dei pernottamenti in un luogo pubblico e della definizione di un illecito in modo da coprire tutte le circostanze personali con una definizione aperta. Ha raccomandato all'Assemblea Nazionale di adottare le soluzioni proposte. (0070-6/2020/16)

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione.

1.9.5 Formazione e sensibilizzazione del Difensore in merito alla circostanza personale dello stato sociale

Nel 2021, il Difensore ha esposto tramite mezzi di informazione pubblica e pubblicazioni sui social network la posizione dei singoli gruppi vulnerabili durante la diffusione della malattia del Covid-19. Ha quindi cercato di motivare in vari modi la necessità di adeguare le misure anti-coronavirus al principio secondo cui come società non dobbiamo escludere nessuno.

1.9.6 Cooperazione del Difensore con la società civile riguardo alla circostanza personale dello stato sociale

Per limitare la diffusione dei contagi da Covid-19, la cooperazione del Difensore con le organizzazioni della società civile è avvenuta principalmente in forma scritta.

La cooperazione scritta sulla situazione di persone senza fissa dimora si riferiva al loro numero, alle ragioni chiave della loro situazione, all'attuazione di programmi di prevenzione e sostegno, all'attuazione di attività e misure speciali durante l'epidemia da Covid-19, alle modalità e all'entità dei finanziamenti di programmi nonché agli ostacoli e sfide nella prevenzione del fenomeno dei senzatetto. Il Difensore ha incluso l'analisi delle risposte ricevute nell'ambito di questa cooperazione in una raccomandazione per migliorare la situazione di persone senza fissa dimora.⁵

⁵ Accessibile sul sito internet: www.zagovornik.si/priporocila-2021-2/



1.10 Condizione economica

1.10.1 Consulenza, orientamento e supporto in merito alla circostanza personale della condizione economica

La posizione dei beneficiari dell'assicurazione sanitaria obbligatoria e dell'assicurazione sanitaria complementare volontaria non è comparabile

Il Difensore ha ricevuto una denuncia su una presunta regolamentazione controversa del triage di impegnative e prescrizioni nel sistema sanitario. Il proponente ha sottolineato che si tratta di discriminazione, in quanto il triage può peggiorare il livello di urgenza dell'impegnativa medica (es. da molto veloce a veloce) e quindi il soggetto deve attendere più a lungo il servizio, mentre, nel caso di un'assicurazione aggiuntiva stipulata con una delle compagnie di assicurazione, il suo turno arriva più velocemente, sebbene l'individuo possa inizialmente avere un'impegnativa con grado di urgenza "regolare". L'utente ha definito un tale sistema discriminatorio, in quanto consente ad alcuni di avere accesso a servizi senza aspettare, mentre gli altri non possono permettersi un'assicurazione aggiuntiva e quindi non possono "saltare" la fila. Il Difensore ha spiegato al proponente che le questioni evidenziate non potevano essere considerate o valutate dal punto di vista della ZVarD, in quanto le situazioni indicate non erano comparabili. L'assicurazione sanitaria obbligatoria e l'assicurazione sanitaria complementare o superiore devono essere separate. Conformemente alla Costituzione, lo Stato è obbligato a istituire un sistema sanitario e a curarne il funzionamento, nonché ad assicurare ai cittadini l'accesso ai servizi sanitari. Nell'ambito del sistema sanitario pubblico, lo Stato (anche con assicurazione sanitaria obbligatoria) dà attuazione quindi agli impegni costituzionali. Tuttavia, a differenza dell'assicurazione sanitaria obbligatoria, l'assicurazione sanitaria integrativa volontaria non consiste nell'adempiere agli obblighi dello Stato relativi all'esercizio del diritto costituzionale alla sicurezza sociale e al diritto all'assistenza sanitaria (Articoli 50 e 51 della Costituzione), ma nel fornire ulteriori opportunità o l'accesso a servizi di livello superiore o diritti aggiuntivi, che esulano dall'ambito dei diritti che devono essere garantiti nell'ambito del sistema sanitario pubblico. Il sistema di triage descritto non può essere valutato come discriminatorio a causa della situazione economica. La procedura di consulenza è stata perciò completata. **(0702-158/2021)**

Svantaggio dei bambini che non dispongono dell'attrezzatura per l'apprendimento a distanza a causa della loro precaria situazione economica

Al Difensore si è rivolta una madre, che ha ricevuto una notifica dalla scuola che solo gli alunni guariti e vaccinati potevano frequentare le lezioni a causa di un compagno di classe che ha contagiato il virus. Riteneva che il provvedimento fosse discriminatorio nei confronti degli alunni non vaccinati che vengono sottoposti al test, perché con il test negativo dimostrano di venire a scuola sani (cosa che non può essere garantita per persone guarite e vaccinate). Il Difensore ha presentato alla parte ricorrente le disposizioni che si applicano alle istituzioni educative in un caso confermato di contagio da Covid-19. Secondo quanto sopra, un alunno o uno studente che sia riconosciuto come contatto fisico ad alto rischio e non faccia parte di alcuna delle eccezioni (né guarito né vaccinato), deve rimanere in quarantena a casa. Ha spiegato alla parte che l'organo non era competente nell'adottare una simile regolamentazione. Tuttavia, ha evidenziato il problema delle famiglie che, a causa della loro precaria situazione economica, non possono fornire ai propri figli le attrezzature necessarie alla didattica a distanza. In tali casi, possono verificarsi discriminazioni in base alla situazione economica. La parte non ha replicato alla spiegazione del Difensore. La procedura di consulenza è stata perciò completata. [\(0702-212/2021\)](#)

La fatturazione con bollette stampate può essere discriminatoria

Al Difensore si è rivolto un utente in merito alla fatturazione con le classiche bollette cartacee. In altre parole, gli utenti hanno ricevuto, oltre alla bolletta, una richiesta da parte dell'azienda, fornitore del servizio, di accedere alla fattura elettronica; in caso contrario, sarebbero stati addebitati costi aggiuntivi. Il Difensore ha spiegato all'utente che l'azienda ha un interesse legittimo ad implementare il commercio elettronico, ma deve garantire che a tutti gli individui sia fornito equo accesso ai suoi servizi, indipendentemente dalle loro circostanze personali. Ha messo in evidenza la possibilità che nella fattispecie vi possa essere una discriminazione indiretta dovuta alla situazione economica (non tutti gli individui hanno accesso a Internet e ad un computer o altro dispositivo elettronico appropriato e quindi alla posta elettronica), all'età (gli anziani spesso non hanno competenze informatiche, non hanno accesso a Internet e ad un computer o altro dispositivo elettronico appropriato e quindi alla posta elettronica) o alla disabilità (alcuni per motivi motori, sensoriali o psicosociali non hanno la capacità di utilizzare Internet, computer o altro dispositivo elettronico appropriato e quindi la posta elettronica). Ha incoraggiato l'utente a presentare una proposta per l'accertamento della discriminazione, l'ha informato della possibilità di avviare la procedura d'ufficio e gli ha rivolto alcune domande aggiuntive. Il richiedente ha deciso di non avviare la procedura di accertamento della discriminazione. La procedura di consulenza è stata perciò completata. [\(0702-18/2021\)](#)



Il (mancato) possesso di una carta di pagamento bancaria o di un conto bancario non può essere definito inequivocabilmente come circostanza personale di situazione economica

Il Difensore ha ricevuto una lettera da un'utente che lamentava che il pagamento per i test per Covid-19 al centro sanitario, una delle condizioni GVT per l'accesso a molti servizi, poteva essere effettuato solo con una carta di pagamento elettronico. Ha spiegato che non aveva fondi sulla propria carta di pagamento e che voleva pagare in contanti. Poiché non era in grado di usufruire del servizio, si sentiva discriminata. All'organo ha chiesto se ciò significasse discriminazione nei confronti di persone che non dispongono di un conto bancario o di una carta di pagamento. Il Difensore ha spiegato che, secondo le normative, i fornitori di beni e servizi non sono obbligati ad abilitare entrambi i metodi di pagamento, ad es. carta e contanti. Il (mancato) possesso di una carta di pagamento bancaria o di un conto bancario non può essere definito inequivocabilmente come circostanza personale di situazione economica in termini di disposizioni della ZVarD. È una questione di scelta individuale, in quanto i conti bancari sono accessibili. Inoltre, ogni banca è obbligata ad aprire un conto di pagamento di base, se il consumatore lo richiede, e le banche possono rifiutare una richiesta di apertura di un conto di base solo in determinati casi eccezionali di legge. Il conto di pagamento di base è stato introdotto sulla base della Direttiva 2014/92/UE, che mira a fornire ai consumatori l'accesso a un conto di pagamento indipendentemente dalla loro situazione finanziaria. Il saldo del conto basso o il difetto della carta potrebbe essere dovuto alla circostanza personale della situazione economica dell'individuo nel caso in cui l'individuo abbia debiti a causa della circostanza personale dichiarata e i fondi dal conto bancario vengano automaticamente prelevati per rimborsarli, il che fa preferire l'individuo denaro contante. Tuttavia, il Difensore ha aggiunto che un individuo può avere debiti per vari motivi. Da quanto sopra, non si può concludere automaticamente che vi sia una discriminazione basata sulla situazione economica. La procedura di consulenza è stata perciò completata. (0702-174/2021)

1.10.2 Accertamento della discriminazione a causa della circostanza personale della condizione economica

Nel 2021, il Difensore non ha emesso decisioni di accertamento della discriminazione basata sulla circostanza personale della condizione economica.

1.10.3 Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale della condizione economica

Secondo il Difensore, i depositi umanitari dovrebbero essere accessibili senza la condizione GVT

Il Difensore ha ricevuto una proposta per la valutazione del carattere discriminatorio del Decreto 146/2021, che, tra l'altro, ha stabilito in via provvisoria la condizione GVT per le persone che lavorano per i fornitori di servizi e per le persone che sono utenti di servizi o partecipano o sono presenti alla loro prestazione. Il Decreto 146/2021 è entrato in vigore il 15 settembre 2021. Il Decreto prevedeva che le predette restrizioni non si applicassero nei casi di "fornitura d'urgenza di beni di prima necessità, tutela dell'ordine pubblico, sicurezza e difesa, cure mediche d'urgenza e protezione e soccorso". Secondo il Decreto, sono state considerate forniture essenziali di beni di prima necessità (esclusivamente): i negozi che vendono principalmente cibi e bevande, inclusa la vendita di cibi e bevande fuori dai negozi, ad eccezione dei negozi all'interno dei centri commerciali; e negozi specializzati con prodotti farmaceutici, medici, cosmetici e da toeletta, ad eccezione dei negozi all'interno dei centri commerciali. Il Difensore ha osservato che il decreto esclude i gruppi più poveri della popolazione che ricevono beni di prima necessità nei depositi umanitari, nei centri di distribuzione alimentare e in altri luoghi che forniscono libero accesso ai beni di prima necessità per i gruppi socialmente in pericolo. Ha sottolineato che l'assenza di tale eccezione nel Decreto 146/2021 indica la potenziale disparità di trattamento delle fasce più povere della popolazione. Il Difensore ha raccomandato al Governo di includere i depositi umanitari, i centri di distribuzione di cibo e altri luoghi che forniscono libero accesso ai beni di prima necessità a gruppi socialmente svantaggiati, nell'approvvigionamento di emergenza di prodotti e beni di prima necessità. La raccomandazione è stata presa in considerazione. La procedura di valutazione del carattere discriminatorio è stata perciò completata. [\(050-31/2021/2\)](#)

Certificato di vaccinazione, guarigione o test PCR come condizione per l'attraversamento dei confini delle regioni statistiche non costituisce una discriminazione

In data 5 aprile 2021, il Difensore ha ricevuto una proposta di accertamento di discriminazione in cui l'utente sosteneva che il Decreto sulla limitazione temporanea del movimento delle persone e limitazione ovvero divieto di assembramento delle persone per prevenire i contagi da SARS-CoV-2 fosse discriminatorio. Tale decreto ha definito la vaccinazione, la guarigione o il risultato negativo del test PCR come condizioni per l'attraversamento delle regioni statistiche del Paese. L'utente ha denunciato la discriminazione perché non tutti i residenti avevano accesso al vaccino al momento del decreto, solo pochi sono guariti dal Covid-19 e il resto sarebbe stato discriminato sulla base della situazione economica, dato che il prezzo del test PCR era tra 60 e 120 Euro. Il Difensore ha osservato che il 12 aprile 2021 è entrato in vigore il nuovo Decreto sulla limitazione temporanea del movimento delle persone e limitazione ovvero divieto di assembramento delle persone per la prevenzione dei contagi da SARS-CoV-2, che conteneva nella sostanza una disposizione simile. Il divieto di attraversamento tra tutte le regioni statistiche è stato revocato con la decisione adottata nella 71a sessione ordinaria del Governo della Repubblica di Slovenia.



La precedente restrizione allo spostamento tra regioni è stata revocata dal Decreto sul divieto temporaneo di assembramento per prevenire i contagi da SARS-CoV-2, che non conteneva più tale restrizione. Di conseguenza, il Difensore non ha effettuato la valutazione del carattere discriminatorio del previgente decreto. La procedura di valutazione del carattere discriminatorio è stata perciò completata. (050-19/2021/3)

1.10.4 Raccomandazioni del Difensore in merito alla circostanza personale della condizione economica

Raccomandazione sulla proposta di Legge sulle modifiche e integrazioni alla Legge sulle prestazioni sociali (ZSVarPre-H) e Proposta di Legge sulle modifiche e integrazioni alla Legge sull'esercizio dei diritti sui fondi pubblici (ZUPJS-J)

Il Difensore ha raccomandato all'Assemblea Nazionale di adottare una soluzione nella proposta della ZSVarPre-H, secondo la quale, alla prova attualmente valida per l'accesso all'assistenza sociale, con la quale il beneficiario di alimenti dimostra di non aver ricevuto gli alimenti nell'esercizio di tale diritto, si sarebbe aggiunta anche una decisione sul riconoscimento dell'indennità di mantenimento. Per quanto riguarda la proposta della ZUPJS-J, sarebbero inclusi nella prova anche altri documenti, dai quali risulta che il soggetto non percepisce i suddetti o percepisce compensi di importo inferiore all'importo dovuto come da titolo esecutivo. (0070-16/2021/1)

Stato della raccomandazione: ● Non presa in considerazione.

Raccomandazione sul miglioramento della situazione delle persone senza fissa dimora

Le persone senza fissa dimora sono spesso discriminate a causa del loro stato sociale e sono oggetto di varie forme di violenza. In occasione della Giornata mondiale delle persone senza fissa dimora, il Difensore ha raccomandato l'adozione di misure, tra cui la Risoluzione sul Programma nazionale di protezione sociale 2021–2030, per migliorare la loro situazione e prevenire il fenomeno dei senzatetto. (0709-38/2020/43)

Stato della raccomandazione: ● L'atto è ancora in fase di adozione.

Raccomandazioni sulla proposta di Legge sulle modifiche e integrazioni alla Legge sull'edilizia abitativa

Il Difensore ha raccomandato all'Assemblea nazionale di adeguare (aumentare) l'importo del sussidio per l'affitto in vista del previsto aumento dell'importo degli affitti sociali e di prevedere una nuova disposizione che vieterebbe esplicitamente la discriminazione nella pubblicità immobiliare e nel mercato immobiliare. Ha, inoltre, sollecitato ad ampliare la cerchia dei beneficiari di alloggi con canone sociale in conformità alla Direttiva 2003/109/CE sullo status di non cittadini UE, residenti di lungo periodo, e che la legge giustifichi i criteri di gara per la selezione degli inquilini di alloggi pubblici in affitto (come misura speciale per garantire l'uguaglianza ai sensi della ZVarD). (0709-62/2020/2)

Stato della raccomandazione: ● Non presa in considerazione.

Raccomandazione sull'assistenza di emergenza con prodotti e beni di prima necessità

Il Difensore ha raccomandato al Governo di integrare il Decreto sulle modalità di adempimento della condizione di guarigione, vaccinazione e test per arginare la diffusione del virus SARS-CoV-2, adottato l'11 settembre 2021, e di indicare esplicitamente i depositi umanitari, i centri di distribuzione di cibo e altri luoghi che forniscono libero accesso ai beni di prima necessità a gruppi socialmente svantaggiati (050-31/2021/2)

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione con la modifica del decreto.

1.10.5 Formazione e sensibilizzazione del Difensore in merito alla circostanza personale della condizione economica

Nel 2021, il Difensore ha esposto tramite mezzi di informazione pubblica e pubblicazioni sui social network la posizione dei singoli gruppi vulnerabili durante la diffusione della malattia da Covid-19. Ha quindi cercato di motivare in vari modi la necessità di adeguare le misure anti-coronavirus al principio secondo cui come società non dobbiamo escludere nessuno.

1.10.6 Cooperazione del Difensore con la società civile riguardo alla circostanza personale della condizione economica

Per limitare la diffusione dei contagi da Covid-19, la cooperazione del Difensore con le organizzazioni della società civile è avvenuta principalmente in forma scritta.

La cooperazione scritta sulla situazione di persone senza fissa dimora si riferiva al loro numero, alle ragioni chiave della loro situazione, all'attuazione di programmi di prevenzione e sostegno, all'attuazione di attività e misure speciali durante l'epidemia da Covid-19, alle modalità e all'entità dei finanziamenti di programmi nonché agli ostacoli e sfide nella prevenzione del fenomeno dei senzatetto. Il Difensore ha incluso l'analisi delle risposte ricevute nell'ambito di questa cooperazione in una raccomandazione per migliorare la situazione delle persone senza fissa dimora.⁶

6 Accessibile sul sito internet: <https://www.zagovornik.si/priporocila-2021-2/>



1.11 Istruzione

IL DIFENSORE SOTTOLINEA PARTICOLARMENTE

l'Articolo 57 della Costituzione della Repubblica di Slovenia
(Educazione e istruzione)

L'istruzione è libera.

L'istruzione elementare è obbligatoria ed è finanziata con fondi pubblici.

Lo Stato crea le possibilità affinché i cittadini possano acquisire una adeguata istruzione.

1.11.1 Consulenza, orientamento e supporto in merito alla circostanza personale dell'istruzione

La valutazione dell'istruzione richiesta per esercitare una particolare professione rientra nella discrezionalità del legislatore

Il Difensore ha ricevuto la domanda di un utente in merito al rispetto del principio di uguaglianza, ovvero in merito alla disposizione secondo cui gli avvocati che hanno superato l'esame pedagogico non possono insegnare la materia "Cultura civica ed etica" nelle scuole primarie, mentre ciò è possibile per i teologi e i politologi. Dopo l'analisi, il Difensore ha stabilito che la professione di insegnante nella Repubblica di Slovenia è regolamentata, il che significa che le condizioni per lo svolgimento di tale lavoro sono determinate dalla legge o regolamento. La valutazione dell'istruzione richiesta per esercitare una particolare professione rientra nella discrezionalità del legislatore. La procedura di consulenza è stata perciò completata.

(0702-32/2021)

Prassi non uniformi sulla questione se il programma di studi universitari di etnologia e antropologia culturale consente l'acquisizione dell'istruzione di orientamento sociologico

Il Difensore è stato contattato da un'utente che adduce una violazione del principio di uguaglianza in materia di accesso all'esame di Protezione sociale. La Camera sociale della Slovenia e successivamente il MIZŠ hanno respinto la domanda in quanto infondata, in quanto l'utente non ha un'istruzione adeguata. La parte proponente è infatti etnologa e antropologa culturale. L'utente ha citato l'esempio di un'altra persona che ha potuto sostenere l'esame nel 2016 con la stessa istruzione. Il Difensore ha rilevato che il legislatore aveva limitato l'accesso all'esame professionale a determinati campi di studio. Poiché la parte ha già presentato ricorso presso il Tribunale amministrativo, il Difensore ha spiegato di non poter intervenire nei procedimenti dinanzi alle autorità competenti. Ha consigliato alla parte ricorrente di utilizzare nel procedimento giudiziario l'argomento del principio di uguaglianza, dato che, dopo aver ricevuto la risposta dalla Camera sociale della Slovenia, ha riscontrato che la prassi di definizione dello studio dell'etnologia e dell'antropologia culturale non è uniforme. La parte non ha replicato alla spiegazione del Difensore. La procedura di consulenza è stata perciò completata. **(0702-133/2020/2)**

Consulenza a un giovane medico, al quale il Ministero della Salute e l'Ordine dei medici non hanno voluto riconoscere il titolo di dott. med.

Al Difensore si è rivolta una persona che si è laureata presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ottenendo così il titolo di Dottore in Medicina. Insieme a diversi colleghi che hanno studiato all'estero, ha presentato la domanda di riconoscimento della sua qualifica professionale. Dopo aver soddisfatto il requisito della condizione di adeguamento, il Ministero della Salute ha emesso la decisione sul riconoscimento della sua qualifica professionale. Dopo aver superato l'esame specialistico in Slovenia, ha stabilito che la decisione riconosceva la sua qualifica professionale di medico, ma non il titolo di dott. med. Ha affermato che non tutti i colleghi della stessa università hanno avuto questi problemi. Alla luce dei suoi poteri, il Difensore ha sottolineato che la questione chiave era se il mancato riconoscimento del titolo fosse basato sulla circostanza personale dell'utente. L'utente ha citato la circostanza personale dell'istruzione. In considerazione di quanto argomentato dall'utente, il Difensore ha sottolineato la necessità di confrontare l'utente con altri studenti che hanno completato gli studi di medicina in un altro Stato membro dell'Unione europea, poiché ciò li pone in una posizione comparabile. Ha rilevato che il tipo e il livello di istruzione erano gli stessi. Si stabilisce pertanto che la formazione non è la circostanza personale per cui l'utente è stato trattato in modo meno favorevole rispetto ai colleghi con la stessa formazione medica, provenienti dall'estero. Il Difensore ha aggiunto che nel caso del confronto con studenti che hanno completato gli studi presso la Facoltà di Medicina della Repubblica di Slovenia, la comparabilità delle posizioni è discutibile. Le persone che hanno completato i loro studi medici presso la Facoltà di Medicina della Repubblica di Slovenia, infatti, non devono ottenere una decisione sul riconoscimento della qualifica professionale. Pertanto, il Difensore ha consigliato alla parte di avvalersi dei rimedi legali esistenti. Ha suggerito alla parte di indirizzare una richiesta al Ministero della Salute per l'emanazione di una decisione integrativa. In caso di rifiuto o silenzio dell'organo, la parte ha la possibilità di presentare ricorso e quindi di avviare un contenzioso amministrativo. La parte non ha replicato alla spiegazione del Difensore. La procedura di consulenza è stata perciò completata. [\(0702-225/2021\)](#)

1.11.2 Accertamento di discriminazione a causa della circostanza personale dell'istruzione

Il rifiuto dell'iscrizione al secondo anno del secondo ciclo del sistema di istruzione superiore di Bologna non costituisce discriminazione

Il Difensore ha ricevuto una proposta d'esame da uno studente che aveva già conseguito una laurea del secondo ciclo del sistema di Bologna, e che desiderava iscriversi al secondo ciclo di un altro corso di studi, presso la medesima facoltà. L'università non ha accolto la sua richiesta. Ha sporto quindi denuncia per discriminazione per motivi di istruzione. Il suo stato era paragonabile ai laureati del vecchio ordinamento universitario, che potevano iscriversi direttamente al secondo anno. Nella fattispecie, il Difensore ha ritenuto che il richiedente non si trovasse in una posizione comparabile con i laureati del vecchio ordinamento universitario, in quanto questi non avevano conseguito la laurea magistrale al termine degli studi come nel caso del richiedente. L'iscrizione diretta al secondo anno del secondo ciclo del sistema di Bologna consente loro di conseguire la laurea magistrale, che il richiedente aveva già conseguito. Di conseguenza, il Difensore non ha accertato alcuna discriminazione per motivi di istruzione. La decisione è diventata definitiva. (Decisione numero [0700-2/2020/21](#) del 31/08/2020)



1.11.3 Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale dell'istruzione

Secondo il Difensore, la formazione prescritta per i dirigenti professionali delle scuole guida non costituisce discriminazione

Il Difensore ha ricevuto la proposta per l'accertamento di una presunta discriminazione, che metteva in evidenza le conseguenze della Legge sui conducenti del 15 dicembre 2016 per imprenditori individuali che svolgono l'attività di scuola guida. L'utente ha affermato che la legge discrimina le autoscuole più piccole che non sono in grado di soddisfare le nuove condizioni. Il Difensore ha informato l'utente che, secondo le sue competenze, può decidere solo in merito alle condizioni di legge che sono legate a circostanze personali, quali la condizione di istruzione prevista dalla legge per i dirigenti professionali della scuola guida. A seguito della procedura, il Difensore ha stabilito che la condizione del livello di istruzione prescritto quale condizione per l'ottenimento del permesso valido da dirigente della scuola guida non costituisce discriminazione. La disparità di trattamento, ove basata su finalità legittime e quando i mezzi per il conseguimento di tali scopi sono pertinenti, necessari e proporzionali, non costituisce una discriminazione. La procedura di valutazione del carattere discriminatorio è stata perciò completata. **(050-3/2018/3)**

Secondo il Difensore, il livello di istruzione richiesto per un determinato lavoro non costituisce discriminazione

Il Difensore ha ricevuto una mozione per esame in connessione con l'Articolo 14 della Legge sul sistema di retribuzioni nel settore pubblico (ZSPJS), il quale stabilisce che un impiegato pubblico che svolge un lavoro con un'istruzione inferiore a quella richiesta ha diritto a uno stipendio base, inferiore di uno o due gradi salariali rispetto allo stipendio base per il lavoro che svolge. La proponente ha affermato che un impiegato pubblico dovrebbe ricevere la stessa retribuzione per lo stesso lavoro e che l'istruzione che non devia di più di un livello non dovrebbe essere un criterio per una retribuzione inferiore per il lavoro svolto da una persona per diversi anni. La proponente era del parere che l'Articolo 14 della ZSPJS fosse incostituzionale e chiese al Difensore di esaminarlo. Il Difensore ha riscontrato che gli impiegati pubblici che soddisfano il livello di istruzione richiesto e quelli che non lo soddisfano, ma svolgono lo stesso lavoro, non si trovano in una posizione comparabile, poiché alcuni soddisfano le condizioni richieste per il lavoro, altri no. I primi sono adeguatamente qualificati per svolgere un determinato lavoro con la condizione di istruzione (formale), i secondi no. In questo caso particolare, l'istruzione è la ragione dell'incomparabilità delle posizioni confrontate. Poiché la ragione dell'incomparabilità delle posizioni rappresenta anche una delle circostanze personali secondo la ZVarD (cioè l'istruzione), il Difensore ha inoltre valutato se la differenziazione degli impiegati pubblici in base all'istruzione è conforme al principio di proporzionalità. Ha ritenuto che la riduzione dello stipendio base non costituisca una discriminazione, in quanto tale disparità di trattamento, ove basata su finalità legittime e quando i mezzi per il conseguimento di tali scopi sono pertinenti, necessari e proporzionali, non costituisce discriminazione. La procedura di valutazione del carattere discriminatorio è stata perciò completata. **(050-34/2021/4)**

La data di presa in considerazione delle promozioni salariali nel settore pubblico non costituisce discriminazione

Il Difensore ha ricevuto una mozione per esame della legge che modifica la Legge sul sistema di retribuzioni nel settore pubblico (ZSPJS-V), che sarebbe discriminatoria e incostituzionale. Risulta contestabile l'Articolo 16, quarto comma, della ZSPJS, il quale prevede che un funzionario pubblico o funzionario, promosso al grado superiore di retribuzione o al titolo superiore, acquisisca il diritto allo stipendio secondo il grado di retribuzione superiore o il titolo superiore il 1 dicembre dell'anno in cui viene promosso. Secondo l'utente, si tratta della trattenuta di pagamento a titolo della promozione, che si ottiene dal 1 aprile dell'anno in corso, mentre il pagamento viene erogato solo a dicembre per l'anno in corso. Il Difensore ha ritenuto che il primo elemento di discriminazione – una circostanza personale ai sensi della ZVarD – non sia dato. I funzionari pubblici hanno una posizione diversa in termini di promozione rispetto ai dipendenti del settore pubblico, quindi i due gruppi non sono comparabili. E tale disposizione si applica ugualmente a tutti i funzionari pubblici, quindi non vi è alcuna discriminazione tra loro sulla base di tale articolo. Di conseguenza, il Difensore ha ritenuto che la disposizione non costituisca una discriminazione. La procedura di valutazione del carattere discriminatorio è stata perciò completata. (050-28/2021/2)

1.11.4 Raccomandazioni del Difensore in merito alla circostanza personale dell'istruzione

Nel 2021, il Difensore non ha emesso raccomandazioni in materia della circostanza personale dell'istruzione.

1.11.5 Formazione e sensibilizzazione del Difensore in merito alla circostanza personale dell'istruzione

Nel 2021, il Difensore ha esposto tramite mezzi di informazione pubblica e pubblicazioni sui social network la posizione dei singoli gruppi vulnerabili durante la diffusione della malattia da Covid-19. Ha quindi cercato di motivare in vari modi la necessità di adeguare le misure anti-coronavirus al principio secondo cui come società non dobbiamo escludere nessuno.



1.11.6 Cooperazione del Difensore con la società civile riguardo alla circostanza personale dell'istruzione

Per limitare la diffusione dei contagi da Covid-19, la cooperazione del Difensore con le organizzazioni della società civile è avvenuta principalmente in forma scritta.

La cooperazione in forma scritta sulle sfide dei non udenti nell'istruzione ha affrontato questioni relative ai problemi percepiti dai non udenti nell'istruzione primaria, secondaria e superiore, alle ragioni della scarsa istruzione dei non udenti, nonché gli esempi di buone pratiche per migliorare l'istruzione dei non udenti e l'impatto dell'epidemia da Covid-19 sull'istruzione dei non udenti. Il Difensore ha incluso l'analisi delle risposte nel quadro di questa cooperazione scritta nella relazione speciale "Situazione dei non udenti nel sistema educativo".⁷

⁷ Accessibile sul sito internet: <https://www.zagovornik.si/posebna-porocila/>

1.12 Stato di salute

IL DIFENSORE SOTTOLINEA PARTICOLARMENTE

l'Articolo 51 della Costituzione della Repubblica di Slovenia
(diritto alla tutela e assistenza sanitaria)

Tutti hanno diritto alla tutela e assistenza sanitaria alle condizioni stabilite dalla legge.
La legge determina i diritti alla tutela e assistenza sanitaria mediante fondi pubblici.
Nessuno può essere costretto a sottoporsi al trattamento sanitario, salvo nei casi stabiliti dalla legge.

1.12.1 Consulenza, orientamento e supporto in merito alla circostanza personale dello stato di salute

La rilevazione della presenza al lavoro nel determinare l'importo dell'indennità per maggior carico di lavoro può discriminare i dipendenti per motivi dello stato di salute

Il Difensore ha ricevuto una lettera da una persona il cui direttore subordina l'importo dell'indennità per l'aumento del carico di lavoro alla sua presenza sul posto di lavoro. Il congedo per malattia o l'assenza dal lavoro per ferie comporta una riduzione dell'indennità. L'utente si è rivolta all'organo domandando se, nella rilevazione della presenza sul posto di lavoro per determinare l'importo dell'indennità per maggior carico di lavoro, si configurasse una discriminazione indiretta dei dipendenti in ferie o in congedo per malattia. Il Difensore ha spiegato che il periodo usufruito delle ferie annuali non è una circostanza personale ai sensi della ZVarD, quindi in questo caso non si può parlare di discriminazione. Tuttavia, il congedo per malattia a causa del proprio stato di salute o dello stato di salute della persona di cui la persona presumibilmente discriminata deve prendersi cura non è una questione di scelta, ma una circostanza su cui la persona non può influire. In questi casi, il Difensore ha individuato come causa dell'assenza una circostanza personale, ovvero lo stato di salute o la genitorialità. Su questa base, l'organo ha consigliato l'utente in merito alle sue opzioni legali e l'ha invitato a presentare una proposta per avviare la procedura di accertamento della discriminazione. La parte non ha replicato alla spiegazione del Difensore. La procedura di consulenza è stata perciò completata. (0702-146/2020)



La rilevazione della presenza al lavoro nel determinare l'importo dei compensi di prestazione aziendale o del premio natalizio può discriminare i dipendenti per motivi dello stato di salute

Anche nel 2021, il Difensore ha ricevuto domande da parte dei dipendenti in merito alla determinazione dell'ammontare del compenso per la prestazione aziendale. Nei casi in oggetto, il datore di lavoro ha corrisposto il premio natalizio, che non è obbligatorio per legge, in un importo diverso, calcolato in base alla presenza del dipendente sul luogo di lavoro. Una delle proponenti ha dichiarato di essere impiegata a tempo indeterminato e di essere in congedo per malattia da tre anni, durante i quali non ha ricevuto il premio natalizio. Nella sua motivazione, ha richiamato l'attenzione sulla sentenza del Tribunale Amministrativo della Repubblica di Slovenia I U 29/2020-21, che ha confermato la decisione del Difensore secondo cui la fattispecie costituisce una discriminazione. Le ha consigliato, qualora il suo datore di lavoro determini l'ammissibilità e calcoli l'importo della prestazione aziendale o del premio natalizio allo stesso modo, di informare il dipartimento delle risorse umane o la direzione della decisione del Difensore e della sentenza del Tribunale amministrativo e di proporre un modo non discriminatorio per determinare tali importi. Tuttavia, può anche presentare la proposta per avviare la procedura di accertamento della discriminazione. Un'altra parte ricorrente ha scritto nella sua richiesta di consulenza che il datore di lavoro ha deciso, a causa della decisione del Difensore e per il timore dei servizi ispettivi, di abolire o anonimizzare i premi natalizi dell'anno, perché devono essere pagati nella stessa misura per tutti. In aggiunta alla sentenza di cui sopra, il Difensore ha spiegato all'utente gli aspetti della prestazione aziendale. Il datore di lavoro è obbligato a pagare tale compenso se concordato nel contratto collettivo o contratto di lavoro individuale e deve rispettare le disposizioni della ZDR-1 e della ZVarD in modo tale da non porre alcun dipendente in svantaggio a causa della sua circostanza personale. Le parti non hanno replicato alla spiegazione del Difensore. La procedura di consulenza è stata perciò completata. **(0702-179/2020, 0702-235/2021)**

L'impatto del prolungato congedo per malattia sulla valutazione annuale di un dipendente costituisce potenzialmente una discriminazione

Il Difensore ha ricevuto la lettera da un'utente a cui l'ex datore di lavoro ha assegnato il voto 3 a causa del congedo per malattia e lavoro svolto a tempo parziale come adeguamento al suo stato di salute. Il capo dell'unità, che l'ha valutata, le disse che l'avrebbe valutata con un 4, ma poiché la lavoratrice era stata assente per così lungo per motivi di salute e perché erano stati apportati alcuni adeguamenti al suo ritorno al lavoro, il superiore l'ha valutata con un 3. L'utente voleva quindi sapere se il prolungato congedo per malattia potesse influire sulla valutazione annuale del dipendente. Il Difensore ha spiegato alla donna di aver già espresso la sua opinione sulla questione se l'assenza dal lavoro potesse incidere sulla valutazione di un dipendente pubblico. Considerato che il caso in questione riguardava un'impiegata pubblica, il Difensore ha precisato che la materia rientra nella competenza del MJU. Quest'area è regolata dalla Legge sul sistema di retribuzioni nel settore pubblico (ZSPJS). Il Difensore ha presentato alla parte il quadro giuridico pertinente e le possibilità di azione. Nel caso in cui un funzionario pubblico sia stato valutato e abbia preso conoscenza della valutazione, ma non sia d'accordo con essa, inizia a decorrere il termine per la presentazione della richiesta di esame della valutazione davanti alla commissione.

Il Difensore ha suggerito alla parte ricorrente di chiedere al MJU se ora abbia un rimedio legale avverso la valutazione parziale dell'ex datore di lavoro. L'organo ha, infatti, valutato, anche se in modo non vincolante, che la donna ha un rimedio legale disponibile avverso la valutazione che riceverà per il prossimo anno entro 15 marzo 2021 dal nuovo datore di lavoro e solo in tale contesto (se la valutazione dell'ex datore di lavoro ha influito sulla valutazione finale), potrebbe sollevare l'eccezione secondo cui il suo diritto al congedo per malattia è stato considerato ingiustificatamente come criterio di valutazione. La parte non ha replicato alla spiegazione del Difensore. La procedura di consulenza è stata perciò completata. **(0702-244/2021)**

L'idoneità professionale dell'assistenza prestata ad una persona nella casa di cura, non costituisce discriminazione

Il Difensore ha ricevuto una lettera dal figlio di un'assistita in una casa di cura (DSO) che è stata ricoverata a causa dell'infezione da Covid-19 nella cosiddetta zona grigia. Ciò significa che non le era permesso lasciare la sua stanza e il personale curante che la assisteva doveva indossare i dispositivi di protezione speciale. L'utente ha affermato che l'assistita nella zona grigia non ha ricevuto cure adeguate, quindi il Difensore ha perpetrato un'indagine alla DSO. Sulla base delle risposte della DSO, il Difensore ha spiegato all'utente che nel caso dell'assistita, sulla base dei dati ricevuti, non si potevano rilevare elementi di discriminazione. Non si trattava, infatti, del fatto che la persona assistita ricevesse un trattamento meno favorevole a causa delle sue circostanze personali, bensì era discutibile la professionalità del trattamento in quanto tale. Il Difensore ha consigliato all'utente (se riteneva che la professionalità del personale di una specifica DSO fosse discutibile) di presentare domanda all'Ispettorato sociale o all'Ispettorato sanitario della Repubblica di Slovenia. Inoltre, ha aggiunto che consigliava una cooperazione costruttiva nella comunicazione con la direzione e altro personale della DSO a beneficio dell'assistita. La procedura di consulenza è stata perciò completata. **(0702-181/2020)**

Possibilità per persone con sindrome di Apert di copertura dei costi delle terapie regolari dopo la conclusione degli studi

Il Difensore ha ricevuto una lettera da un individuo che, a causa di una specifica malattia genetica, necessita di una terapia settimanale regolare, associata a costi elevati. Si è rivolto al Difensore in merito alle terapie che gli spettavano, ovvero al fatto che le spese delle terapie erano a carico dello Stato solo fino alla conclusione degli studi. Il Difensore ha spiegato all'utente che ciò era dovuto alla disposizione dell'Articolo 23 della Legge sull'assistenza sanitaria e l'assicurazione sanitaria. Il Difensore ha ottenuto ulteriori informazioni dall'Istituto di assicurazione sanitaria della Slovenia. Secondo la risposta dell'istituto, l'organo ha consigliato alla persona di contattare il proprio medico curante e di chiedergli di deferirlo formalmente alla prestazione dei servizi medici necessari, comprese le cure termali e i trattamenti fisioterapici, sulla base della sua valutazione o della valutazione di un medico specialista ai sensi della Legge sull'assistenza sanitaria e l'assicurazione sanitaria e delle Regole sull'assicurazione sanitaria obbligatoria. La parte non ha replicato alla spiegazione del Difensore. La procedura di consulenza è stata perciò completata. **(0702-25/2021)**



L' idoneità di un centro sanitario ad effettuare determinate procedure mediche non è una questione di discriminazione

Al Difensore si è rivolta un'utente in relazione alla revoca della concessione o del permesso di eseguire determinate procedure mediche, in particolare procedure di procreazione assistita (OBMP). La questione se uno specifico centro sanitario soddisfi le condizioni per l'esecuzione di procedure OBMP non è una questione appartenente al campo della discriminazione, ma una questione di soddisfacimento delle condizioni prescritte dalla legge che garantiscono la professionalità del fornitore. L'infertilità ricade nella circostanza personale dello stato di salute, ma il controllo della giustificazione del mancato rinnovo o della revoca di una concessione o di un'autorizzazione ad esercitare le procedure non è di competenza dell'organo, se contestualmente non vi è anche una denuncia che il mancato rinnovo o il ritiro della concessione sia discriminatorio. La procedura di consulenza è stata perciò completata. (0705-15/2021)

Possibilità per i maturandi delle scuole superiori, contagiati da Covid-19, di sostenere l'esame di maturità nel semestre autunnale con riconoscimento retroattivo

Al Difensore si è rivolta la madre di una maturanda di scuola superiore che è stata contagiata dal Covid-19 e a causa del quale non ha potuto sostenere la prima parte degli esami di maturità. Le è rimasta la possibilità di sostenere l'esame di maturità nel semestre autunnale, cosa che avrebbe creato un problema nel caso in cui la facoltà prescelta, a causa degli esami di ammissione e della copertura dei posti, non prevedesse i termini autunnali per l'immatricolazione. Gli esami di ammissione si svolgono a luglio e se la persona che vuole immatricolarsi non ha superato la prova di immatricolazione, è esclusa dalla procedura selettiva. Il Difensore ha ricordato l'utente della posizione del Centro nazionale per gli esami secondo cui i candidati contagiati avranno la possibilità di sostenere l'esame di maturità nel semestre autunnale con cosiddetto riconoscimento retroattivo. Ha sottolineato inoltre la Decisione sugli adeguamenti della maturità generale e professionale nell'anno scolastico 2020/2021, che contiene disposizioni più dettagliate. Sulla base dei resoconti dei media disponibili al pubblico, il Difensore ha affermato che la facoltà a cui la studentessa intendeva iscriversi ha risposto e ha spiegato che avrebbe trovato un modo per iscrivere le persone che non hanno potuto sostenere l'esame di immatricolazione a causa dell'infezione da coronavirus – tuttavia, i resoconti non specificavano i dettagli su come si procederà in questi casi. Pertanto, l'organo ha chiesto all'utente di informarlo del modo in cui la facoltà ha risposto dopo il suo intervento. La parte non ha replicato alla spiegazione del Difensore. La procedura di consulenza è stata perciò completata. (0702-75/2021)

Il certificato medico secondo cui una persona non dovrebbe essere vaccinata a causa del suo stato di salute è una condizione valida per l'accesso ai test gratuiti

Al Difensore è stato chiesto aiuto da un individuo che ha descritto la situazione della sua madre anziana e gravemente malata, la quale, per ogni visita dal medico e altre questioni relative al suo stato di salute, deve effettuare un test, dato che le è stato sconsigliato di vaccinarsi. Il Difensore ha consigliato all'utente di ottenere un certificato medico attestante il fatto che non dovrebbe essere vaccinata a causa del suo stato di salute. In questo modo, le sarà garantita la possibilità di effettuare tamponi gratuiti. Il Difensore ha aggiunto che l'organo non può esprimersi su chi non dovrebbe essere vaccinato per motivi di salute, poiché questa è una questione che rientra nel settore della professione medico-sanitaria. A tale riguardo, ha inoltre informato l'utente dell'elenco dei servizi medici di emergenza a cui è possibile accedere senza la condizione GVT. La parte non ha replicato alla spiegazione del Difensore. La procedura di consulenza è stata perciò completata. (0702-189/2021)

Consultazioni sulla limitazione del movimento sulla base dei decreti che determinano le condizioni per l'ingresso nella Repubblica di Slovenia per il contenimento e il controllo della malattia infettiva da COVID-19

Durante la terza ondata dell'epidemia da Covid-19, diversi individui si sono rivolti al Difensore in merito alla limitazione della loro libertà di spostamento e alla garanzia di pari opportunità di mobilità. Hanno sottolineato che le persone guarite dal Covid-19 e quelle vaccinate possono spostarsi senza alcun limite, anche oltre confine, mentre il resto della popolazione è soggetto a restrizioni alla libertà di movimento. Hanno affermato che tale disposizione fosse discriminatoria sulla base dello stato di salute fino a quando la vaccinazione non fosse stata disponibile per tutti i residenti. Il Difensore ha spiegato di aver ricevuto diverse proposte per l'esame del Decreto sulla determinazione delle condizioni per l'ingresso nella Repubblica di Slovenia per il contenimento e il controllo della malattia infettiva del Covid-19, in vigore dal 29 marzo 2021 al 12 aprile 2021. Ha informato gli utenti che in merito al diritto di lasciare il Paese e di rientrarvi ai sensi del citato Decreto sono state avviate già due procedure, per cui ha rivolto al Governo la raccomandazione del Difensore del Principio di Uguaglianza in merito al divieto di lasciare il paese n. 050-18/2021/3 del 01/04/2021. Le procedure di consulenza sono state così completate. (0702-62/2021)



1.12.2 Accertamento di discriminazione a causa della circostanza personale dello stato di salute

Il premio natalizio legato alla presenza del dipendente sul luogo di lavoro costituisce un'inammissibile discriminazione a causa dello stato di salute

Nel 2021, il Difensore ha riscontrato in diversi casi discriminazioni relative al pagamento delle prestazioni aziendali o del premio natalizio, in cui i datori di lavoro hanno valutato l'assenza dal lavoro per motivi di salute (congedo per malattia) o genitorialità (congedo di maternità o paternità ovvero congedo parentale) come criterio per la ricezione del premio natalizio. In questi casi, i datori di lavoro hanno ridotto la retribuzione per quei dipendenti che erano in congedo per malattia o congedo parentale. Il Difensore ha riscontrato nella fattispecie una discriminazione diretta o indiretta, a seconda di come erano formulati i criteri per il calcolo dei pagamenti. Se i criteri erano direttamente correlati al congedo per malattia o al congedo parentale, si parla, infatti, di discriminazione diretta. Se, invece, i criteri risultavano apparentemente neutri rispetto alla situazione personale del dipendente e si riferivano all'assenza in genere, si riscontra una forma indiretta di discriminazione. Quest'ultima si può accertare quando un criterio apparentemente neutro mette in svantaggio una persona con una determinata circostanza personale, ma allo stesso tempo un tale metodo di calcolo non è conforme al test di proporzionalità, che il Difensore verifica caso per caso. In questi casi, i criteri erano applicati in egual modo a tutti i dipendenti, ma indirettamente mettevano in svantaggio i dipendenti con determinate circostanze personali, quali lo stato di salute, la genitorialità, la gravidanza e il genere (perché solo le donne possono essere incinte o solo gli uomini possono usufruire del congedo di paternità). Nel caso di due decisioni emesse, l'autore dell'illecito ha intentato una causa presso il Tribunale Amministrativo della Repubblica di Slovenia, e il procedimento è tuttora in corso. In un caso, il Difensore ha emesso una decisione di sospensione della procedura di accertamento della discriminazione nel pagamento delle prestazioni aziendali, poiché né il ricorrente né il presunto trasgressore nel procedimento hanno presentato prove a supporto delle loro accuse. (Decisioni n. **0700-14/2020/7** del 22/02/2021, **0700-19/2021/7** del 30/07/2021, **0700-4/2021/8** del 07/09/2021, **0700-14/2021/10** del 07/09/2021, **0700-17/2021/12** del 06/10/2021, **0700-55/2020/17** del 11/10/2021, **0700-16/2021/10** del 18/11/2021, **0700-3/2021/6** del 13/12/2021, Decisione di sospensione del procedimento n. **0700-1/2021/11** del 11/10/2021).

1.12.3 Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale dello stato di salute

Le restrizioni relative all'uscita dal Paese per contenere l'epidemia erano, secondo il Difensore, discriminatorie

Il Difensore ha ricevuto due proposte in relazione al decreto con il quale il Governo della RS ha vietato alla popolazione slovena di recarsi nei paesi della lista rossa a causa della cattiva situazione epidemiologica durante l'epidemia da Covid-19. Il divieto non si applicava ai guariti, ai vaccinati e altri con alcune eccezioni particolari. Il primo utente ha affermato che il Governo della RS lo ha discriminato sulla base del suo stato di salute, poiché non rientrava nella categoria dei guariti dal Covid-19: egli infatti aveva seguito le misure e quindi non era stato contagiato da SARS-CoV-2; tuttavia, allo stesso tempo, non gli era stato ancora permesso di vaccinarsi. Ciò gli ha impedito di accedere ai suoi immobili nella Repubblica di Croazia.

Il secondo utente ha invece messo in evidenza la dichiarazione del Ministro dell'Interno secondo cui viaggiare nei paesi dell'ex Jugoslavia durante le vacanze di Pasqua rappresentava un pericolo per cui tale provvedimento era necessario. Il secondo utente ha ritenuto che si trattasse di ovvie misure volte a creare disuguaglianza e ha invitato il Difensore ad intervenire. Il divieto di uscire dal Paese è stato stabilito nel Decreto sulla determinazione delle condizioni per l'ingresso nella Repubblica di Slovenia per il contenimento e il controllo della malattia infettiva COVID-19 (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 46/2021). Il decreto era valido dal 29 marzo 2021 all'11 aprile 2021. Il Difensore ha valutato che il divieto di uscire dal paese, ossia di viaggiare nei paesi della lista rossa, come previsto dal primo comma dell'Articolo 11 del Decreto, secondo il test di proporzionalità tripartito, seguiva l'obiettivo legittimo di prevenire la diffusione dei contagi, ma i mezzi per raggiungere questo obiettivo erano solo in parte adeguati e, soprattutto, non erano (strettamente) necessari e proporzionati in senso stretto al fine di prevenire la diffusione incontrollata del Covid-19 e quindi impedire il collasso del sistema sanitario e minacciare in definitiva l'esistenza del Paese.

Non essendo stata confermata l'eccezione al divieto di discriminazione (diretta), il Difensore ha ritenuto che la misura di cui all'Art. 11, primo comma, del Decreto sia discriminatoria. Era discriminatoria nei confronti di tutte le persone che non erano state ancora infettate dal Covid-19 o non erano state vaccinate contro questa malattia infettiva (quindi a causa del loro stato di salute – mancanza di anticorpi contro il virus SARS-CoV-2) e allo stesso tempo non rientravano in nessuna delle eccezioni (dell'Art. 10, primo comma, del Decreto). Era anche discriminatoria nei confronti di tutti gli individui che, per nazionalità o origine, provengono da altri paesi dell'ex Jugoslavia (cioè in termini di condizioni personali di nazionalità e cittadinanza), che non rientravano in nessuna delle eccezioni al divieto di uscire dal paese. Nella fattispecie, il Decreto, in base all'Articolo 11, ha limitato eccessivamente (visto lo scopo o l'obiettivo della misura) la libertà di movimento delle persone, in quanto ha interferito in modo sproporzionato con il diritto alla privacy in relazione alla proprietà privata in un altro Stato e con il diritto alla vita privata e familiare delle persone che esercitano tale diritto in un paese diverso dal loro paese di residenza. Dato che il Decreto, valutato dal Difensore, non è più in vigore al momento della procedura di accertamento e poiché la Corte Costituzionale sta già valutando l'asserita incostituzionalità dell'Art. 11 del Decreto, il Difensore non ha proposto istanza di avvio del giudizio di costituzionalità ai sensi dell'Articolo 38 della ZVarD. La procedura di valutazione del carattere discriminatorio della norma è stata perciò completata. (050-16/2021/4 e 050-18/2021/10)



1.12.4 Raccomandazioni del Difensore in merito alla circostanza personale dello stato di salute

Raccomandazione in merito all'attuazione della Strategia nazionale di vaccinazione contro il Covid-19

Il Difensore ha raccomandato al Governo di utilizzare tutte le risorse e le misure disponibili per garantire una vaccinazione coerente e tempestiva dei gruppi più vulnerabili, in particolare degli anziani e delle persone con malattie croniche. In tal modo, si potrà garantire il rispetto del diritto alla parità di trattamento della popolazione, indipendentemente dal luogo di residenza. (0709-23/2021/1)

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione.

Raccomandazioni sulla proposta di Legge sull'erogazione di fondi per investimenti nel sistema sanitario sloveno negli anni dal 2021 al 2031

Il Difensore ha raccomandato al MZ che lo Stato si impegni a raggiungere gli obiettivi chiave fissati dalla Risoluzione sul Piano sanitario nazionale 2016–2025, in particolare l'obiettivo del superamento delle disuguaglianze sanitarie. Il Difensore ha inoltre raccomandato che la proposta stabilisca obiettivi più concreti per lo sviluppo di strutture sufficienti ad ospedali e case di cura, verifichi la necessità di cure palliative adeguate per i pazienti e fornisca fondi per garantire l'accessibilità dei servizi sanitari per le persone con disabilità. (0070-11/2021/1)

Stato della raccomandazione: ● Non presa in considerazione.

Raccomandazione sul divieto di uscita dal Paese

Nella raccomandazione sulle disposizioni del decreto restrittivo del diritto all'uscita e all'ingresso nel Paese, il Difensore ha richiamato l'attenzione sul trattamento potenzialmente meno favorevole di chi non ha avuto accesso alla vaccinazione, di chi non è guarito dal Covid-19 e dei discendenti di immigrati o cittadini stranieri. L'organo ha aggiunto che subordinare l'uscita dal Paese al pagamento di sanzioni per coloro che non soddisfano le condizioni per l'uscita per motivi personali è potenzialmente incompatibile con il Decreto, la Legge sulle malattie infettive e la Costituzione. (050-18/2021/3)

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione entro la scadenza del decreto.

1.12.5 Formazione e sensibilizzazione del Difensore in merito alla circostanza personale dello stato di salute

Tavola rotonda sulla Giornata Mondiale della Dermatite Atopica

Il 19 settembre 2021, un rappresentante del Difensore ha partecipato alla tavola rotonda dell'Istituto Atopika in occasione della Giornata Mondiale della Dermatite Atopica (14 settembre). La dermatite atopica è una malattia infiammatoria della pelle cronica e gravemente pruriginosa con un complesso meccanismo di insorgenza e una serie di fattori causali. I pazienti con dermatite atopica, in particolare i genitori di bambini affetti da questa malattia, spesso non ricevono tutte le informazioni rilevanti sul trattamento della patologia e anche sui diritti di questi pazienti cronici. Il rappresentante del Difensore ha illustrato le responsabilità e l'operato dell'organo. Ha spiegato che la disabilità e lo stato di salute sono circostanze personali tutelate dalla ZVarD, quindi tutte le persone con disabilità e i pazienti, compresi quelli con dermatite atopica, devono essere trattati allo stesso modo nell'ambito della tutela di questo diritto.

1.12.6 Cooperazione del Difensore con la società civile riguardo alla circostanza personale dello stato di salute

Per limitare la diffusione dei contagi da Covid-19, la cooperazione del Difensore con le organizzazioni della società civile è avvenuta principalmente in forma scritta.

La cooperazione scritta sulla situazione di persone senza fissa dimora si riferivano al loro numero, alle ragioni chiave della loro situazione, all'attuazione di programmi di prevenzione e sostegno, all'attuazione di attività e misure speciali durante l'epidemia da Covid-19, alle modalità e all'entità dei finanziamenti di programmi nonché agli ostacoli e sfide nella prevenzione del fenomeno dei senzatetto. Il Difensore ha incluso l'analisi delle risposte ricevute nell'ambito di questa cooperazione in una raccomandazione per migliorare la situazione di persone senza fissa dimora.⁸

⁸ Accessibile sul sito internet: <https://www.zagovornik.si/priporocila/>



I rappresentanti del Difensore all'incontro di lavoro con i membri dell'Associazione per l'aiuto ai bambini affetti da malattie rare Viljem Julijan

Il 4 maggio 2021, su invito dell'Associazione per l'aiuto ai bambini affetti da malattie rare Viljem Julijan, i rappresentanti del Difensore hanno partecipato ad un incontro di lavoro online. All'incontro, i rappresentanti dell'ONG hanno presentato i problemi che devono affrontare i bambini affetti da malattie rare, per lo più incurabili, e i loro genitori. Hanno sottolineato i problemi nell'organizzazione dell'assegno per l'assistenza all'infanzia, mettendo in evidenza problemi nella Legge sull'assistenza personale. Inoltre, hanno presentato le competenze dell'organo e i modi in cui il Difensore può essere di aiuto nei casi in cui ritengono di essere discriminati e nei casi in cui ritengono che la norma sia discriminatoria. Hanno messo in evidenza la funzione consultiva del Difensore e presentato alcuni esempi concreti di discriminazione accertata, basata su circostanze personali della disabilità e dello stato di salute dei bambini.

Riunione del Difensore sui criteri per la determinazione della prestazione aziendale

In data 11 febbraio 2021, il Difensore ha incontrato i rappresentanti del Gruppo di lavoro del Consiglio per la contrattazione collettiva strategica (di seguito: DS SSKD) presso la Camera del Commercio e dell'Industria Slovena (di seguito: GZS). L'incontro è stato avviato dalla GZS ai fini di una discussione di esperti tra il Difensore e i membri del DS SSKD. Il principale tema trattato in tale occasione è stato la questione se, a giudizio del Difensore, le disposizioni dei contratti collettivi, nella parte in cui determinano i criteri per prestazione aziendale ossia i punti di partenza per la sua valutazione da parte di datore di lavoro, siano in conformità alla legge e superano il test di cui all'Articolo 21 della Legge sulla tutela contro la discriminazione.

1.13 Gravidanza e/o genitorialità

1.13.1 Consulenza, orientamento e supporto in merito alla circostanza personale della gravidanza e/o genitorialità

La rilevazione della presenza al lavoro nel determinare l'importo dei compensi di prestazione aziendale può discriminare i dipendenti per motivi di genitorialità

Anche nel 2021 il Difensore ha ricevuto domande da parte dei dipendenti in merito alla determinazione dell'ammontare del compenso per la prestazione aziendale. Nelle fattispecie, il datore di lavoro ha corrisposto il premio natalizio, che non è obbligatorio per legge, in un importo diverso, calcolato in base alla presenza del dipendente sul luogo di lavoro. Il Difensore ha spiegato alle parti ricorrenti la propria posizione: l'ipotesi di riduzione delle prestazioni aziendali in caso di assenza per congedo parentale, maternità o paternità, rappresenta una discriminazione basata sulla genitorialità e indirettamente sul genere (poiché il congedo parentale è utilizzato principalmente dalle donne e il congedo di paternità dagli uomini). Nella sua motivazione, ha informato i ricorrenti anche della sentenza del Tribunale Amministrativo della Repubblica di Slovenia I U 29/2020-21, confermando la decisione del Difensore secondo cui la fattispecie rappresenta una discriminazione. Ha consigliato agli utenti di avvertire i datori di lavoro della discriminazione o di presentare la loro proposta presso l'organo per l'accertamento della discriminazione, che può essere anche anonima. Le procedure di consulenza sono state così completate. (0702-252/2021, 0702-235/2021)

Usufruire del congedo parentale non può essere motivo di risoluzione del contratto di lavoro

Al Difensore ha chiesto consiglio un'utente che, terminato il congedo di maternità e dopo aver usufruito dei giorni di ferie dell'anno precedente, ha ricevuto la risoluzione del suo rapporto di lavoro. Il motivo del licenziamento sarebbe stato la mancanza di lavoro, mentre l'utente ha affermato che i motivi erano la sua gravidanza e il congedo parentale. Il Difensore ha presentato all'utente il quadro giuridico per la tutela contro il licenziamento in questi casi. L'ha informata che, qualora ritenga che il motivo della risoluzione del contratto di lavoro non sia motivato, può proporre ricorso contro il licenziamento del datore di lavoro entro 30 giorni dalla notifica del licenziamento dinanzi al tribunale del lavoro competente. Il datore di lavoro deve spiegare per iscritto il motivo effettivo del licenziamento. È importante che questo sia un motivo reale e realmente esistente, che non nasconde un altro motivo, fatto che dovrebbe essere provato nel procedimento giudiziario, se effettivamente esistente. Il Difensore ha informato l'utente che anche la gravidanza e la genitorialità sono considerate ragioni infondate per il licenziamento. In merito alla tutela speciale dei genitori, ha richiamato l'attenzione della donna sulla disposizione dell'Articolo 115 della ZDR-1, che prevede che un datore di lavoro non può risolvere il contratto di lavoro di una lavoratrice durante la gravidanza e l'allattamento del bambino di età inferiore a un anno né di quei genitori che usufruiscono del congedo parentale in forma di assenza completa dal lavoro e per un altro mese dopo la fruizione di tale congedo. Il Difensore ha incoraggiato l'utente a rivolgersi nuovamente all'organo qualora avesse avuto bisogno di ulteriore/futura assistenza. La parte non ha replicato alla spiegazione del Difensore. La procedura di consulenza è stata perciò completata. (0702-117/2021)



L'utilizzo della "protezione per causa di forza maggiore" non deve avere un effetto negativo sui genitori

Al Difensore ha chiesto il parere e consiglio una lavoratrice trasferita. Riteneva che il suo trasferimento fosse dovuto all'uso occasionale della cosiddetta "protezione a causa di forza maggiore" per assistere i suoi figli durante l'epidemia da Covid-19, dato che le scuole all'epoca implementavano il sistema di istruzione a distanza. Il Difensore ha spiegato all'utente che ai sensi della c.d. normativa di intervento, adottata a causa dell'epidemia, ha diritto all'assenza dal lavoro nei casi in cui sia impossibilitata a svolgere il lavoro per causa di forza maggiore per obbligo di tutela del minore per quarantena o altre circostanze oggettive esterne di impossibilità a frequentare la scuola (chiusura della scuola). Il Difensore ha illustrato alla parte quali fossero i suoi rimedi legali contro il trasferimento, informandola della possibilità di avviare una procedura di accertamento della discriminazione. La parte ha deciso di non presentare istanza di esame. La procedura di consulenza è stata così conclusa. (0702-33/2021)

Le madri che allattano ricevono maggiore tutela nell'ambito occupazionale

Al Difensore si è rivolta una lavoratrice in merito alla disparità di trattamento nel diritto del lavoro tra madri che allattano e quelle che non lo fanno. La lavoratrice riteneva di essere stata discriminata rispetto alle lavoratrici madri che allattavano: infatti, la stessa non poteva allattare per motivi di salute e, di conseguenza, la tutela dal licenziamento nel suo caso si applicava per un periodo di tempo più breve rispetto al caso delle madri allattanti. Il Difensore ha spiegato alla lavoratrice che le madri che allattano sono un gruppo di donne particolarmente vulnerabile (sono presenti tre fattori rilevanti, vale a dire: genere femminile, maternità o genitorialità e allattamento). Le madri che allattano possono essere vittime di discriminazioni in diverse forme a causa del fatto che vogliono esercitare il loro diritto a una pausa sul lavoro per poter allattare i figli. Il Difensore ha spiegato che la legislazione cerca di limitare il più possibile tali situazioni con il quadro giuridico e di tutelare questo gruppo di donne particolarmente vulnerabile. Le madri che allattano ricevono maggiore tutela. È importante notare che le madri sono una categoria di lavoratrici particolarmente tutelata, indipendentemente dalla circostanza dell'allattamento, e che le madri che allattano e quelle che non allattano non si trovano in una posizione comparabile. La parte non ha replicato alla spiegazione del Difensore. La procedura di consulenza è stata perciò completata. (0702-43/2021)

Le prestazioni di una lavoratrice non possono essere valutate in modo peggiore a causa della fruizione di diritti, che le spettano in base alla genitorialità

Al Difensore hanno chiesto aiuto diverse lavoratrici in merito a presunte discriminazioni nella valutazione delle loro prestazioni lavorative. Ritenevano, infatti, di aver ricevuto un voto annuale inferiore per il lavoro svolto a causa della riduzione dell'orario di lavoro per via della loro genitorialità. Il Difensore ha spiegato loro quali sono gli elementi prescritti dalla legge per la valutazione delle prestazioni aziendali e ha evidenziato le ragioni problematiche addotte dal datore di lavoro nella motivazione della loro valutazione. Ha, inoltre, presentato le opzioni legali, incoraggiandole a presentare una proposta per l'accertamento della discriminazione. Le utenti, tuttavia, non hanno presentato alcuna proposta. Le procedure di consulenza sono state così completate. (0702-74/2021, 0702-244/2021, 0702-140/2021)

1.13.2 Accertamento di discriminazione a causa della circostanza personale della gravidanza e/o genitorialità

Il bonus natalizio legato alla presenza del dipendente sul luogo di lavoro costituisce un'inammissibile discriminazione per motivi di salute e/o genitorialità

Nel 2021, il Difensore ha riscontrato, in diversi casi, discriminazioni relative al pagamento delle prestazioni aziendali o del premio natalizio, in cui i datori di lavoro hanno valutato l'assenza dal lavoro per motivi di salute (congedo per malattia) o genitorialità (congedo di maternità o paternità ovvero congedo parentale) come criterio per la ricezione del premio natalizio. In questi casi, i datori di lavoro hanno ridotto la retribuzione per quei dipendenti che erano in congedo per malattia o congedo parentale. Il Difensore ha riscontrato nella fattispecie una discriminazione diretta o indiretta, a seconda di come erano formulati i criteri per il calcolo dei pagamenti. Se i criteri erano direttamente correlati al congedo per malattia o al congedo parentale, si parla, infatti, di discriminazione diretta. Se, invece, i criteri risultavano apparentemente neutri rispetto alla situazione personale del dipendente e si riferivano all'assenza in genere, si riscontra una forma indiretta di discriminazione. Quest'ultima si può accertare quando un criterio apparentemente neutro mette in svantaggio una persona con una determinata circostanza personale, ma allo stesso tempo un tale metodo di calcolo non è conforme al test di proporzionalità, che il Difensore verifica caso per caso. In questi casi, i criteri erano applicati in egual modo a tutti i dipendenti, ma indirettamente mettevano in svantaggio i dipendenti con determinate circostanze personali, quali lo stato di salute, la genitorialità, la gravidanza e il genere (perché solo le donne possono essere incinte o solo gli uomini possono usufruire del congedo di paternità). Nel caso di due decisioni emesse, l'autore dell'illecito ha intentato una causa presso il Tribunale Amministrativo della Repubblica di Slovenia, e il procedimento è tuttora in corso. In un caso, il Difensore ha emesso una decisione di sospensione della procedura di accertamento della discriminazione nel pagamento delle prestazioni aziendali, poiché né il ricorrente né il presunto trasgressore nel procedimento hanno presentato prove a supporto delle loro accuse. (Decisioni n. [0700-14/2020/7](#) del 22/02/2021, [0700-19/2021/7](#) del 30/07/2021, [0700-4/2021/8](#) del 07/09/2021, [0700-14/2021/10](#) del 07/09/2021, [0700-17/2021/12](#) del 06/10/2021, [0700-55/2020/17](#) del 11/10/2021, [0700-16/2021/10](#) del 18/11/2021, [0700-3/2021/6](#) del 13/12/2021, Decisione di sospensione del procedimento n. [0700-1/2021/11](#) del 11/10/2021).

Il Difensore ha contribuito alla conciliazione nel caso relativo ai premi per le prestazioni aziendali minori a causa della maternità e del congedo per malattia

Al Difensore si è rivolta un'utente in merito al minor pagamento del premio per prestazioni aziendali, in base alla sua assenza dal lavoro per maternità e congedo per malattia. Dalla proposta risulta che il datore di lavoro ha corrisposto alla proponente per gli anni 2017, 2018 e 2019 la parte dello stipendio, destinata alla prestazione lavorativa, in funzione della sua presenza sul lavoro. Il Difensore ha contattato il datore di lavoro al fine di verificare i fatti dell'istanza di esame con richiesta di chiarimenti.



Nella sua replica all'organo, il datore di lavoro ha spiegato di aver deciso di raggiungere una soluzione amichevole con la proponente e di seguire le spiegazioni del Difensore sul divieto di discriminazione indiretta nel pagamento della prestazione aziendale in base a circostanze personali della gravidanza, la genitorialità e lo stato di salute. La proponente ha informato il Difensore di aver concluso con l'azienda un accordo adeguato per i pagamenti delle prestazioni, vale a dire il suo datore di lavoro le aveva pagato la differenza a piena prestazione per tutti gli anni precedenti. Il Difensore ha quindi archiviato la procedura di accertamento della discriminazione. (Decisione di non luogo a procedere numero **0700-18/2021** del 14/05/2021)

1.13.3 Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale della gravidanza e/o genitorialità

Nel 2021, il Difensore non ha condotto valutazioni sulla natura discriminatoria delle norme relative alla circostanza personale della gravidanza e/o genitorialità.

1.13.4 Raccomandazioni del Difensore in merito alla circostanza personale della gravidanza e/o genitorialità

Raccomandazione sulla protezione giuridica coerente per lavoratrici che hanno partorito di recente e lavorano a tempo determinato

Il Difensore ha raccomandato che il MDDSZ rafforzi la protezione giuridica per le lavoratrici che hanno partorito di recente e lavorano a tempo determinato. In particolare, ha chiesto una tutela legale più efficace per le vittime della discriminazione basata sul genere e di altre forme di discriminazione nei confronti di donne e uomini nei rapporti di lavoro. Ha anche raccomandato di esplorare varie possibili soluzioni per un'occupazione più sicura e continua. **(0709-20/2021/1)**

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione.

Raccomandazione sulla valutazione dei dipendenti pubblici

Il Difensore ha raccomandato al MJU di emanare una circolare con la quale avvisare tutti gli enti statali e le istituzioni pubbliche che l'abbassamento delle valutazioni annuali per giustificata assenza dal lavoro costituisce discriminazione indiretta ed è quindi vietato dalla legge, e che coloro che sono preposti alla valutazione del personale devono tenerne conto in sede di rilascio di valutazioni annuali. **(0700-26/2020/42)**

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione.

Raccomandazione sulle modifiche al Codice della famiglia

Il Difensore ha raccomandato al MDDSZ di preparare un emendamento appropriato alle disposizioni transitorie del Codice della famiglia in modo che i tribunali possano ordinare la cosiddetta tutela condivisa in tutti i casi di procedimenti di divorzio avviati prima del 15 aprile 2019, quando ciò è nel migliore interesse del bambino. (0709-34/2021/1)

Stato della raccomandazione: ● Non presa in considerazione.



1.14 Cittadinanza

1.14.1 Consulenza, orientamento e supporto in merito alla circostanza personale della cittadinanza

Consulenza in merito alla presunta discriminazione per motivi di cittadinanza e nazionalità sul posto di lavoro

Al Difensore si è rivolta un'utente di nazionalità bulgara. Ha denunciato la discriminazione in base alla nazionalità e all'origine etnica, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro e l'occupazione. Tra le altre cose, ha elencato come potenziali trasgressori un gran numero di datori di lavoro, nonché unità amministrative e centri di assistenza sociale. Il Difensore ha spiegato cosa significa discriminazione, precisando che la fattispecie non ha mostrato tutti i fatti necessari a giustificare la presunzione che il divieto di discriminazione fosse stato violato e che l'onere della prova fosse spostato sui presunti trasgressori. Al fine di dimostrare il proprio onere della prova, la parte ricorrente che fa valere la discriminazione deve presentare circostanze sufficientemente concrete del suo caso e almeno alcuni possibili elementi di prova dai quali si possa concludere che il caso può essere valutato come discriminatorio. Le semplici accuse secondo cui una persona è trattata meno bene a causa delle sue circostanze personali non sono sufficienti nella procedura di accertamento della discriminazione. Il Difensore ha spiegato alla parte che ogni irregolarità o ingiustizia non costituisce discriminazione, informandola sulle modalità di svolgimento della procedura di accertamento della discriminazione. La parte non ha replicato alla spiegazione del Difensore. La procedura di consulenza è stata così completata. (0702-113/2021)

L'ammissibilità della domanda del datore di lavoro sulla cittadinanza del candidato dipende dalla specifica situazione

L'utente si è rivolto al Difensore in merito al colloquio di lavoro in cui il datore di lavoro ha chiesto informazioni sulla sua cittadinanza. Voleva sapere se era ammissibile porre una domanda del genere o se fosse discriminazione. Il Difensore ha spiegato all'utente che sia la ZDR-1 che la ZVarD obbligano il datore di lavoro a garantire parità di trattamento alla persona in cerca di lavoro al momento dell'assunzione. L'impiego e il lavoro degli stranieri sono inoltre regolati dalla Legge sull'occupazione, il lavoro autonomo e impiego di stranieri. Secondo questa legge, solo alcuni gruppi di stranieri hanno diritto al libero accesso al mercato del lavoro, mentre l'impiego di altri stranieri deve essere effettuato secondo le procedure speciali previste da tale legge. Inoltre, in alcuni casi, la cittadinanza è una condizione legale per candidarsi per un posto vacante (es. esercito, polizia, pubblica amministrazione). Dalla domanda dell'utente non era chiaro che tipo di lavoro fosse, e la valutazione dell'adeguatezza della domanda relativa alla cittadinanza dipende da specifiche situazioni. Se si tratta di verificare le condizioni per l'esecuzione del lavoro o il modo in cui viene effettuato l'impiego, questa può essere una domanda rilevante. Alcuni stranieri, infatti, hanno bisogno del consenso dell'Ufficio di collocamento o di un permesso di lavoro stagionale, che deve essere regolato dal datore di lavoro.

Tuttavia, se si tratta di informazioni non direttamente correlate al rapporto di lavoro e il datore di lavoro desidera ottenerle per discriminare la persona in cerca di lavoro sulla base della cittadinanza, è sicuramente una domanda vietata. In questi casi, il candidato al lavoro ha il diritto di rifiutarsi di rispondere a tale domanda. La parte non ha replicato alla spiegazione del Difensore. La procedura di consulenza è stata così completata. (0702-47/2021)

Accesso agli alloggi sociali per gli abitanti cancellati dal registro dei residenti della Repubblica di Slovenia

Il Difensore è stato contattato da un'utente, appartenente a una famiglia di persone cancellate dal registro dei residenti permanenti della Repubblica di Slovenia. Non essendo cittadina slovena o cittadina di altri Stati membri dell'Unione Europea e non avendo uno status riconosciuto di beneficiario cancellato dal registro dei residenti permanenti, non ha diritto all'accesso agli alloggi sociali. Il Difensore ha consigliato il modo in cui prendere parte al procedimento e gli argomenti che avrebbe dovuto usare. Ha richiamato in particolare l'attenzione sulla Legge sull'edilizia abitativa che tratta in modo diseguale i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, e ha fornito consulenza sulla diretta applicazione della Direttiva dell'Unione Europea n. 2003/109/CE. La parte non ha replicato alla spiegazione del Difensore. La procedura di consulenza è stata così completata. (0702-218/2021)

Consulenza a una cittadina dell'UE sulla possibilità di richiedere rilascio del certificato di residenza quinquennale

Al Difensore si è rivolta una cittadina bulgara che ha esposto gli ostacoli incontrati nell'ottenere i certificati di residenza. Ha denunciato la discriminazione rispetto ad altri cittadini dell'UE a cui era stato rilasciato il permesso di soggiorno di cinque anni e ha dichiarato di dover richiedere i certificati di registrazione della residenza ogni mese poiché ha un contratto di lavoro a tempo determinato. Ha affermato che la sua foto viene spesso respinta dagli impiegati dell'unità amministrativa, motivo per cui deve fare di continuo nuove fotografie. Ciò comporta costi aggiuntivi e una perdita di tempo. In merito alla lettera dell'utente, il Difensore ha inviato la sua inchiesta all'unità amministrativa, chiedendo se, date le circostanze presentate nella procedura per l'ottenimento del certificato di residenza, si potesse presentare una dichiarazione della prevista permanenza nella Repubblica di Slovenia e ottenere così un certificato di validità più lunga (massimo cinque anni) e spiegazione sul rigetto delle fotografie. La risposta dell'unità amministrativa mostra che presso la stessa c'è stato un cambiamento nella pratica e che se gli stranieri soddisfano i requisiti legali, verranno rilasciati certificati validi per cinque anni, a meno che l'individuo non dichiari esplicitamente che rimarrà in Slovenia per un periodo più breve. Il Difensore ha consigliato all'utente (cittadina dell'UE) di richiedere esplicitamente all'unità amministrativa un certificato quinquennale. Per quanto riguarda il rifiuto delle fotografie, ha suggerito di utilizzare l'opzione della fotografia (e-fotografo) con il numero di riferimento della fotografia dal deposito elettronico di foto rilasciato da fotografi autorizzati. La fotografia verrà conservata nel deposito elettronico centrale per un anno, durante il quale può essere utilizzata indefinitamente per il rilascio di documenti. La procedura di consulenza è stata perciò completata. (0702-198/2021)



Consulenza all'utente in merito alla regolamentazione dei diritti dei residenti cancellati dal registro dei residenti della Repubblica di Slovenia

Un utente ha inoltrato all'organo la lettera di suo padre, in cui quest'ultimo affermava di rientrare nella categoria di coloro che erano stati cancellati dal registro dei residenti e chiedeva aiuto al Difensore. Il Difensore ha spiegato all'utente che sia la Corte Costituzionale della RS che la CEDU avevano confermato nelle loro decisioni il carattere discriminatorio della cancellazione, precisando di non essere competente per l'ottenimento dello status di cancellato. Ha invitato l'utente a rivolgersi all'unità amministrativa, ma se quest'ultima aveva già deliberato sul rilascio del permesso di soggiorno permanente o una decisione integrativa, in caso di rifiuto dovevano essere utilizzati i rimedi legali – ricorso al Ministero dell'Interno. Al fine di fornire ulteriore assistenza all'utente, gli ha rivolto alcune domande aggiuntive. Il Difensore non ha ricevuto risposta. La procedura di consulenza è stata così completata. (0702-138/2021)

La limitazione del numero di stranieri senza cittadinanza slovena in una squadra sportiva può essere consentita se giustificata da un test di proporzionalità

Il regolamento sulle competizioni di una delle federazioni sportive prevedono che solo i cittadini sloveni abbiano il diritto di partecipare ai campionati nazionali, cosa che non si applica invece ai tornei in cui possono competere due giocatori stranieri. L'utente voleva quindi sapere se tali restrizioni fossero discriminatorie. Il Difensore ha messo in evidenza la posizione della sentenza della Corte di giustizia dell'UE secondo cui a prima vista sembra legittimo conferire il titolo di campione nazionale solo ai cittadini nazionali, in quanto tale elemento nazionale può essere considerato una caratteristica dello stesso titolo. Inoltre, lo scopo di limitare il numero di giocatori stranieri nella squadra può essere anche quello di promuovere lo sviluppo dei giocatori dell'ambiente locale e quindi la promozione dello sport a livello nazionale. D'altra parte, lo scopo del regolamento può essere quello di consentire il rafforzamento della disciplina sportiva con giocatori stranieri provenienti da paesi in cui questo sport è più sviluppato. Le specificità dello sport sono tali che in alcuni casi anche un ridotto numero di giocatori di punta può spostare in modo cruciale l'equilibrio di potere dalla parte di una delle squadre, ove la dimensione della squadra è ovviamente rilevante. Di conseguenza, la squadra slovena con un gran numero di giocatori stranieri potrebbe battere altre squadre che non avrebbero l'opportunità di acquisire giocatori di qualità dall'estero. Il Difensore ha spiegato al proponente che un tale accordo potrebbe essere appropriato se fosse giustificato da uno scopo legittimo e rispettasse il principio di proporzionalità. Ha invitato la parte a presentare una proposta per l'accertamento della discriminazione. Il richiedente ha deciso di non avviare il procedimento. La procedura di consulenza è stata perciò completata. (0702-51/2021)

1.14.2 Accertamento di discriminazione a causa della circostanza personale della cittadinanza

Nel 2021, il Difensore non ha emesso decisioni che stabiliscono discriminazioni basate sulla circostanza personale della cittadinanza.

1.14.3 Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale della cittadinanza

L'esclusione degli studenti stranieri dall'assegno di solidarietà durante l'epidemia da Covid-19 non costituisce discriminazione

Il Difensore ha ricevuto un'iniziativa in cui la parte proponente afferma che, a suo avviso, vi era una discriminazione indiretta nel pagamento dell'indennità di solidarietà per gli studenti ai sensi della PKP7 a causa della condizionalità del diritto all'assistenza al soggiorno permanente in Slovenia. Sono stati esclusi dalla misura gli studenti internazionali che studiano, vivono e lavorano regolarmente in Slovenia. Il Difensore ha valutato che la posizione degli adulti con residenza permanente nella RS non è paragonabile, nei suoi elementi essenziali di fatto e di diritto, alla posizione degli adulti che non hanno la residenza permanente nella RS. Non vi è alcuna base giuridica o costituzionale in base alla quale si possa dimostrare che gli studenti con residenza temporanea registrata nella RS dovrebbero beneficiare anche dell'indennità di solidarietà. I diritti o i benefici economici e sociali strettamente definiti, concessi ai residenti temporanei, hanno natura e peso completamente diversi e perseguono obiettivi totalmente diversi, come la tutela dei diritti dei bambini e dei diritti dei lavoratori, a parità di diritti dei residenti temporanei e permanenti. Inoltre, studiando nella RS e ottenendo il permesso di soggiorno temporaneo, un individuo conserva ancora i diritti e i benefici relativi alle misure per limitare l'epidemia offerte dal Paese di cui è residente permanente o cittadino. Di conseguenza, il Difensore ha deciso di non avviare la procedura di valutazione del carattere discriminatorio. La procedura di valutazione del carattere discriminatorio è stata perciò completata. (050-7/2021/3)

Secondo il Difensore, l'esenzione dalle spese processuali per gli stranieri senza residenza in Slovenia non è discriminatoria

Il Difensore ha esaminato d'ufficio la disciplina dell'esenzione dalle spese processuali per gli stranieri, ovvero la questione se gli stranieri, residenti permanenti o temporanei nella Repubblica di Slovenia (di seguito: RS) o gli stranieri senza residenza nella RS, sono esclusi dal diritto all'esenzione dalle spese processuali secondo la legislazione applicabile. I cittadini stranieri sono esenti dalle spese di giudizio già in base alla legge, se così previsto da un trattato internazionale o se si applica la reciprocità. Se una di queste due condizioni non è soddisfatta, gli stranieri nella RS non sono esentati dal pagamento delle spese processuali. Pertanto, i cittadini stranieri possono essere esentati dal pagamento delle spese solo se questo viene previsto da un trattato internazionale o se vige la reciprocità. Il Difensore ha valutato che i cittadini di un paese straniero con il quale la RS non ha concluso un accordo internazionale o per il quale non si applica la condizione di reciprocità (non si tratta di cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno degli Stati membri ai sensi dell'Articolo 4 della Direttiva 2003/8/CE), per mancanza di base giuridica, non si trovano in una situazione comparabile con i cittadini di un Paese estero con il quale la Repubblica di Slovenia ha concluso un accordo internazionale o nei confronti del quale si applica la condizione di reciprocità. Il Difensore ha ritenuto che l'esclusione della possibilità di tale esenzione per gli stranieri provenienti da paesi con i quali la Repubblica di Slovenia non ha concluso accordi internazionali rilevanti o per gli stranieri non soggetti a reciprocità non costituisce discriminazione,



in quanto a tale disparità di trattamento, ove basata su finalità legittime e quando i mezzi per il conseguimento di tali scopi sono pertinenti, necessari e proporzionali, non costituisce discriminazione. Se a uno straniero di questo gruppo fosse data la possibilità di chiedere l'esenzione dalle spese processuali e, a causa della mancanza di una base giuridica non sarebbe possibile ottenere informazioni sulla sua situazione finanziaria, si verificherebbe una situazione di stallo nei procedimenti giudiziari. Una situazione del genere sarebbe problematica dal punto di vista di una tutela giurisdizionale effettiva in termini di prosecuzione del processo senza indebito ritardo o del diritto a un processo entro un termine ragionevole. La procedura di valutazione del carattere discriminatorio è stata perciò completata. (050-9/2019/5)

L'esclusione degli stranieri dalla possibilità di interrompere la quarantena con un tampone per Covid-19 negativo è stata eliminata e quindi non costituisce discriminazione

Il Difensore ha ricevuto un'iniziativa in merito alla possibilità di interrompere la quarantena con un test negativo per Covid-19, cosa che è stata riconosciuta ai cittadini, ma non agli stranieri. Tale possibilità era data ai cittadini in base alle disposizioni dell'allora vigente Decreto sulla determinazione delle condizioni per l'ingresso nella Repubblica di Slovenia per il contenimento e il controllo della malattia infettiva da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 196/20 e 204/20). L'utente ha chiesto le ragioni e lo scopo della validità di tale disposizione, secondo la quale la cessazione della quarantena con esito negativo del test per il nuovo coronavirus è ammissibile solo per i cittadini della Repubblica di Slovenia. Nella fattispecie, il Difensore ha riconosciuto la possibile discriminazione della norma sulla base della cittadinanza come circostanza personale. Ha poi rilevato che il Governo della RS aveva modificato la norma impugnata in modo tale che la norma si riferisse a una persona e non più a un cittadino. Poiché nel decreto successivo il Governo aveva eliminato il carattere discriminatorio, il Difensore non ha effettuato una valutazione più dettagliata della sua natura discriminatoria. La procedura di valutazione del carattere discriminatorio è stata perciò completata. (050-2/2021/3)

1.14.4 Raccomandazioni del Difensore in merito alla circostanza personale della cittadinanza

Raccomandazione sulla proposta di Legge sulle modifiche e integrazioni alla Legge sulla regolamentazione del mercato del lavoro

Il Difensore ha raccomandato al MDDSZ di chiarire nella bozza del disegno di legge le finalità e gli obiettivi delle proposte di modifica delle disposizioni di legge in materia di ridefinizione dell'occupazione idonea, proroga del termine dei lavori pubblici e modifiche in merito alla gestione dei ricorsi avverso le decisioni dell'Ufficio di collocamento e di supportarli con informazioni, spiegando in che modo il MDDSZ garantisce la proporzionalità delle misure proposte. Ha inoltre raccomandato che la proposta di legge integri ed elimini la disposizione della legge vigente, che prevede il requisito della conoscenza di base della lingua slovena per gli stranieri, in quanto con ciò fa distinzione tra disoccupati iscritti sulla base della cittadinanza (circostanza personale) e indirettamente sulla base di altre circostanze personali. (0709-29/2021/1)

Stato della raccomandazione: ● Il processo legislativo è ancora in corso.

Raccomandazione sulla Legge sulle misure di intervento per mitigare le conseguenze della seconda ondata dell'epidemia da Covid-19 (indennità una tantum di solidarietà per i neonati)

Il Difensore ha valutato il carattere discriminatorio dell'Articolo 101 della Legge sulle misure di intervento per mitigare le conseguenze della seconda ondata dell'epidemia da COVID-19 (PKP7) e ha valutato che la norma esclude ingiustificatamente dalla fruizione delle prestazioni sociali coloro che hanno la residenza temporanea e risiedono in Slovenia. In particolare, prevede che solo i beneficiari con residenza permanente in Slovenia possano ricevere assistenza straordinaria. Il difensore ha raccomandato al MDDSZ di iniziare immediatamente il processo di eliminazione del carattere discriminatorio della legge. [\(050-9/2021/8\)](#)

Stato della raccomandazione: ● Non presa in considerazione. Il Difensore ha presentato una richiesta di valutazione di costituzionalità.

Raccomandazioni sulla proposta di Legge sulle modifiche e integrazioni alla Legge sull'edilizia abitativa

Il Difensore ha raccomandato all'Assemblea nazionale di adeguare (aumentare) l'importo del sussidio per l'affitto in vista del previsto aumento dell'importo degli affitti sociali e di prevedere una nuova disposizione che vieterebbe esplicitamente la discriminazione nella pubblicità immobiliare e nel mercato immobiliare. Ha, inoltre, sollecitato l'ampliamento della cerchia dei beneficiari di alloggi con canone sociale in conformità alla Direttiva 2003/109/CE sullo status di non cittadini UE, residenti di lungo periodo per una legge che giustifichi i criteri di gara per la selezione degli inquilini di alloggi pubblici in affitto (come misura speciale per garantire l'uguaglianza ai sensi della ZVarD). [\(0709-62/2020/2\)](#)

Stato della raccomandazione: ● Non presa in considerazione.

Raccomandazione sul divieto di uscita dal Paese

Nella raccomandazione sulle disposizioni del decreto restrittivo del diritto all'uscita e all'ingresso nel Paese, il Difensore ha richiamato l'attenzione sul trattamento potenzialmente meno favorevole di chi non ha avuto accesso alla vaccinazione, di chi non è guarito dal Covid-19 e dei discendenti di immigrati o cittadini stranieri. L'organo ha aggiunto che subordinare l'uscita dal Paese al pagamento di sanzioni per coloro che non soddisfano le condizioni per l'uscita per motivi personali è potenzialmente incompatibile con il Decreto, la Legge sulle malattie infettive e la Costituzione. [\(050-18/2021/3\)](#)

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione entro la scadenza del decreto.



1.15 Luogo di domicilio o residenza

1.15.1 Consulenza, orientamento e supporto in merito alla circostanza personale del luogo di domicilio o residenza

I diversi livelli di cofinanziamento, a seconda del luogo di residenza, non implicano necessariamente una discriminazione basata sul luogo di residenza

Il Difensore è stato contattato da un utente, padre di una figlia ricoverata nell'istituto per le cure quotidiane a causa della sua disabilità. Il Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport copre solo i costi relativi all'orario del calendario scolastico, mentre i costi delle attività al di fuori di tale periodo sono a carico dei genitori. L'istituto ha concordato con i comuni la possibilità di cofinanziare la suddetta attività (cioè il trattamento fuori dal calendario scolastico). I comuni coprono i costi in modo diverso, alcuni integralmente, altri solo in parte. L'utente afferma che la discriminazione si verifica a causa del luogo di residenza, in quanto l'istituto addebita ai genitori le attività al di sopra della norma nell'ambito dello stesso programma di protezione in modi diversi, per alcuni su base annuale, per altri mensile. Il Difensore ha spiegato che una fatturazione diversa (mensile, annuale) non ha di fatto un effetto diverso. Tuttavia, esistono differenze tra gli importi dei pagamenti a carico dei genitori degli utenti, in quanto l'importo dell'assistenza fornita per cofinanziare i programmi al di sopra della norma dipende dal singolo comune. Il Difensore ha chiarito che il cofinanziamento era rimesso alla discrezionalità di ogni singolo comune e si trattava quindi dell'esercizio di competenze originarie del comune. Ha inoltre spiegato che oltre all'assistenza concreta dei comuni nella società slovena, esistono altre forme di assistenza per le persone indigenti offerte dallo stato o dai comuni. Il Difensore ha spiegato che, in caso di indigenza, i genitori possono richiedere vari tipi di assistenza, anche ai fini della copertura delle spese per tutela del minore. La procedura di consulenza è stata perciò completata. [\(0702-241/2021\)](#)

L'esclusione dalla possibilità di costruzione di una centrale solare per edifici protetti come monumenti non costituisce una discriminazione

Il Difensore ha ricevuto la lettera di un utente che ha incontrato difficoltà nella costruzione di una centrale solare. Poiché la proprietà in cui dovrebbe essere situata la centrale è circondata da edifici sottoposti a tutela monumentale, tale costruzione gli è stata impedita e l'utente è stato così leso del diritto all'autosufficienza. La parte ha denunciato una discriminazione per motivi di luogo di domicilio o residenza. Il Difensore ha spiegato che le condizioni per la costruzione di una centrale solare possono includere eccezioni nel campo della protezione dei monumenti, che non è correlato al luogo di residenza della persona, ma allo stato dell'edificio. Ha chiarito che l'organo può adottare una posizione definitiva solo dopo la procedura di accertamento. Ha invitato la parte a presentare una proposta per accertare la discriminazione e di allegare tutta la documentazione richiesta. Il richiedente ha deciso di non avviare la procedura. La procedura di consulenza è stata perciò completata. [\(0702-158/2020\)](#)

Diversa regolamentazione della liturgia durante l'epidemia da Covid-19 in Slovenia e Croazia non è oggetto di discriminazione

Il Difensore ha ricevuto una domanda dall'utente in merito alla liturgia in Slovenia in relazione alle misure contro l'epidemia da nuovo coronavirus. Nel territorio della Repubblica di Slovenia vigeva il limite di trenta metri quadri per credente. La Croazia ha regolato la stessa questione in modo diverso ovvero il limite imposto era di sette metri quadri per credente. Il Difensore ha spiegato di non percepire disparità di trattamento basata sulla circostanza personale dell'utente. Ciascuno Stato adotta le misure in vigore nel proprio territorio, che si applicano in egual modo a tutte le persone nel suo territorio, indipendentemente dal luogo di residenza all'interno di ciascuno Stato. La parte non ha replicato alla spiegazione del Difensore. La procedura di consulenza è stata perciò completata. (0705-47/2020/2)

1.15.2 Accertamento della discriminazione a causa della circostanza personale del luogo di domicilio o residenza

Area di co-incenerimento dei rifiuti presso la centrale termoelettrica di Šoštanj

Il Difensore ha ricevuto una proposta per affrontare la discriminazione denunciata dagli abitanti della Valle di Šaleška a causa dell'annunciato co-incenerimento di rifiuti non pericolosi presso la centrale termica di Šoštanj (TEŠ). Dalla proposta risultava che l'attività era presumibilmente discriminatoria, in quanto discriminava gli abitanti della Valle di Šaleška sulla base della circostanza personale del loro luogo di residenza; discriminatorio sarebbe anche il Decreto sugli inceneritori di rifiuti e sugli impianti di co-incenerimento dei rifiuti, che consente tale co-incenerimento dei rifiuti presso la TEŠ. Il regolamento disciplina diversi valori limite di emissione per l'incenerimento e il co-incenerimento. Nel corso del procedimento dinanzi al Difensore il piano di co-incenerimento dei rifiuti presso la TEŠ è stato revocato, per cui uno degli elementi di discriminazione, ovverosia l'interferenza con un diritto, interesse o vantaggio è venuto meno. In base a quanto precede, il Difensore ha respinto la proposta di accertamento. La decisione è diventata definitiva. (Decisione numero 0700-9/2020/21 del 08/09/2021)

Accertamento della discriminazione in base al luogo di residenza nel mantenimento di un ambiente di vita sano

Il Difensore ha ricevuto una proposta per l'accertamento di una presunta discriminazione da parte della popolazione della regione in cui si stava diffondendo l'attività agricola della coltivazione del luppolo. Gli abitanti rivendicavano la discriminazione per motivi di residenza e la privazione del diritto alla salute e a un ambiente di vita sano. Il Difensore ha osservato che le accuse dei ricorrenti riguardano la legislazione carente nel campo della protezione ambientale e della coltivazione del luppolo ai fini della fissazione di valori limite di emissione e di distanze dei seminativi dagli insediamenti. Si è fatto riferimento anche alla mancata attuazione degli obblighi e alla mancanza di vigilanza delle istituzioni competenti.



Nella fattispecie, il Difensore ha accertato che non era possibile individuare un gruppo di confronto, la cui posizione fosse sostanzialmente uguale a quella degli abitanti della valle. Il gruppo di confronto è infatti una condizione essenziale per stabilire la discriminazione. Poiché non è stato possibile identificarlo, l'organo non è stato in grado di accertare la discriminazione, ma ha informato il Difensore civico a cui ha rinviato il caso per un'ulteriore risoluzione. La decisione è diventata definitiva. (Decisione numero **0700-40/2019/21** del 15/12/2020)

1.15.3 Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale del luogo di domicilio o residenza

Secondo il Difensore, limitare l'assistenza solidale alla nascita di un bambino a coloro che hanno la residenza permanente in Slovenia costituisce una discriminazione

Il Difensore del Principio di Uguaglianza ha valutato il carattere discriminatorio dell'Articolo 101 della Legge sulle misure di intervento per mitigare le conseguenze della seconda ondata dell'epidemia da Covid-19 (PKP7). Questo articolo stabilisce il valore e le condizioni per ottenere l'assegno di solidarietà per i bambini nati poco prima, durante e un anno dopo la fine dell'epidemia da coronavirus, ovvero fino al 15 giugno 2022. Il Difensore ha valutato che la norma esclude ingiustificatamente dalla fruizione delle prestazioni sociali coloro che hanno la residenza temporanea e risiedono in Slovenia. In particolare, prevede che solo i beneficiari con residenza permanente in Slovenia possano ricevere assistenza straordinaria. Pertanto, secondo il Difensore, discrimina determinate persone sulla base della loro circostanza personale della residenza permanente e della cittadinanza. Poiché le vittime della discriminazione sono i bambini, secondo la Legge sulla tutela contro la discriminazione si tratta di una forma più grave di discriminazione. Il Difensore ha raccomandato al Ministero del Lavoro, della Famiglia e degli Affari Sociali di avviare immediatamente il procedimento di eliminazione delle discriminazioni di legge, in caso contrario sottoporrà istanza alla Corte Costituzionale per la verifica di costituzionalità della norma ai sensi della Legge sulla tutela contro la discriminazione. Il Ministero non aveva seguito la raccomandazione, per cui il Difensore ha presentato l'istanza di revisione della legittimità costituzionale dell'Articolo 101 della PKP7. Ha suggerito alla Corte Costituzionale di esaminare il caso in via prioritaria, in quanto il caso in questione costituisce, a parere dell'organo, una grave forma di discriminazione. Le vittime della discriminazione sono i bambini a cui gli aiuti straordinari sono di fatto destinati. Inoltre, si tratta di una discriminazione diffusa. Secondo l'organo, tale regolamentazione è in contrasto con gli Articoli 2, 3 bis, 8, 14, 15, 50, 53 e 56 della Costituzione, alcuni articoli della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Carta sociale europea, il Patto internazionale sui diritti sociali, economici e culturali e la Convenzione sui diritti dell'infanzia. Il procedimento dinanzi alla Corte Costituzionale è tuttora in corso. **(050-9/2021/7)**

1.15.4 Raccomandazioni del Difensore in merito alla circostanza personale del luogo di domicilio o residenza

Raccomandazione sulla Legge sulle misure di intervento per mitigare le conseguenze della seconda ondata dell'epidemia da Covid-19 (indennità una tantum di solidarietà per i neonati)

Il Difensore ha valutato il carattere discriminatorio dell'Articolo 101 della Legge sulle misure di intervento per mitigare le conseguenze della seconda ondata dell'epidemia da Covid-19 (PKP7) e ha valutato che la norma esclude ingiustificatamente dalla fruizione delle prestazioni sociali coloro che hanno la residenza temporanea e risiedono in Slovenia. In particolare, prevede che solo i beneficiari con residenza permanente in Slovenia possano ricevere assistenza straordinaria. Il Difensore ha raccomandato al MDDSZ di iniziare immediatamente il processo di eliminazione del carattere discriminatorio della legge. [\(050-9/2021/8\)](#)

Stato della raccomandazione: ● Non presa in considerazione. Il Difensore ha presentato una richiesta di valutazione di costituzionalità.



1.16 Stato civile

1.16.1 Consulenza, orientamento e supporto in merito alla circostanza personale dello stato civile

Nel 2021, il Difensore non ha fornito consulenza e supporto in merito alla circostanza personale dello stato civile.

1.16.2 Accertamento di discriminazione a causa della circostanza personale dello stato civile

Nel 2021, il Difensore non ha emesso decisioni che stabiliscono discriminazioni basate sulla circostanza personale dello stato civile.

1.16.3 Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme relative alla circostanza personale dello stato civile

Secondo il Difensore, le norme che disciplinano l'accesso alle procedure di procreazione assistita sono discriminatorie nei confronti delle donne sterili che non sono in una comunità coniugale o extraconiugale

Il Difensore ha valutato che la legislazione che disciplina l'accesso alle procedure di procreazione assistita (OBMP) è discriminatoria nei confronti delle donne sterili che sono in una relazione coniugale o extraconiugale. Queste donne non possono beneficiare dell'assistenza alla gravidanza semplicemente perché sono single, divorziate, vedove o vivono in altri tipi di unione, inclusa l'unione omosessuale. Secondo il Difensore, il trattamento meno favorevole che ricevono nel campo dell'assistenza sanitaria solo a causa della loro situazione personale è infondato e quindi ingiustificato. Ha pertanto presentato un'istanza alla Corte Costituzionale per la valutazione di costituzionalità delle parti delle norme che disciplinano l'accesso alle procedure OBMP. Secondo l'Articolo 14 della Costituzione, i diritti umani sono garantiti a tutti, indipendentemente dalle circostanze personali, e l'Articolo 55 della Costituzione garantisce a tutti la libertà di decidere sulla nascita dei figli. Il procedimento dinanzi alla Corte Costituzionale della RS è tuttora in corso. [\(050-1/2017/24\)](#)

1.17 Tutte le circostanze personali

1.17.1 Consulenza, informazione e supporto

Nel 2021, il Difensore non ha fornito alcuna consulenza né supporto in merito a tutte le circostanze personali contemporaneamente.

1.17.2 Accertamento di discriminazione

Nel 2021, il Difensore non ha emesso decisioni che stabiliscono discriminazioni basate su tutte le circostanze personali contemporaneamente.

1.17.3 Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme

Nel 2021, il Difensore non ha condotto valutazioni sulla natura discriminatoria delle norme relative a tutte le circostanze personali contemporaneamente.

1.17.4 Raccomandazioni del Difensore

Raccomandazione sulla disponibilità e la gratuità dei tamponi Covid-19

Il Difensore ha raccomandato al Governo di mantenere i test HAG gratuiti e generalmente disponibili. [\(050-32/2021/9\)](#)

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione.

Raccomandazione sulla proposta di programma nazionale di istruzione superiore 2021–2030

Il Difensore ha raccomandato al MIZŠ di includere nel programma nazionale nuovi obiettivi o misure per monitorare la garanzia di pari opportunità per studenti con diverse circostanze personali, nonché l'introduzione di borse di studio speciali, dedicate a studenti con bisogni speciali e di incentivi per la formazione e la sensibilizzazione del personale pedagogico nel campo dei diritti umani e della tutela contro la discriminazione degli studenti con bisogni speciali. [\(0070-19/2021/1\)](#)

Stato della raccomandazione: ● L'atto è ancora in fase di adozione.



Raccomandazione sulla proposta di Legge sulla tutela dei consumatori

Il Difensore ha raccomandato al MGRT di includere nella legge una chiara disposizione che vieti la discriminazione nei confronti dei consumatori; l'obbligo di garantire l'accessibilità alla comunicazione ai consumatori con disabilità in lingue e scritture appropriate e il divieto di pubblicità che incoraggia l'ineguaglianza o l'intolleranza e l'odio. (0070-14/2021/1)

Stato della raccomandazione: ● Il processo legislativo è ancora in corso.

Raccomandazione sulla bozza del Programma nazionale per promuovere lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella RS entro l'anno 2025

Nella sua raccomandazione al MJU, il Difensore ha sottolineato che la violazione del divieto di discriminazione rappresenta uno dei principali rischi per i diritti umani nell'ambito dello sviluppo e dell'uso dell'intelligenza artificiale. (382-3/2021/1)

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione con l'integrazione della bozza.

Raccomandazione sull'accessibilità continua del Sistema di informazione giuridica della Repubblica di Slovenia

Al fine di garantire la sicurezza giuridica di tutte le persone fisiche e giuridiche, il Difensore ha raccomandato all'Ufficio governativo per la sicurezza legislativa di fornire l'accesso al sistema di informazione giuridica della RS (PISRS) come fonte centrale gratuita di dati sulle norme applicabili. (0702-93/2021/2)

Stato della raccomandazione: ● Presa in considerazione.

1.17.5 Formazione e sensibilizzazione del Difensore

Scuola di magistratura civile

Nell'ambito dell'organizzazione del Centro per la formazione giudiziaria del Ministero della Giustizia, il 25 marzo 2021, la rappresentante del Difensore ha tenuto una lezione presso la Scuola di magistratura civile 2020, intitolata "Nuovi concetti giuridici nel campo del diritto antidiscriminatorio". Ha presentato la terminologia slovena che si sta affermando nel campo del diritto antidiscriminatorio (e nei settori correlati) e in relazione a forme di discriminazione, eccezioni al divieto di discriminazione, misure speciali e circostanze personali individuali. Con la presentazione della terminologia, ai partecipanti sono state illustrate in modo approfondito le leggi contro la discriminazione e le questioni legali, teoriche e pratiche che devono essere affrontate nel processo decisionale.

Tavola rotonda sulla parità nel contesto imprenditoriale

Il 12 maggio 2021, il direttore del Difensore, Miha Lobnik, ha partecipato alla tavola rotonda organizzata dall'organizzazione studentesca Giovani project manager e alla Giornata del Project Management. Ha presentato l'istituzione e l'operato dell'organo e il suo lavoro sistematico su diversi compiti. Ha sottolineato che le imprese sono obbligate a fornire una tutela contro la discriminazione ai propri dipendenti e agli utenti dei servizi.

Ha parlato della situazione generale nel campo della discriminazione in Slovenia e ha presentato alcuni dati dell'indagine dell'organo sull'opinione pubblica, ad es. che uno sloveno su cinque crede di aver subito discriminazioni, soprattutto nel campo del lavoro e dell'occupazione. Il direttore, Miha Lobnik, ha inoltre risposto a domande pratiche su come le aziende dovrebbero agire avverso un dipendente, autore di discriminazione.

Tavola rotonda sui dilemmi etici dell'intelligenza artificiale

Il 17 giugno 2021, il rappresentante del Difensore ha partecipato attivamente alla tavola rotonda di Nova Ljubljanska banka (NLB) dal titolo "Dilemmi etici dell'intelligenza artificiale", svoltasi nell'ambito di un concorso pubblico per lo sviluppo dell'applicazione informatica basata sull'intelligenza artificiale per valutare il merito creditizio delle persone fisiche. Ha presentato le competenze e i compiti legali del Difensore nonché le varie forme e aree di discriminazione più strettamente legate alle tecnologie di intelligenza artificiale.

Conferenza internazionale "Regolamentazione dell'intelligenza artificiale dal punto di vista dell'etica e dei diritti umani"

Il 20 giugno 2021, nell'ambito della Presidenza slovena del Consiglio dell'Unione europea, si è tenuta la conferenza internazionale sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale (nell'inglese intitolata Regulation of Artificial Intelligence – Ethical and Fundamental Rights Aspects), organizzata dal Ministero della Giustizia. Questo evento, organizzato al più alto livello politico, ha messo in luce i rischi posti dalla promozione dell'intelligenza artificiale in molti ambiti per il rispetto dei diritti umani e la parità di trattamento. A nome del Difensore e di Equinet, alla conferenza ha preso parte attiva anche il direttore del Difensore, Miha Lobnik. Egli ha sottolineato che l'intelligenza artificiale è uno dei settori più affascinanti, in quanto può contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone. Allo stesso tempo, tuttavia, l'introduzione dell'intelligenza artificiale rappresenta un rischio e di fatto mette a repentaglio il rispetto dei diritti umani, come il diritto alla parità di trattamento e il diritto alle pari opportunità. Il direttore del Difensore ha spiegato che sono ancora rare le segnalazioni di discriminazioni dovute al processo decisionale algoritmico, che potrebbero essere attribuite anche alla segretezza del funzionamento dell'intelligenza artificiale. Il Difensore ha rilevato, inoltre, che nel processo di elaborazione della legislazione che disciplina l'uso dell'intelligenza artificiale relativa alla tutela contro la discriminazione dovrebbero essere coinvolti esperti degli enti statali.

Webinar per il personale giudiziario

Al seminario "Applicazione del diritto antidiscriminatorio dell'UE – webinar per il personale giudiziario", organizzato dall'European Academy of Law e dal Centro di formazione giudiziaria, il 3 settembre 2021 presso il Ministero della Giustizia della RS, la rappresentante del Difensore ha tenuto una lezione dal titolo Esecuzione: rimedi giuridici, sanzioni e soluzioni in caso di discriminazione. Ha presentato i rimedi legali che possono essere utilizzati in caso di discriminazione, i tipi di possibile riparazione delle ingiustizie e sanzioni che possono essere imposte dalle autorità competenti e altre possibili soluzioni a problemi in questo settore (conciliazione, mediazione). Sono stati presentati casi di diversi Stati membri dell'UE nel contesto della loro attuazione della legge europea contro la discriminazione.



Incontro sociologico sloveno 2021: Società pandemica

I rappresentanti del Difensore hanno partecipato all'Incontro sociologico sloveno 2021 intitolato "Società pandemica", organizzato il 24 e 25 settembre 2021 online dalla Società sociologica slovena. Il tema principale dell'incontro è stato l'epidemia da Covid-19. I partecipanti sono intervenuti in varie tavole rotonde sulle conseguenze sociali dell'epidemia e su temi come la vecchiaia, la disuguaglianza di genere, l'istruzione e molti altri. La rappresentante dell'organo ha partecipato alla discussione in diversi pannelli e ha illustrato le competenze legali del Difensore e alcune delle sue attività concrete.

Tavola rotonda "Contraddizione delle pari opportunità"

L'8 ottobre 2021, in occasione delle XXVII. giornate della Camera Sociale della Slovenia nell'ambito della tavola rotonda "Contraddizioni di pari possibilità", il direttore del Difensore, Miha Lobnik, ha presentato le competenze e i compiti legali del Difensore come organo nazionale statale indipendente, specializzato nella tutela contro la discriminazione. Ha illustrato come l'organo consiglia le persone e in che modo identifica la discriminazione nei singoli casi. Ha presentato l'attività del Difensore a livello sociale, con particolare attenzione alla protezione sociale.



Alle Giornate della Camera Sociale della Slovenia, il direttore del Difensore, Miha Lobnik, ha presentato l'attività del Difensore a livello sociale, con particolare attenzione alla protezione sociale.

Conferenza sui crimini d'odio

Alla conferenza "Repressione dei crimini d'odio e dell'incitamento all'odio – lotta efficace contro l'incitamento all'odio e gli atti di odio e tutela di vittime", organizzata dal Ministero della Giustizia della RS il 28 ottobre 2021 in collaborazione con la Commissione Europea, nell'ambito della Presidenza slovena del Consiglio dell'UE, la rappresentante dell'organo è intervenuta con la presentazione intitolata "Il ruolo del Difensore del Principio di Uguaglianza nell'affrontare l'incitamento all'odio online". Ha presentato le competenze dell'organo e come il Difensore può agire e ha già agito sulla base della ZVarD nei casi di discorso discriminatorio online. Lo scopo del conferimento di competenza al Difensore in materia di discorsi, atti e pubblicazioni discriminatori è quello di consentire di affrontare quei casi di incitamento all'odio che non sono coperti dal sistema di giustizia penale.

1.17.6 Cooperazione del Difensore con la società civile

Incontro con i rappresentanti della Piattaforma “Sloga” sull’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Il 6 maggio, su iniziativa della Piattaforma “Sloga”, che riunisce 36 organizzazioni non governative, il personale del Difensore ha incontrato online i loro rappresentanti. Lo scopo dell’incontro era una presentazione reciproca delle attività, in cui occasione i rappresentanti di “Sloga” hanno parlato più in dettaglio della cooperazione allo sviluppo che la piattaforma ha voluto mettere in evidenza durante la Presidenza slovena del Consiglio dell’UE. Il tema dell’incontro è stato anche l’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sia nell’ambito delle politiche di cooperazione allo sviluppo che in Slovenia. L’eliminazione della disuguaglianza è una questione trasversale nell’Agenda 2030 e alcuni temi sono direttamente inclusi nel contenuto della politica estera slovena (uguaglianza di genere). SLOGA svolge, tra l’altro, la funzione di “supervisore” (watchdog) nell’attuazione dell’Agenda 2030. Su questo argomento vengono redatti anche i Rapporti-Ombra. È stato spiegato che l’obiettivo principale della piattaforma SLOGA in Slovenia è far sì che lo Stato destini lo 0,4% del PIL a progetti di cooperazione allo sviluppo internazionale, il che corrisponde anche all’impegno internazionale della Slovenia. In Slovenia, SLOGA si occupa anche della promozione del c.d. apprendimento globale, che si concentra sulla sensibilizzazione ai diritti dell’uomo e all’importanza di un approccio globale per promuoverli nel contesto della solidarietà globale. E la questione dell’eliminazione delle disuguaglianze gioca un ruolo importante in questo senso.



1.18 Altre circostanze, diverse da circostanze personali secondo ZVarD

Le questioni presentate di seguito sono esempi che potrebbero essere classificati come *altre circostanze personali*, tuttavia, il Difensore non le ha riconosciute come circostanze personali. Si tratta quindi di tipi di caratteristiche individuali su cui l'individuo può esercitare un'influenza, alle quali potrebbe facilmente rinunciare e che possono essere una questione di scelta. Si tratta, infatti, di caratteristiche che non sono immutabili o inalienabili e che non sono particolarmente tutelate da normative o convenzioni internazionali.

Altre circostanze personali che il Difensore non ha riconosciuto come circostanze personali nel 2021:

- condizione GVT (guarigione, vaccinazione o test),
- obbligo di utilizzare dispositivi di protezione,
- autotest per Covid-19,
- posto di lavoro,
- stato occupazionale, lavoro autonomo,
- data di iscrizione nel registro dei lavoratori autonomi,
- ricezione dello stipendio in valuta estera,
- professione,
- titolo scientifico.

1.18.1 Consulenza, orientamento e supporto

Condizione GVT (guarigione, vaccinazione o test)

Condizionare lo svolgimento delle mansioni lavorative mediante la vaccinazione non costituisce, in linea di principio, discriminazione

Il Difensore è stato ripetutamente contattato da uno dei sindacati in merito alla condizione discriminatoria GVT. Il sindacato ha denunciato inoltre l'uso illecito di dati personali relativi ai dipendenti (non) vaccinati, la violazione dell'uguaglianza e di altri diritti fondamentali dal rapporto di lavoro, l'estorsione dei dipendenti da parte dei superiori e del datore di lavoro, che subordinavano l'assegnazione dei compiti alla vaccinazione, cercando di convincere i dipendenti a optare per la vaccinazione integrale contro il Covid-19, altrimenti volontaria. Il Difensore ha spiegato al sindacato che in materia la competenza spettava ad altri organi. Dal punto di vista della questione della discriminazione, ha spiegato al sindacato la sua posizione sulla condizione GVT, ma che nella fattispecie potrebbe trattarsi di discriminazione di quei dipendenti a cui non è consentito vaccinarsi per motivi di salute o di coloro che si rifiutano di essere vaccinati per religione o credo personale.

Tuttavia, l'organo può accertarlo solo per ogni singolo caso separatamente. Ha avvisato il sindacato che se uno qualsiasi dei dipendenti ha rivendicato una qualsiasi delle eccezioni, dovrebbe presentare una domanda individuale e giustificare la propria circostanza personale. Per quanto concerne le altre questioni, sottoposte alla sua attenzione, l'organo non può esprimersi sui presunti reati penali e altre irregolarità non legate al diritto discriminatorio. La procedura di consulenza è stata perciò completata. (0702-146/2021)

La condizione di GT (guarigione o vaccinazione) prevista dal Decreto per l'amministrazione dello Stato non pone la questione della discriminazione, ma la questione del rispetto del principio costituzionale di legalità

Al Difensore si è rivolto un individuo impiegato nell'amministrazione statale che dovrebbe soddisfare la condizione di GV – guarigione o vaccinazione per poter svolgere il suo lavoro. La condizione di GV per i dipendenti dell'amministrazione statale è stata determinata dal decreto sul modo di soddisfazione della condizione di guarigione, vaccinazione e test per arginare la diffusione delle infezioni da virus SARS-CoV-2. Dalle sue disposizioni emergeva chiaramente che il Governo della RS aveva già preso in considerazione una delle possibili eccezioni, nel qual caso la condizione di GV potrebbe significare un'inammissibile disparità di trattamento: si tratta di dipendenti che potrebbero non essere vaccinati per motivi di salute. Per loro era previsto il cosiddetto adattamento appropriato. Per gli altri gruppi, invece, non sono state previste tali eccezioni. Il Difensore ha spiegato che la condizione GV non pone la questione della discriminazione, ma la questione del rispetto della condizione posta dal decreto con il principio costituzionale di legalità alla luce della Legge sulle malattie infettive, della Legge sui rapporti di lavoro e della Legge sulla salute e sicurezza sul lavoro. Ha spiegato all'utente che era già stata presentata l'istanza di revisione costituzionale alla Corte Costituzionale, l'unica che può abrogare o derogare il decreto se il Governo della RS non modifica il decreto stesso. Ha inoltre precisato che a livello individuale il dipendente ha la possibilità di rivolgersi all'Ispettorato del lavoro contro le conseguenze negative della mancata vaccinazione, mentre contro la risoluzione del contratto di lavoro ha a sua disposizione la tutela giurisdizionale secondo la ZDR-1. La procedura di consulenza è stata perciò completata. In data 29 novembre 2021 la Corte Costituzionale, con sentenza n. U-I-210/21-25, ha stabilito che la condizione del GV era incostituzionale. (0702-210/2021)

La condizione GVT per visitare le case di cura è progettata per proteggere i più vulnerabili e non costituisce discriminazione

Al Difensore si è rivolta un'organizzazione non governativa, affermando che la condizione GVT per entrare nelle case di cura è discriminatoria nei confronti degli assistiti, in particolare dei pazienti immobili. Il Difensore ha presentato all'associazione la sua posizione sulla condizione GVT. Ha sottolineato che i risultati finora mostrano che il rischio di un decorso più grave della malattia del Covid-19 e della morte aumenta esponenzialmente con l'età, ove il rischio aumenta soprattutto negli individui con determinate malattie croniche. Nel caso della condizione GVT per visitare una casa di cura, l'obiettivo primario di tale misura è quello di tutelare la salute degli assistiti. Pertanto, in tal caso ritiene necessario l'adempimento della condizione GVT da parte di parenti e altri, oltre a tutte le altre misure di protezione.



È d'accordo con la conclusione dell'ONG secondo cui i parenti degli assistiti mobili possono evitare la condizione GVT incontrando i parenti all'aperto, fuori dalle case di cura, mentre i residenti immobili non hanno questa possibilità. Tuttavia, nella fattispecie, si tratta della possibilità di controllo sull'osservanza delle misure o della loro elusione, e non di una questione in materia di discriminazione. Il Difensore ha sottolineato che il responsabile di decidere quali condizioni dovrebbero essere applicate in determinate istituzioni non era l'organo, ma la professione sanitaria. La procedura di consulenza è stata perciò completata. [\(0702-178/2021\)](#)

La valutazione della conformità del decreto che determina la condizione GVT per l'accesso all'assistenza sanitaria in conformità alla Legge sui diritti dei pazienti esula dalla competenza del Difensore e quindi non solleva alcuna questione di discriminazione

Al Difensore si sono rivolti diversi individui in merito alla condizione di GVT e all'accesso ai servizi sanitari. Alcuni hanno espresso il parere che subordinare l'accesso ai servizi sanitari alla condizione GVT non è in linea con la Legge sui diritti dei pazienti e quindi costituisce discriminazione. Il Difensore ha spiegato agli utenti la regolamentazione della condizione GVT in vigore dal 6 settembre 2021 in poi e le eccezioni a questa condizione nell'accesso ai servizi sanitari. Il Difensore ha sottolineato che i servizi di pronto soccorso non devono essere condizionati dal rispetto della condizione GVT, di cui si è tenuto conto nei decreti allora vigenti. Il Difensore ha affermato che, secondo la spiegazione delle misure, lo scopo della condizione è garantire un accesso sicuro ai servizi sanitari. Tuttavia, è sorta la questione della conformità di tale regolamentazione, determinata da un decreto come un atto di diritto derivato, alla Legge sui diritti dei pazienti. Ha rilevato che si tratta di una questione che eccede le competenze dell'organo. Il Difensore ha valutato che della definizione di questa questione potrebbe essere responsabile il Difensore civico, deferendola quindi a questo organo. Le procedure di consulenza sono state così completate. [\(0702-144/2021\)](#), [0702-150/2021](#), [0702-170/2021](#)

La condizione GVT per la riunione scolastica con i genitori o la riunione ibrida non costituisce discriminazione

Il preside di una scuola primaria ha informato il Difensore delle denunce dei genitori contro la scuola in merito al metodo ibrido proposto per condurre la riunione dei genitori, poiché non tutti i genitori soddisfacevano la condizione GVT. Il Difensore ha spiegato alla parte la propria posizione sulla condizione GVT dal punto di vista del diritto discriminatorio. La sua posizione si evince dalla valutazione del carattere discriminatorio del Decreto sul divieto temporaneo di offrire e vendere beni e servizi ai consumatori nella Repubblica di Slovenia n. 050-27/2021/6. Ha precisato che, secondo la normativa, la condizione GVT è richiesta per la partecipazione (fisica) alla riunione dei genitori da parte di tutti i partecipanti. La scuola non viola la legge se richiede la condizione GVT in conformità alle normative vigenti. Fino a quando la Corte Costituzionale non decide che la condizione GVT è incostituzionale in generale o in una situazione specifica, si applicano tutti i decreti e gli atti giuridici applicabili in materia di misure per ridurre le conseguenze della pandemia. In alternativa, il Difensore ha suggerito alla scuola di organizzare la riunione online per tutti i genitori. Ha sottolineato, tuttavia, che questa soluzione potrebbe portare a disuguaglianze nei confronti di quei genitori che non dispongono di una connessione Internet o di apparecchiature informatiche adeguate. In questo caso, dovrebbe essere verificato se questi soddisfano la condizione GVT. Per loro, la partecipazione alla riunione dei genitori può essere organizzata online nei locali della scuola o con le apparecchiature informatiche della stessa. La procedura di consulenza è stata perciò completata. [\(0702-224/2021\)](#)

L'obbligo di rispettare la condizione GVT non costituisce discriminazione

Il Difensore ha ricevuto un gran numero di domande, ricorsi e iniziative da persone in cui opinione la condizionalità di GVT per l'accesso al posto di lavoro, al mercato di beni e servizi, all'assistenza sanitaria, ecc. costituisce discriminazione. Nelle sue spiegazioni in merito alle condizioni V e T (vaccinazione o test), il Difensore ha presentato la sua posizione, secondo cui la condizione non implica in linea di principio una discriminazione basata sulle circostanze personali dell'individuo. La sua posizione si evince dalla valutazione del carattere discriminatorio del Decreto sul divieto temporaneo di offrire e vendere beni e servizi ai consumatori nella Repubblica di Slovenia n. 050-27/2021/6. Ha indicato possibili eccezioni quando la condizione potrebbe costituire una discriminazione per motivi di salute, religione o credo personale. In merito ai dubbi degli utenti circa la costituzionalità dei decreti con cui è stata prescritta la condizione GVT, il Difensore ha spiegato di poter valutare le normative adottate in merito alle misure in materia di contenimento dell'epidemia da Covid-19 solo sotto l'aspetto del rispetto del principio di uguaglianza di cui all'Articolo 14 della Costituzione della RS e della ZVarD, e non dal punto di vista del rispetto della Costituzione in generale. Il Difensore non è l'organo statale che potrebbe prendere la decisione finale sulla conformità della norma alla Costituzione e in qualsiasi modo pregiudicare il contenuto stesso della norma. Solo la Corte Costituzionale della Repubblica di Slovenia è competente a decidere se una norma sia incostituzionale o meno. Quest'ultima ha, infatti, il potere di adottare una decisione finale secondo cui la norma non è conforme alla Costituzione della RS o ad un'altra legge. Ha spiegato che fino a quando la Corte Costituzionale non deciderà sul caso, tutti i decreti e gli atti giuridici validi in materia di misure per ridurre le conseguenze dell'epidemia rimangono validi e gli utenti sono tenuti a rispettarli. Nelle sue risposte ai singoli, il Difensore ha spiegato il contenuto delle ordinanze, le esenzioni dalla condizione GVT e gli obblighi dei datori di lavoro relativi alla copertura di costi dei test. Le procedure di consulenza sono state così completate. [\(0702-118/2021, 0702-120/2021, 0702-196/2021, 0702-202/2021, 0702-203/2021, 0702-264/2021\)](#)

Il rifiuto della prova di soddisfazione della condizione GVT costituirebbe discriminazione se fosse basata su una delle circostanze personali

Il Difensore è stato contattato da un utente che ha denunciato una presunta discriminazione, affermando che un dipendente di una stazione di servizio gli ha richiesto il certificato di soddisfazione della condizione GVT. L'utente gli ha mostrato il messaggio SMS dal quale era evidente che il risultato del test al Covid-19 era negativo. Nel messaggio SMS erano riportate le iniziali del nome della persona. Ha aggiunto di non possedere il certificato digitale a causa della protezione dei dati personali. Il Difensore ha spiegato all'utente che il rifiuto della prova di soddisfazione della condizione GVT non costituisce discriminazione purché il rifiuto non sia basato su una delle circostanze personali ai sensi della ZVarD. Dalle spiegazioni delle autorità competenti risulta che tali certificati sono accettati come autentici, se indicano chiaramente l'identità e la data della vaccinazione o del test. Se una persona non è in possesso del certificato digitale europeo, in formato digitale o cartaceo, può esibire come prova la tessera di vaccinazione o la certificazione in forma cartacea con risultato del test negativo al coronavirus. Secondo il Ministero della Salute, il messaggio SMS relativo al test rapido eseguito (HAG) non è considerato una prova del rispetto della condizione GVT, in quanto dal messaggio non si evince l'identità della persona. La procedura di consulenza è stata perciò completata. [\(0702-276/2021\)](#)



L'obbligo di presentare il certificato GVT all'attraversamento del confine statale e l'imposizione della quarantena non sono discriminatori

Al Difensore si sono rivolte diverse persone con una richiesta di consulenza sulla condizione GVT all'attraversamento del confine. Una delle persone non ha presentato il certificato GVT quando ha attraversato il confine e di conseguenza le è stata imposta la quarantena. Il Difensore ha spiegato alla parte che le regole sui valichi di frontiera che richiedevano la condizione GVT per evitare la quarantena non costituiscono discriminazione, poiché le condizioni V e T a disposizione di una persona che non è guarita dal Covid-19 non sono correlate alle circostanze personali dell'individuo. Ha illustrato alla parte le regole sull'attraversamento del confine, i tipi di prove che vengono prese in considerazione quando si entra in Slovenia per provare la condizione GVT e l'imposizione della quarantena di dieci giorni a chi non fornisce una delle prove pertinenti. Ha, inoltre, consigliato alla parte di avvalersi dell'opzione dell'interruzione anticipata della quarantena, che era in vigore in quel momento. Uno dei soggetti ha fatto riferimento alla Risoluzione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa n. 2361, che vieta la discriminazione per motivi di (non) vaccinazione e il Regolamento UE n. 2021/953. In merito alla Risoluzione 2361, il Difensore ha precisato che si trattava di una delibera giuridicamente non vincolante, mentre per quanto riguarda il regolamento, ha rilevato che l'affermazione sul divieto di discriminazione era contenuta nella premessa e non nella parte giuridicamente vincolante del regolamento. Ha spiegato che la sostanza del regolamento è stabilire una base giuridica per il Certificato Digitale Europeo COVID comune, e che la Risoluzione 2361 non può essere intesa in un modo che contraddica il certificato o la condizione GVT. Le procedure di consulenza sono state così completate. (0702-156/2021, 0702-197/2021)

Il monitoraggio del rispetto delle misure contro il Covid-19 non è una questione di discriminazione

Al Difensore si è rivolto un utente in merito alla situazione nel Paese legata all'epidemia da Covid-19. Ha espresso il suo disaccordo con il sistema stabilito per l'attraversamento delle frontiere e con la restrizione dell'accesso a beni e servizi ai sensi della condizione GVT. Ha rimarcato che, a causa della condizione GVT, le persone sono costrette a sottoporsi a test, momento in cui molte di loro vengono infettate inutilmente. Ha sottolineato l'uso improprio della mascherina, il lavaggio inadeguato delle mani e il generale mancato rispetto delle misure di protezione, nonché la mancanza di controllo in tal senso. Il Difensore ha presentato all'utente la sua posizione sulla condizione GVT, presa nella sua valutazione del carattere discriminatorio del Decreto sul divieto temporaneo di offrire e vendere beni e servizi ai consumatori nella Repubblica di Slovenia. Per quanto riguarda le altre affermazioni dell'utente, il Difensore ha spiegato di non essere l'organo competente e ha deferito l'utente alle autorità responsabili del monitoraggio del rispetto delle misure contro il Covid-19. La procedura di consulenza è stata perciò completata. (0702-171/2021)

La condizione GVT non costituisce discriminazione nei confronti delle persone vaccinate

Il Difensore ha ricevuto la denuncia da un individuo che accusava una discriminazione nella direzione opposta rispetto alla condizione GVT. Era del parere che in quanto persona vaccinata si trova in una posizione subordinata rispetto ai non vaccinati o comunque con meno diritti e maggiori restrizioni allo spostamento se vuole evitare il contagio dal Covid-19. Il Difensore ha presentato all'utente la sua posizione sulla condizione GVT e ha spiegato che la decisione di vaccinarsi non può essere riconosciuta come una circostanza personale ai sensi delle disposizioni della ZVarD. Vale a dire, un individuo può decidere di essere vaccinato o meno. Si tratta quindi di una scelta personale e non di una costrizione, condizionata da caratteristiche immutabili e inalienabili dell'individuo. La procedura di consulenza è stata perciò completata. (0702-173/2021)

L'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione

L'uso improprio della mascherina protettiva sul posto di lavoro non è una circostanza personale e quindi non si tratta di discriminazione

Al Difensore si è rivolto un lavoratore che, a causa del rifiuto di indossare correttamente la mascherina, ha ricevuto una diffida scritta circa l'adempimento degli obblighi di lavoro e la possibilità di risoluzione del contratto di lavoro. Di conseguenza, il dipendente non aveva diritto al premio per le prestazioni aziendali. Il Difensore ha affermato che un avvertimento scritto al dipendente circa l'adempimento degli obblighi e la possibilità di risoluzione del contratto di lavoro non deve essere giustificato esclusivamente sulla base di una circostanza personale ai sensi della ZVarD. Tuttavia, non ritiene che l'uso improprio della mascherina protettiva sul posto di lavoro sia una circostanza personale ai sensi della ZVarD. Il Difensore ha inoltre sottolineato che i criteri stabiliti per l'esborso di un premio di risultato aziendale non dovrebbero basarsi sulla distinzione tra dipendenti in base alla loro circostanza personale. Tuttavia, la parte dello stipendio per risultato aziendale del dipendente non è stato pagato a causa di un avviso prima del licenziamento, che gli è stato emesso proprio a causa del rifiuto di indossare correttamente la mascherina protettiva sul lavoro, e questa non è una circostanza personale secondo la ZVarD. La procedura di consulenza è stata perciò completata. (0702-76/2021)



Il rifiuto di indossare la mascherina è una scelta dell'individuo o nel caso di minorenni dei suoi genitori, quindi, non costituisce discriminazione

Al Difensore si è rivolto il genitore di un alunno della scuola primaria, al quale non è stato permesso di assistere allo spettacolo, in quanto, in seguito alla decisione dei genitori, il bambino non indossava la mascherina protettiva. Il Difensore ha spiegato che la questione non rientra nell'area della discriminazione. Se il divieto di assistere allo spettacolo fosse basato su circostanze personali immutabili e inalienabili (quali genere, nazionalità, razza o origine etnica, lingua, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale, identità di genere ed espressione di genere, stato sociale, condizioni economiche, istruzione o qualsiasi altra situazione personale), si potrebbe parlare di una circostanza personale ai sensi delle disposizioni della ZVarD e quindi (subordinatamente al soddisfacimento di altri elementi) di discriminazione. Tuttavia, il rifiuto di indossare la mascherina è una scelta dell'individuo o nel caso di minorenni dei suoi genitori. Il Difensore ha spiegato ai genitori che la decisione di non indossare la mascherina protettiva non costituisce circostanza personale inalienabile e immutabile (nel senso di "altre circostanze personali" secondo quanto previsto dalla ZVarD). La procedura di consulenza è stata così completata. **(0702-175/2021)**

Indossare o rifiutare di indossare la mascherina non è una circostanza personale e quindi non si tratta di discriminazione

Al Difensore si sono rivolti diversi richiedenti che hanno denunciato una discriminazione in relazione all'obbligo di indossare la mascherina protettiva in locali chiusi. Il Difensore ha spiegato ai richiedenti che indossare o rifiutare di indossare la mascherina protettiva non può essere riconosciuto come una circostanza personale ai sensi della ZvarD – e nemmeno come "altre circostanze personali", poiché in questa condotta non riconosce la natura della circostanza personale come tale ovvero come caratteristiche, proprietà, condizioni o situazioni innate o acquisite generalmente, definitivamente e inseparabilmente legate a determinati individui e al loro carattere, particolarmente alla loro identità, oppure non facilmente modificabili dall'individuo. Se il rifiuto della condotta fosse basato su caratteristiche personali invariabili e inalienabili, si potrebbe parlare di discriminazione. Tuttavia, il rifiuto di indossare la mascherina è una scelta dell'individuo e non implica circostanze personali inalienabili e immutabili. L'obbligo di indossare le mascherine in luoghi pubblici chiusi è stato prescritto sulla base della perizia dei professionisti di area sanitaria epidemiologica, secondo cui le mascherine prevengono in modo significativo la diffusione del virus SARS-CoV-2 e di conseguenza dell'epidemia da Covid-19; si tratta pertanto di un caso esulo dalle competenze del Difensore. Le procedure di consulenza sono state così completate. **(0702-107/2021, 0702-149/2021, 0702-204/2021)**

Autotest per Covid-19

L'orario di arrivo al lavoro dovuto all'attuazione dell'autotest non solleva alcuna questione di discriminazione

Il Difensore è stato contattato da un'utente a causa del nuovo regime di arrivo sul posto di lavoro dovuto all'obbligo di autotest. Ha dichiarato di dover arrivare al lavoro un'ora prima dei colleghi che sono stati vaccinati contro il Covid-19. Il Difensore ha spiegato di aver già espresso la propria opinione sulla questione della condizione GVT che non costituiva discriminazione. Ha consigliato all'utente di contattare prima il datore di lavoro, a causa di una possibile violazione del diritto del lavoro in quanto i test sono solitamente organizzati durante l'orario di lavoro e a spese del datore di lavoro. La procedura di consulenza è stata perciò completata. **(0702-251/2021)**

Condizionare il lavoro di un assistente personale con l'autotest non costituisce discriminazione

Al Difensore ha chiesto aiuto un'utente con gravi difficoltà motorie, che supera gli ostacoli quotidiani con l'aiuto di assistenti personali. Ha spiegato che il lavoro dell'assistente personale non si svolge solo a casa sua, in quanto quest'ultimo le consente di andare al lavoro, fare acquisti, fare visite mediche, ecc., e che tutto ciò le è stato reso estremamente difficile dall'introduzione dell'autotest per gli assistenti personali. Ha spiegato che il test ha validità solo a casa sua. Il Difensore ha esaminato le disposizioni attuali. Ha rilevato che gli assistenti personali soddisfano la condizione GVT per lo svolgimento del loro lavoro, se sono sottoposti all'autotest HAG. Il Difensore ha precisato che svolgere il lavoro di assistente personale significa molto di più che aiutare l'utente del servizio di assistenza personale a casa, appellandosi alla definizione di servizi di assistenza personale della Legge sull'assistenza personale. Alla luce di quanto sopra, ha ritenuto che l'autotest dell'assistente personale dovrebbe essere sufficiente per accompagnare l'utente nelle sue attività quotidiane. La procedura di consulenza è stata così completata. **(0702-193/2021)**

Rifiutare l'autotest in caso di alunni o studenti è una decisione dei genitori che non ha la natura di una circostanza personale, quindi non costituisce discriminazione

Dopo l'introduzione dell'autotest obbligatorio per alunni e studenti, il Difensore ha ricevuto un gran numero di lettere di genitori che hanno identificato tale obbligo come un'evidente discriminazione. Il Difensore ha spiegato alle parti che il rifiuto dell'autotest non rappresenta una circostanza inalienabile e immutabile nel senso di "altre circostanze personali" secondo le disposizioni della ZVarD. Nella fattispecie, non si tratta di una caratteristica, tratto, condizione o stato personale innato o acquisito che normalmente sarebbe associato in modo permanente e incompatibile con un determinato individuo e la sua personalità e, in particolare, la sua identità, oppure non facilmente modificabile. Il rifiuto dell'autotest è una decisione dell'individuo o nel caso dei bambini dei suoi genitori. Il bambino non è obbligato a frequentare la didattica a distanza per le sue circostanze personali, ma per il rifiuto dell'autotest espresso dai genitori.



Di conseguenza, in tali casi non si può parlare di discriminazione. Come possibile eccezione a quanto sopra, il Difensore ha citato un caso in cui l'impossibilità di eseguire l'autotest sarebbe correlata allo stato di salute del bambino. In tal caso, è possibile parlare di una circostanza personale (rifiuto del test che è correlato alla circostanza personale dello stato di salute), ma è necessario che tali incompatibilità mediche del bambino siano confermate da un medico. Nelle sue spiegazioni, il Difensore ha, inoltre, precisato di trattare le questioni esclusivamente dal punto di vista delle sue competenze in materia di tutela contro le discriminazioni, il che non significa allo stesso tempo il suo giudizio che l'obbligo dell'autotest dei figli sia costituzionale, legale o professionalmente giustificato. In merito a queste domande o tali aspetti, l'organo non può esprimere il proprio parere, in quanto ciò esula dalla sua competenza. Le procedure di consulenza sono state così completate. [\(0702-270/2021, 0702-267/2021\)](#)

Posto di lavoro

Svolgere il lavoro di ricerca non è una circostanza personale, né lo è la fonte di finanziamento per tale lavoro, quindi non costituisce discriminazione

Il Difensore ha ricevuto un appello da un sindacato per valutare il carattere discriminatorio dell'Articolo 64 della Legge, recentemente adottata, sulla ricerca scientifica e l'innovazione (ZZrID). Il sindacato ha affermato che la ZZrID, emanando un'esenzione legale dal sistema generale delle retribuzioni nel settore pubblico per i ricercatori che lavorano su progetti per un certo periodo di tempo, consente di derogare al principio della parità retributiva per il lavoro in lavori comparabili, titoli e funzioni. Pertanto, il sindacato ritiene che la disposizione sia discriminatoria. Il Difensore ha spiegato che nel caso della ZZrID, dal punto di vista della discriminazione, è necessario definire su quali basi si discosta dal sistema generale delle retribuzioni nel settore pubblico secondo la ZSPJS o se il motivo della disparità di trattamento sia una circostanza personale ai sensi della ZVarD. La deviazione dal sistema generale delle retribuzioni nel settore pubblico secondo la ZSPJS si basa sulla posizione dei ricercatori che sono assunti a tempo determinato sulla base di un contratto speciale. La ragione del diverso trattamento introdotto dall'Articolo 64 della ZZrID sta quindi nell'impiego (ricercatore) e nella fonte di finanziamento della retribuzione del lavoratore. Il Difensore ha precisato che il fatto di svolgere un lavoro specifico non può essere considerato una circostanza personale ai sensi della ZVarD, data la natura della circostanza personale in quanto tale sopra descritta. Questo è tanto più vero per la fonte di finanziamento. Alla luce di quanto precede, dalla fattispecie non risultava che si trattasse di una questione sistemica in materia di discriminazione. Solo quando la violazione è correlata a una delle circostanze personali, si può parlare anche di violazione in termini di discriminazione ai sensi della ZVarD. La procedura di consulenza è stata perciò completata. [\(0702-295/2021\)](#)

Il fatto che qualcuno sia un funzionario è una scelta personale di candidarsi alla carica e quindi non costituisce discriminazione

Il Difensore ha ricevuto una lettera da un soggetto che ha precisato che durante il Covid-19 ha notato che alcuni funzionari (es. ministri), a differenza di altri (es. giudici, pubblici ministeri, ecc.), non ricevono alcuna indennità, altrimenti percepita da tutti i dipendenti (es. straordinari retribuiti, indennità di rischio, ecc.). Il Difensore ha ricordato all'individuo la distinzione tra le posizioni dei dipendenti pubblici e dei funzionari. Nella sua consulenza, il Difensore ha richiamato la sentenza dell'Alta Corte della RS VIII Ips 81/2016 del 30 agosto 2016, la quale avverte che un funzionario non è nella stessa posizione di un dipendente pubblico, lavoratore subordinato. La posizione di un funzionario è già in partenza diversa da quella di un dipendente pubblico, quindi la distinzione tra la regolamentazione del rapporto di lavoro del funzionario e la regolamentazione del rapporto di lavoro di un dipendente pubblico è giustificata. Il legislatore può prescrivere disposizioni diverse a seconda delle diverse posizioni delle persone e quindi disciplinarle in modo diverso. Il fatto che qualcuno sia un funzionario non è una circostanza personale. È una scelta personale il fatto di candidarsi per determinati lavori. Né è uno stato permanentemente associato a un individuo. Pertanto, dalla causa non risultava che si trattasse di una discriminazione. La procedura di consulenza è stata perciò completata. **(0702-38/2021)**

Il periodo di impiego in diplomazia non è una circostanza personale e quindi non si tratta di discriminazione

Al Difensore si è rivolto un diplomatico che, a causa della notifica di aver soddisfatto le condizioni per il pensionamento, ha ritenuto di essere stato discriminato sul posto di lavoro. Il Difensore ha argomentato alla parte che la legge garantisce al lavoratore la tutela contro le discriminazioni anche in relazione alla risoluzione del rapporto di lavoro. Ha sottolineato, tuttavia, che è necessario definire la circostanza personale che è la ragione del trattamento diverso, diseguale o meno favorevole, in modo da poter parlare di trattamento discriminatorio. Ha spiegato all'utente che l'impiego in diplomazia durante l'indipendenza della Repubblica di Slovenia e non durante l'ex Stato comune di SFRY, che è stato citato dall'utente come motivo di discriminazione, non può essere riconosciuto come una circostanza personale ai sensi della ZVarD. Lo stesso vale per il posto di lavoro, la professione o l'esperienza lavorativa. In merito alla circostanza personale dell'età e del pensionamento, il Difensore ha richiamato l'attenzione sulla sentenza della Corte Costituzionale U I-146/12 del 14 novembre 2013. Ha individuato la circostanza personale della convinzione personale come potenzialmente rilevante nella fattispecie e ha pertanto invitato la parte a presentare una proposta per l'accertamento della discriminazione. In risposta, l'utente ha ringraziato il Difensore per le esaurienti spiegazioni, ma non ha deciso di procedere presso il Difensore. La procedura di consulenza è stata perciò completata. **(0702-100/2021)**



Data di iscrizione nel registro dei lavoratori autonomi

La registrazione della società s.p. a una determinata data non costituisce discriminazione

Al Difensore si sono rivolti diversi lavoratori autonomi che, in quanto società s.p. appena registrate, iscritti dopo il 01/09/2020, non potevano beneficiare dell'assistenza straordinaria sotto forma di reddito di base mensile. Il Difensore ha spiegato alle parti che la condizione di "iscrizione per lo svolgimento di attività almeno dal 1 settembre 2020" per beneficiare del diritto all'assistenza straordinaria sotto forma di reddito di base mensile non può essere definita come circostanza personale ai sensi della ZVarD. Infatti, non si tratta di una caratteristica, tratto, condizione o stato personale innato o acquisito, che di solito è legato in modo permanente e inestricabile all'individuo e alla sua personalità e, in particolare, alla sua identità. La registrazione di una società s.p. e la sua cancellazione è facilmente modificabile. Pertanto, nella fattispecie non risultava che si trattasse di una discriminazione. Il Difensore ha deferito la questione al Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia. Le procedure di consulenza sono state così completate. (0702-19/2021, 0702-80/2021)

1.18.2 Accertamento di discriminazione

Ricezione dello stipendio in valuta estera

Ricezione dello stipendio in valuta estera non è una circostanza personale ai sensi della ZVarD

Al Difensore si è rivolto un cittadino sloveno, dipendente di un'organizzazione internazionale all'estero che riceve lo stipendio in dollari statunitensi (USD). Poiché non percepisce lo stipendio in Euro, le banche e casse di risparmio slovene non hanno voluto concedergli il prestito per l'acquisto di un appartamento in Slovenia. Il richiedente ha quindi affermato di essere stato discriminato da banche e casse di risparmio. Nel procedimento, il Difensore ha accertato che il motivo per cui le banche hanno deciso di non concedere un prestito al richiedente, non era la circostanza personale del luogo di residenza ma lo stipendio in USD. Ai sensi della Legge sulla tutela contro la discriminazione, il Difensore non riconosce la ricezione dello stipendio in una determinata valuta come circostanza personale, in quanto non si tratta di una caratteristica, condizione o stato personale che sarebbe permanentemente e indissolubilmente legato alla personalità del richiedente o alla sua identità su cui il richiedente non poteva influire. Il Difensore ha quindi archiviato il procedimento con decisione di rigetto dell'istanza per accertare la discriminazione. La decisione è diventata definitiva. (Decisione numero 0700-10/2021/38 del 02/07/2021)

1.18.3 Valutazioni del carattere discriminatorio delle norme

Condizione GVT (guarigione, vaccinazione o test)

Secondo il Difensore, la condizione GVT per l'accesso ai servizi non costituisce discriminazione

Il Difensore ha ricevuto diverse proposte da parte di utenti in merito alla presunta discriminazione del Decreto sul modo di soddisfazione della condizione di guarigione, vaccinazione e test per arginare la diffusione di contagi da virus SARS-CoV-2 (Decreto). Nelle proposte presentate, diversi proponenti hanno richiamato l'attenzione su alcune presunte disposizioni discriminatorie del Decreto. Hanno richiamato l'attenzione sulla presunta discriminazione di individui (sani) che non soddisfano le condizioni di G (guariti) o V (vaccinati) nell'accesso a vari beni e servizi, tra cui l'accesso al carburante, trasporti pubblici, servizi sanitari non essenziali, banche, centri commerciali, uffici postali, ecc. Gli utenti hanno affermato la presunta discriminazione nei confronti delle persone non vaccinate nell'ambito dei test, poiché il test, un prerequisito per l'accesso alla maggior parte dei beni e servizi, per la maggior parte non è gratuito. I vaccinati non hanno bisogno di essere testati. Un'utente ha rilevato la presunta discriminazione della condizione GVT nell'accesso ai programmi previdenziali. Gli utenti hanno sottolineato la discriminazione anche nell'accesso a beni e servizi perché i clienti che desiderano accedere devono essere testati da prestatori di servizi medici specifici, i risultati sono validi per sole 48 ore e il costo del test è a carico della persona. Intanto per le persone impiegate è sufficiente l'autotest con il test antigenico rapido (di seguito test HAG), ove secondo il relativo decreto il risultato è valido per una settimana, i costi sono inferiori o a carico del datore di lavoro. Si tratta, quindi, di presunta discriminazione nei confronti di quei soggetti non vaccinati che non dispongono di un proprio mezzo di trasporto e nel luogo in cui risiedono non vi è possibilità di effettuare tamponi. Tali individui quindi non hanno accesso a beni e servizi senza sottoporsi a test. Secondo il Difensore, la condizione GVT per l'accesso ai servizi non costituisce una discriminazione basata sulle circostanze personali degli individui ai sensi della ZVarD. La determinazione di una circostanza personale è un elemento essenziale per determinare la discriminazione e valutare se una determinata normativa sia discriminatoria ai sensi della ZVarD. La condizione GVT copre tutti i segmenti della popolazione che hanno accesso ai servizi. L'accesso a diritti e benefici, laddove siano imposte le restrizioni di V e T alle persone che non sono guarite dal Covid-19, è di conseguenza garantito non solo alle persone vaccinate, ma anche ad altre persone, con la condizione aggiuntiva di un test negativo. Le denunce di presunte discriminazioni e restrizioni imposte dall'introduzione della condizione GVT per l'accesso a quasi tutti i servizi non si basano quindi sulle circostanze personali degli individui, come richiesto dalla ZVarD. Pertanto, nell'ambito delle competenze dell'organo, nella fattispecie, la discriminazione non può essere confermata. La legislazione anti-discriminazione mira a proteggere i "gruppi tutelati" definiti come tali in base alla loro circostanza personale. La condizione T, che non è correlata alle circostanze personali degli individui, ma è una conseguenza della loro decisione per tale condizione, è quindi solo una delle possibili condizioni GVT per l'accesso a beni e servizi.



La posizione secondo cui la condizione GVT in linea di principio non costituisce una discriminazione sulla base delle circostanze personali di un individuo ai sensi della ZVarD non significa che il Difensore giudichi la condizione GVT (o la condizione GV nell'amministrazione statale) come costituzionale, legale o professionalmente giustificata. La Corte Costituzionale è l'unica che può decidere in via definitiva se una norma è incostituzionale, se interferisce eccessivamente con i diritti e le libertà garantite dalla Costituzione, o se è incompatibile con un'altra legge. Le procedure di accertamento della discriminazione sono state così completate. (050-27/2021/6, 050-32/2021/8)

Secondo il Difensore, il decreto sulla determinazione delle condizioni per l'ingresso nella Repubblica di Slovenia per il contenimento e il controllo della malattia infettiva del Covid-19 non è discriminatorio

Il Difensore ha ricevuto una domanda per affrontare la discriminazione, in cui un'utente ha sostenuto che il mancato rispetto dello scopo di mantenere i contatti con i familiari stretti quale eccezione alla condizione GVT costituiva una discriminazione. Secondo il decreto in vigore all'epoca della proposta, il mantenimento dei contatti con i familiari stretti non rientrava tra le eccezioni che consentivano l'attraversamento del confine senza adempiere alla condizione GVT e senza quarantena. Tale disposizione è molto costosa per l'utente, poiché deve essere testata ogni volta prima di attraversare il confine. Ritiene pertanto che tale regolamentazione sia discriminatoria. Il Difensore ha valutato che il fatto che alcune categorie di persone non siano esplicitamente elencate tra quelle eccezioni che non devono soddisfare la condizione GVT quando attraversano la frontiera senza quarantena non costituisce una discriminazione ai sensi della ZVarD. In generale, il libero attraversamento del confine è possibile per tutti gli individui che soddisfano la condizione GVT. Il rispetto della condizione GVT per uscire dal Paese non significa disparità di trattamento sulla base di una circostanza personale (né alcune eccezioni per le quali la condizione GVT e la quarantena non sono necessarie) e quindi non costituisce discriminazione ai sensi della ZVarD. Il Difensore non si è espresso sulla ragionevolezza delle eccezioni previste dalla normativa applicabile, in quanto il carattere discriminatorio della norma e delle eccezioni con i propri poteri possono essere valutate secondo la ZVarD solo in termini di contenuto, e non in termini di ragionevolezza o giustificazione. La procedura di valutazione del carattere discriminatorio è stata perciò completata. (050-35/2021/6)

Posto di lavoro

Secondo il Difensore, la posizione degli stranieri, conducenti nei trasporti internazionali e residenti in Slovenia, all'attraversamento del confine durante l'epidemia da Covid-19 non è discriminatoria

Il Difensore ha ricevuto un'iniziativa in merito alla posizione dei conducenti nel trasporto internazionale ai sensi del Decreto sull'ordinazione e l'attuazione di misure per prevenire la diffusione delle malattie infettive COVID-19 ai valichi di frontiera alle frontiere esterne e ai posti di blocco ai confini interni della Repubblica di Slovenia e in relazione alla modifica del presente decreto del 12/11/2020. L'utente ha messo in evidenza il regolamento secondo il quale ad un conducente che ha attraversato il confine per motivi famigliari di mantenimento dei rapporti con i famigliari stretti, i quali non vivono in uno degli stati membri dell'UE o

dello spazio Schengen e fa ritorno entro 72 ore, non gli era più permesso entrare nel Paese senza essere mandato in quarantena a casa o senza presentare un risultato negativo del test per la presenza del nuovo coronavirus. L'utente ha confrontato la posizione dei conducenti con residenza registrata in Slovenia con i conducenti che non hanno la residenza registrata in Slovenia. Il Difensore ha valutato che l'ordinamento non è discriminatorio. Ha riscontrato che la posizione dei due gruppi di conducenti non era comparabile. La differenza tra loro è l'andata e il ritorno dal lavoro (o rinvio e ritorno dall'attività), poiché i conducenti senza residenza nella Repubblica di Slovenia vengono a lavorare direttamente dall'estero e vi ritornano dopo la fine della guida, mentre i conducenti con residenza nella Repubblica di Slovenia vengono a lavorare e lasciano il posto lavoro dal luogo di residenza sloveno e quindi non possono attraversare il confine per motivi di pendolarismo. Per entrambi i gruppi, tuttavia, sono state previste diverse deroghe nei decreti vigenti al momento dell'attraversamento del confine. La procedura di valutazione del carattere discriminatorio è stata perciò completata. (050-27/2020/8)

Professione

Il diverso trattamento dei manager ad alto reddito rispetto ai dipendenti a tempo pieno non costituisce discriminazione

Il Difensore ha ricevuto una proposta di esame in relazione alla discriminazione contro i manager ai sensi della ZPIZ-2. In particolare, quest'ultima discriminerebbe i dirigenti rispetto ai lavoratori autonomi, ai soci e agli agricoltori, per i quali, ai sensi dell'Articolo 145 della ZPIZ-2, si applica la determinazione della base più alta per il pagamento dei contributi pensionistici e di invalidità. Di conseguenza, rispetto a loro, gli assicurati nelle professioni manageriali che sono occupati pagano contributi più elevati ai sensi della ZPIZ-2. Per tutti loro, secondo la disposizione dell'Articolo 36 della ZPIZ-2, esiste una determinata base pensionistica massima, pari a quattro volte la base pensionistica più bassa. L'utente ha presentato il sistema pensionistico esistente come estremamente iniquo nei confronti dei dipendenti nelle professioni manageriali, in cui sono usuali retribuzioni elevate come conseguenza delle prestazioni aziendali. Il proponente ha proposto che il Difensore effettui una valutazione del carattere discriminatorio della ZPIZ-2. Il Difensore ha valutato che nella fattispecie non è stato possibile identificare alcuna circostanza personale (secondo la ZVarD), che potrebbe essere la ragione della disparità di trattamento presentata. Il motivo del diverso trattamento degli assicurati di cui agli Articoli 144 e 145 della ZPIZ-2 è il tipo di impiego. Il fatto che una persona sia impiegata, cioè dipendente dal datore di lavoro, o lavoratore autonomo o socio o agricoltore, tuttavia, non è una circostanza personale ai sensi della ZVarD. E la professione, ad es. professione manageriale, non è una circostanza personale. Sia la professione (manager) stessa che il tipo di impiego sono una libera scelta dell'individuo e non hanno natura di circostanza personale. Di conseguenza, il Difensore non ha avviato la procedura dettagliata di valutazione della natura discriminatoria. La procedura di valutazione del carattere discriminatorio è stata perciò completata. (050-20/2021/3)



Titolo scientifico

Il diverso trattamento delle persone in base al loro titolo di ricercatore e pedagogo non costituisce discriminazione

Il Difensore ha ricevuto una proposta di esame in merito alla promozione ai titoli di ricerca, disciplinata dal Regolamento sui titoli di ricerca. L'Articolo 7 del Regolamento equipara i titoli pedagogici a quelli di ricerca traducendo i titoli come segue: professore ordinario, consulente scientifico è equiparato al consulente scientifico; il professore associato, ricercatore associato superiore è equiparato al ricercatore associato superiore; l'assistente professore, ricercatore associato è equiparato al ricercatore associato, ecc. Tuttavia, ha sottolineato che, a differenza dei titoli di ricerca, per ottenere un titolo pedagogico superiore non è necessario essere eletti più volte a un titolo inferiore (come nel caso dei ricercatori). All'utente interessava sapere se il Regolamento sia discriminatorio, dato che un gruppo (dipendenti universitari) non è soggetto alla condizione della riconferma a titolo inferiore, mentre per l'altro gruppo (ricercatori) la promozione a titolo superiore è subordinata alla riconferma/nuova assegnazione del titolo inferiore. Il Difensore ha rilevato che si tratta di due gruppi incomparabili, poiché la posizione degli operatori pedagogici è regolata dalla Legge sull'istruzione superiore mentre la posizione dei ricercatori dalla Legge sull'attività di ricerca e sviluppo. Inoltre, per l'esistenza della discriminazione è essenziale che il trattamento meno favorevole sia basato su una particolare circostanza personale dell'individuo. Il Difensore ha valutato che il criterio di differenziazione descritto, vale a dire il titolo acquisito (di ricerca/pedagogico) non corrisponde alla nozione di circostanza personale secondo la ZVarD. Di conseguenza, il Difensore non ha avviato la procedura dettagliata di valutazione della natura discriminatoria. La procedura di valutazione del carattere discriminatorio è stata perciò completata. **(050-11/2021/4)**

2 MINISTERI E ALTRI ENTI

NOTIFICA

Nel testo originale, questo capitolo presenta i casi discussi dai singoli Ministeri ed enti. Poiché i casi in esame sono già trattati nel Capitolo 1 “Circostanze personali”, il contenuto del Capitolo 2 “Ministeri e altri enti” non è stato tradotto.

3 ABBREVIAZIONI E ACRONIMI

Assemblea nazionale	Assemblea nazionale della Repubblica di Slovenia
CEDU	Monitoraggio e controllo dell'attuazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
covid-19/SARS-CoV-2	malattia da coronavirus
Difensore	Difensore del Principio di Uguaglianza
DSO	Casa di cura
ECRI	Commissione del Consiglio d'Europa contro il razzismo e l'intolleranza
EP	Parlamento Europeo
Equinet	Rete Europea degli organi per la parità
FRA	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
Governo	Governo della Repubblica di Slovenia
GVT	guarigione/vaccinazione/test
KZ-1	Codice penale
LGBTIQ+	lesbiche, gay, persone bisessuali, transgender, intersessuali e le persone con altre identità sessuali non riconosciute
MDDSZ	Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli Affari Sociali e Pari Opportunità
MF	Ministero delle Finanze
MGRT	Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia
MIZŠ	Ministero dell'istruzione, della Scienza e dello Sport
MJU	Ministero della Pubblica Amministrazione
MK	Ministero della Cultura
MKČP	Commissione Interdipartimentale per i Diritti Umani
MKGP	Ministero dell'Agricoltura, della Silvicoltura e dell'Alimentazione
MNZ	Ministero degli Affari Interni
MOP	Ministero dell'ambiente e della pianificazione territoriale
MORS	Ministero della Difesa
MP	Ministero della Giustizia
MZ	Ministero della Salute
Mzi	Ministero dell'Infrastruttura
MZZ	Ministero degli Affari Esteri
NIJZ	Istituto nazionale di sanità pubblica
NPUR	Programma nazionale di misure per i Rom

OBMP	riproduzione assistita
PKP7	Settima legge anti-Covid
PU	Amministrazione di polizia
RS	Repubblica di Slovenia
SIFOROMA	Piattaforma nazionale per i Rom
SPIRIT Slovenia	Agenzia Pubblica Slovena per l'imprenditorialità, l'internazionalizzazione, gli investimenti esteri e la tecnologia
SSRS	Fondo alloggi della Repubblica di Slovenia
SŽP	Consiglio per le donne nelle zone rurali
TEDU	Corte Europea dei diritti dell'uomo
UE	Unione Europea
UOIM	Ufficio del Governo per l'assistenza e l'integrazione dei migranti
ZPIDŠ	Legge sull'incentivo alla pensione per il lavoro e per i risultati eccezionali nel campo sportivo
ZOA	Legge sull'assistenza personale
ZPIZ-2	Legge sull'assicurazione pensionistica e di invalidità
ZSA	Consiglio Scientifico dell'Agenzia Pubblica per la Ricerca della Repubblica di Slovenia
ZSDP-1	Legge sull'assistenza parentale e il reddito familiare
ZSPJS	Legge sul sistema di retribuzione nel settore pubblico
ZUP	Legge sulla procedura amministrativa generale
ZUPJS	Legge sull'esercizio dei diritti sui fondi pubblici
ZVarD	Legge sulla tutela contro la discriminazione
ZZZS	Istituto di assicurazione sanitaria della Slovenia



Resoconto annuale del Difensore del Principio di Uguaglianza per il 2021 – Casi esaminati

Editore

Difensore del Principio di Uguaglianza della Repubblica di Slovenia

Rappresentato da

Miha Lobnik, Difensore del Principio di Uguaglianza

A cura di

mag. Karmen Merlov

Autori dei contenuti

Miha Lobnik, mag. Karmen Merlov, Majda Hostnik, dr. Neža Kogovšek Šalamon, mag. Jelena Aleksić, dr. Matevž Kokol, Nevenka Prešlenkova, Mitja Blažič, Boštjan Vernik Šetinc, Sergeja Oštir, Mojca Šmid, Aljoša Gadžijev, Nika Stroligo Urankar, David Kovič, Črt Kaker, Denis Vičič

Resoconto redatto in collaborazione con

Katja Grubar, Maja Rangus, Urška Osterc

Fotografie

Archivio del Difensore del principio di Uguaglianza, se non diversamente indicato.

Traduzione e revisione

Alkemist, prevajalske storitve, d. o. o.

Autore del progetto grafico

Luka Pajntar, kaloop.si

Impaginazione e preparazione per la stampa

Blaž Rat, IDEJA.si

Stampa

CICERO, Begunje, d. o. o.

Tiratura

150

Lubiana, 2022

L'uso del contenuto del Resoconto è permesso con la citazione della fonte.

Il genere grammaticale usato nel resoconto indica qualsiasi genere.

Questa pubblicazione è gratuita e accessibile a tutti.

Il testo originale del Resoconto annuale del 2021 è in lingua slovena. In caso di divergenze di traduzione, prevale il testo originale.

I resoconti annuali regolari e le relazioni speciali del Difensore del Principio di Uguaglianza sono pubblicati sul sito internet www.zagovornik.si

Edizione stampata

ISSN 2738-4179

Edizione online

ISSN 2738-4837

Il Difensore del Principio di Uguaglianza è l'organo statale indipendente per la tutela contro la discriminazione, la promozione dell'uguaglianza, la parità di trattamento e le pari opportunità. È stato istituito nel 2016 in base alla Legge sulla tutela contro la discriminazione, con la quale la **Slovenia** ha implementato nel proprio ordinamento giuridico le cinque direttive europee in materia di pari opportunità. Il Difensore del Principio di Uguaglianza è membro a pieno titolo della Rete europea degli organi per il principio di uguaglianza – Equinet.